



Prot. 50424

Benevento, 1-06-2016

All'Ufficio Mesi
Sede

Oggetto: *Affissione albo on-line delibere di C. C.-*


*Si trasmette per il seguito di Vs. competenza, la copia della delibera di C.C.
N. 42 del 28-04-2016.*

Si ringrazia.



L'Istruttore Amministrativo

Elena Cenidola
Elena Cenidola



Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 42

Del 28.04.2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio (settore servizi al cittadino-servizi sociali).

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19,30 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, il Consiglio comunale si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo.

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 18 Consiglieri, assenti n. 15

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMBROSONE	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAGLIA	Luca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POCINO	Francescosaverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INGALDI	Amina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZARRO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZZA	Livio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori : Del Vecchio, Castiello, Coppola, De Luea, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio, Zotto.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio
Dr. Giovanni Izzo

Il sottoscritto Dirigente al Settore Servizi al Cittadino Avv. Angelo Mancini ,

PROPONE

Al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

Il Dirigente Settore Finanze, Dr. Emilio Porcaro ha comunicato con nota prot.n. 11759 dell'8 febbraio 2016 che le partite debitorie non inserite nel piano finanziario pluriennale di cui all'art. 243 del D.l.gs. 267/2000, dovranno seguire il vigente regolamento di contabilità dell'Ente .

Si propongono per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio le schede con i relativi allegati delle seguenti pratiche:

- 1)- Asl/Caruso Gianpaolo;
- 2)- Ditta Dimo Benevento;
- 3)- Sigg. Fioretti Vincenzo e Maria Cristina;
- 4)- Santoro Rosalba -Puericultrice;
- 5)- De Luca Lucia Puericultrice;
- 6)- Riverso Rosanna-Puericultrice ;
- 7)- Laudanna Anna-Puericultrice;
- 8)- Accor Partecipazione Italia s.r.l.

Tutto ciò premesso, propone:

- di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di € 1.366.149,48, correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;


- di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 - ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015; -

- di stabilire che la copertura prevista per l'importo di € 1.366.149,48 è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:

- dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 164/2014;
- dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

- di dare mandato ai competenti Dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli impegni spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di riconoscimento come debiti fuori bilancio;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Visto l'art.49,comma1,del T.U. 267/2000,il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



IL DIRIGENTE
Avv. Angelo MANCINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Mancini", written over the typed name.

PRESENTI 18

Entra in aula il Consigliere Lanni. PRESENTI 19

Il Consiglio comunale

Vista la relazione riportata nelle premesse ed il relativo parere sulla regolarità tecnica della proposta ed il parere di regolarità contabile (All.1);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legge n.174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Visto quanto deliberato in data odierna da questo Consiglio comunale (verbale n.38), in merito alla esclusione dalla trattazione dei debiti fuori bilancio riconducibili all'art.194, lettera e) del TUEL 267/2000.

Ritenuto che sussista improrogabilità ed urgenza sia alla luce del quadro normativo vigente sia alla luce delle responsabilità contabili incombenti sul Consiglio e su ogni singolo Consigliere comunale nel caso di ritardo nell'approvazione del deliberato ad assumersi per il maturare di interessi e rivalutazione monetaria ove prevista nei titoli di condanna.

Che sussista improrogabilità ed urgenza alla luce dei principi contabili affermati dal Ministero degli Interni-Osservatorio per la Finanza Enti Locali ed in particolare al Principio n.2 comma 82 che espressamente specifica che vi è urgenza nel dover provvedere all'approvazione dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL in tutti i casi, come nel caso in specie, dal decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami ed il maturare di interessi e rivalutazione monetaria;

che il criterio interpretativo è evitare danno all'Ente, danno che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, trattandosi di sentenze esecutive, da cui discendono interessi ex lege;

che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n° 3894 del 30/06/2003, su caso specifico, ha affermato che il divieto di cui al comma 5 dell'art.38 TUEL, non può riguardare l'emaneazione di provvedimenti imposti per legge ed a contenuto vincolato;

che nel caso in specie il riconoscimento della scheda di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) TUEL è a contenuto vincolato senza alcuna discrezionalità e vi è l'obbligo di provvedere al fine di evitare danni e responsabilità contabili, provvedendo al relativo riconoscimento senza indugio stante l'urgenza e l'indefferibilità.

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti (Capezzone, De Pierro, Trusio)

delibera

di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate ai sensi dell'art. 194 del TUEL n. 267/2000, di cui all'allegato elenco ad eccezione della scheda Ditta Dimo Benevento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta per un importo di Euro 1.362.828,03 correlato ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al piano di riequilibrio pluriennale presentato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo;

di stabilire che, con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma del provvedimento di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;

di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della Legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'art. 243 del TUEL n. 267/2000- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

di stabilire che la copertura prevista per l'importo di Euro 1.362.828,03 è data nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art.1, comma 714 della legge 28/12/2015 n.208,

comunicata al Ministero dell'Interno con nota 29/02/2016 prot. 19276:
dall'importo di Euro 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter del TUEL, giusta
nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot.13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui
all'art. 43 della legge 164/2014;

dall'importo di Euro 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di
Consiglio comunale n.74 del 30/11/2015, che derivano:


- per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
- per euro 2.227.678,12 da devoluzione mutui;
- per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale.

Di dare mandato ai competenti dirigenti di predisporre gli atti finalizzati all'assunzione degli
impegni di spesa ed alla liquidazione delle somme oggetto di rinoscimento come debiti fuori
bilancio;

Di disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi dell'art.23 comma 5 della Legge
L.289/2002.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

Elenco partite debitorie allegato alla delibera di Consiglio Comunale		
1	asl/Caruso Gianpaolo	€ 285,00 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
2	Ditta DIMO Benevento	€ 3.321,45 lettera e articolo 194 D. Lgs 267/2000
3	Fioretti Vincenzo e Maria Cristina	€ 21.842,74 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
4	Santoro Rosalba	€ 19.596,82 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
5	De Luca Lucia	€ 5.933,29 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
6	Riverso Rosanna	€ 21.829,21 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
7	Laudanna Anna	€ 22.396,44 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
8	Accor Partecipazione Italia srl	€ 1.270.944,53 lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
		€ 1.366.149,48



Il Dirigente
Avv. Angelo Mancini

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n° 267; (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n. 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 in esercizio provvisorio con gli stanziamenti corrispondenti a quelli approvati con il bilancio di previsione 2015-2017; Letta la proposta di deliberazione, le schede allegate del Dirigente Settore Servizi al Cittadino, come riepilogate nell'elenco allegato;


Per quanto di propria competenza, sulla scorta degli elementi documentali disponibili e considerato:

- che i debiti non hanno avuto copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- che la partita debitoria da riconoscere viene fatta rientrare nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito, sul presupposto che il dirigente competente *ratione materiae* abbia verificato la correttezza, la regolarità della partita debitoria e gli adempimenti presupposti e consequenziali, ivi compreso il recupero derivante da responsabilità solidali ed il rigido rispetto del limite degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015, da parte dei competenti organi;
- che la copertura prevista è data, nell'ambito della riformulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n. 208, comunicata al Ministero dell'Interno con nota del 29/02/2016 prot. 19276:
 - dall'importo di € 17.383.930,15 del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, giusta nota dello stesso Ministero del 13/03/2015 prot. 13646, utilizzato secondo le disposizioni di cui all'art.43 della legge 164/2014;
 - dall'importo di € 3.696.016,79 stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015, che derivano:
 - per euro 1.069.696,67 da risorse di parte corrente;
 - per euro 2.227.678,12 da devoluzioni mutui;
 - per euro 398.642,00 da risorse di parte capitale;

Sul presupposto che le partite di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL siano coperte esclusivamente con le risorse derivanti dall'importo di € 3.696.016,79 già stanziato nel bilancio triennale 2015-2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2015; in tali sensi è il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, Li 15/04/2016

**Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
Dott. Emilio Porcaro**



Elenco partite debitorie allegato alla delibera di Consiglio Comunale			
1	asl/Caruso Gianpaolo	€ 285,00	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
2	Ditta DIMO Benevento	€ 3.321,45	lettera e articolo 194 D. Lgs 267/2000
3	Fioretti Vincenzo e Maria Cristina	€ 21.842,74	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
4	Santoro Rosalba	€ 19.596,82	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
5	De Luca Lucia	€ 5.933,29	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
6	Riverso Rosanna	€ 21.829,21	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
7	Laudanna Anna	€ 22.396,44	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
8	Accor Partecipazione Italia srl	€ 1.270.944,53	lettera a articolo 194 D. Lgs 267/2000
		€ 1.366.149,48	

AU2

CITTA' DI ESTERNE SESTO
SECRETARIA MUNICIPALE
Prot. N. 35689 del 19.04.2016

Verbale n. 8 del 15/04/2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 10:30:

- Dott. Maurizio Boffa -- Presidente;
- Dott. Anello Ambrosio -- Componente;
- Dott. Salvatore Esposito -- Componente;

revisori dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominati con delibera consiglio comunale n.01 del 09/01/2016; si sono recati presso la sede Comunale per esaminare le seguenti richieste di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, 1 c., lett. a), ex art. 194, 1 c., lett. e) e ex art. 194, 1 c. lett. d) :

> di sottoporre al Consiglio Comunale, per il riconoscimento della relativa legittimità, i debiti fuori bilancio, distinti per tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL, di cui agli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, maturati alla data di redazione della presente proposta come si evince dal seguente prospetto:

settore	importo	lettera e	lettera d	lettera a
opere pubbliche	15.291.106,21	21.152,00	86.429,63	15.183.524,58
avvocatura	753.279,09			753.279,09
avvocatura	166.713,01			166.713,01
avvocatura	122.286,45	122.286,45		0,00
avvocatura	38.930,84	38.930,84		0,00
servizio al cittadino	185.840,17	3.321,45		182.518,72
attività produttive	219.373,17			219.373,17
beni culturali	2.062,98			2.062,98
beni culturali	2.281,36			2.281,36
beni culturali	15.553,60			15.553,60
beni culturali	24.106,70			24.106,70
gest.economica	970.478,94			970.478,94
	1.366.150,43			1.366.150,43
totale	19.158.162,95	185.690,74	86.429,63	18.886.042,58

correlati ad atti e fatti di gestione riconducibili al periodo temporale antecedente al Piano di riequilibrio pluriennale presentato, purché accertati, con provvedimento giurisdizionale successivo;

- > di stabilire che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, sono fatte salve tutte le azioni intraprese o da intraprendere per la riforma dei provvedimenti di condanna e per il recupero delle somme comunque non dovute o per le quali vi siano terzi responsabili e/o debitori solidali;
- > di stabilire che il pagamento del debito, nell'ambito delle fonti di finanziamento individuate nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, è sottoposto alla sospensione di cui all'art. 21 quater della legge 241/90, fino alla definitiva acquisizione delle risorse necessarie al pagamento delle singole schede, per la parte non immediatamente disponibile, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, riformulato ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 -- ex art. 1, comma 714, della legge 208/2015;

- le attestazioni dei dirigenti competenti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento, ed al relativo finanziamento, dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. a) relativi a sentenze notificate successivamente al 29/08/2014 e lett. d) del dlgs. 267/2000 riguardanti espropri per pubblica utilità. Per quanto riguarda i debiti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente essendo in esercizio provvisorio non può provvedere al riconoscimento di tali debiti fuori bilancio in quanto il Dlgs 10/08/2014 che sostituisce l'art. 163 del TUEL prevede che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. L'art. 194 del TUEL infatti contiene l'elencazione delle fattispecie debitorie che possono essere riconosciute. Al sensi della citata disposizione sono riconoscibili debiti relativi a: sentenze esecutive lettera a); coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. La Giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL, infatti, mentre nel caso di sentenze di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 del TUEL l'Organo Consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale che ad esempio riguardo alla lettera e), concerne l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento derivanti dalla fornitura effettuata in violazione delle procedure di spesa, trattandosi in questo caso di spese di cui alla lettera e) e trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio senza l'esistenza del bilancio di previsione. Inteso come strumento autorizzatorio per le spese di gestione, si ribadisce l'orientamento di questo Collegio di non esprimere parere favorevole al riconoscimento dei debiti di cui alla fattispecie prevista dall'art. 194, primo comma, lett. e) del dlgs. 267/2000, rinviando l'esame di questa fattispecie di debiti successivamente all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2016, fermo restando l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale a cui spetta la competenza esclusiva in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute tutte le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa.

Infine il Collegio dei Revisori segnala che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;


La riunione si è conclusa regolarmente alle ore 16:15

del che è verbale che sarà trasmesso.

Dott. Maurizio Boffa - Presidente;

Dott. Anello Ambrosio - Componente;


Dott. Salvatore Esposito - Componente.



PUNTO N. 18

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO (SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI SOCIALI).

Ci sono incompatibilità? Allora così come sopra. Il consigliere Lanni rientra. Quindi 16 favorevoli e 3 astenuti.



Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università, 10 - Tel: 0824/772613 - Fax 0824/326211

E-Mail: servizisocialibu@tin.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE

N. 1

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore Servizi al Cittadino

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. 1/1/1/1

Il sottoscritto dirigente, *Dr. Giuseppe Moschella* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : ASL 50% per sentenza Giudice di Pace di Bn per sentenza n.612/2014 risarcimento al Signor CARUSO Gianpaolo

Codice Fiscale/Partita IVA : 01009680628

Oggetto della spesa: liquidazione quota 50% anticipata dall'ASL ex sentenza Giudice di Pace n.612/2014 risarcimento danni di € 570,00 al Sig.Caruso Gianpaolo

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Sentenza n:612/2014 del Giudice di Pace dott.Luigi Marraffino.

Epoca della prestazione : 02/05/ 2009

IMPORTO LORDO : € 285,00


INTERESSI: € **ACCESSORI : €**

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO :	€ 285,00
-------------------------	-----------------

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1)-Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:



2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

~~X~~ - Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.
~~X~~ - che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento, 30/07/2015

Il Dirigente
Dr. Giuseppe MOSCHELLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

Il DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO

Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino


Viale dell'Università, 10 - Tel. 0824772610 - Fax 0824326211

E-Mail : servizisocialibn@tin.it

Al Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

→ Dirigente Settore Gestione
Risorse Economiche

e.p.c. All'Assessore alle Finanze
Dr. Francesco Coppola
LORO SEDI



OGGETTO: Trasmissione schede rilevazione partita debitoria ASL-Caruso
Gianpaolo. Sentenza n.612/2014.


Si comunica che con nota n.59155 del 7.7.2015 l'ASL di Benevento ha comunicato di aver provveduto direttamente, ed in toto, all'esecuzione della sentenza n.612/2014 con la quale il Giudice di Pace di Benevento condannava il Comune e l'ASL, al pagamento in solido a favore del Signor Gianpaolo Caruso della somma di € 570,00, a titolo di risarcimento danni per il sinistro occorsogli, provocato da cani randagi.

Si trasmette, pertanto in allegato, la scheda di rilevazione della partita debitoria in favore dell'ASL Benevento della quota del 50% (€ 285,00) di competenza del Comune di Benevento.

Distinti saluti.

p. IL DIRIGENTE
Dr. Salvatore Forgione

Handwritten signature of Dr. Salvatore Forgione over a circular stamp.



COPIA

97758



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 612/14

Ruolo Gen. n.810/c/2010

Repertorio _____

erom 3026/14

Il Giudice di Pace di Benevento dott. Luigi Marraffino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 810/2010 del Ruolo Generale,

TRA

Caruso Gianpaolo, nato il 29-06-1960, rappresentato dall' Avv. Gianluca Grasso ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Caggiano n.6

-ATTORE

CONTRO

Comune di Benevento, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Annalisa Tomaciello ed elettivamente domiciliato in Benevento alla via Pacevecchia n.5

-Convenuta

ASL BN, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Mennitto e Alfredo Soricelli, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Mascellaro n.1 presso l' ASL BN

Terza chiamata in causa

Ad oggetto: risarcimento danni

Riservata in decisione all' udienza del 20 gennaio 2014

Conclusioni come da verbale del 20 gennaio 2014, in atti, che si ha qui integralmente riportato e trascritto.

Svolgimento del processo


Preliminarmente va detto che:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma II, L. n. 69/2009, "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente legge";
 - b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009.
- Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Motivi della decisione.

6.3 ALL
Il Direttore Generale
Dott. Michele Rossi

Stampa e firma illeggibili con nota "hcho" a fianco.



La domanda proposta da Caruso Gianpaolo appare fondata e va pertanto accolta.

Il problema centrale è quello della individuazione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.

Occorre una breve esame della normativa regolante la materia.

Va di seguito affrontata la questione relativa alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Asl bn e del Comune di Benevento.

La legge affida i compiti di controllo e di contenimento del fenomeno del randagismo alla pubblica amministrazione.

La disciplina di riferimento in materia è contenuta nella Legge 281/91 (*Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*).

L'art. 2, in particolare, individua in maniera dettagliata gli strumenti da adottare per arginare il fenomeno del randagismo, distribuendo le diverse funzioni tra Comuni e Servizi veterinari presso le Unità sanitarie locali (sopresse dal D.lgs. 502/92 e sostituite dalle Aziende sanitarie locali): agli Enti comunali spettano le competenze per la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e dei rifugi per cani, mentre alle A.s.l. incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.

L'art. 3 della stessa legge-quadro, poi, attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle A.s.l.

La questione da affrontare in tema di randagismo attiene alla individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni provocati da animali randagi a persone o cose.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti orientamenti: il primo propende per una responsabilità esclusiva dei Servizi veterinari presso A.s.l. territorialmente competenti, con esclusione, dunque, della legittimazione passiva degli Enti locali; il secondo, invece, accanto alla responsabilità delle A.s.l., riconosce una responsabilità solidale anche dei Comuni.

In ordine al primo orientamento, va richiamata la sentenza n. 27001 del 2005 della Corte di Cassazione, nella quale i giudici di legittimità affrontano una controversia relativa a lesioni fisiche provocate da un branco di cani randagi, per le quali la Corte di Appello di Lecce aveva riconosciuto la responsabilità in solido di Comune e A.s.l.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto, invece, che pur se la legge attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento dei cani randagi e la tutela igienico-sanitaria degli stessi, affida espressamente ai Servizi veterinari delle U.s.l. (ora A.s.l.) il recupero dei cani randagi, che poi dovrebbero trovare accoglienza nei canili sanitari oppure nei rifugi di cani, sempre sotto la vigilanza

dai Servizi sanitari, anche se la competenza per la costruzione e gestione degli stessi spetta ai Comuni.

Ora, secondo i giudici di legittimità, l'individuazione per legge di un obbligo di intervento a carico delle A.s.l. per il recupero dei cani randagi rende configurabile una responsabilità della stessa azienda sanitaria, quale ente localmente deputato al controllo del randagismo.

Ne consegue che "in caso di controversie di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle U.s.l. e fondate sull'omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla locale Azienda sanitaria e, non al Comune, sul quale perciò, proprio in ragione delle competenze ripartite in modo esclusivo nell'alveo della amministrazione pubblica, non è possibile far ricadere il giudizio di imputazione dei danni cagionati da animali randagi" (Cass. civ. 27001/05. Sul punto, Cfr. anche Trib. Bari - Sez. Dist. Bitonto n. 68/07).

I sostenitori della legittimazione passiva esclusiva delle A.s.l., peraltro, sottolineano, sotto il profilo prettamente sostanziale, le oggettive difficoltà concrete per gli Enti pubblici, già istituzionalmente oberati di molteplici competenze, di controllare il complesso fenomeno del randagismo.

Per quanto attiene, invece, al secondo orientamento, i riferimenti giurisprudenziali principali sono dati dalla sentenza della Cassazione n. 10638 del 2002, e da due pronunce recenti la n. 10190/2010 e la sentenza 23 agosto 2011 n. 17528, con le quali i giudici di legittimità, hanno affermato la responsabilità solidale del comune e della A.s.l. territorialmente competente.

Nella parte motiva della sentenza del 2011 si legge: "compiti di organizzazione, prevenzione e, controllo dei cani vaganti(siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero «non tatuati») spettano (pure) ai Comuni (non può pertanto condividersi quanto affermato da Cass., 7/12/2005, n. 27001), tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza (cfr. Cass., 28/4/2010, n. 10190)".

Ne deriva che, ferma restando la responsabilità delle aziende sanitarie e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di randagismo, sussiste in capo al Comune una responsabilità solidale con le A.s.l. per i danni cagionati da animali randagi, in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo.

In altri termini, secondo questa impostazione, il Comune e i Servizi veterinari delle A.s.l. rispondono entrambe dei danni provocati da animali randagi in base a due profili di responsabilità diversi: le aziende sanitarie in quanto soggetti espressamente deputati al contenimento del fenomeno del randagismo ed al recupero degli animali vaganti, il Comune quale ente cui spetta la tutela della incolumità dei cittadini e il controllo igienico-sanitario del proprio territorio,

eventualmente interagendo con i servizi sanitari territorialmente competenti (ad esempio, segnalando prontamente al competente. Sulla scorta della recente Giurisprudenza, questo Giudice ritiene di rigettare le eccezioni preliminari mosse dall'ASL e dal Comune di Benevento circa la loro carenza di legittimazione passiva, essendo stata sollevata da entrambe le amministrazioni, e poiché non è possibile accertare in via preliminare il rispetto dei ruoli e delle funzioni e dei compiti imposti dalla legge in tema di randagismo ad ognuna delle convenute essendo responsabili solidalmente.

Da tanto consegue che soggetti responsabile dei danni arrecati dal cane randagio all'auto di parte attrice siano da individuare, in via solidale, sia nell'ASL BN che nella Regione Campania, che nel comune di Benevento. In merito alla quantificazione dei danni la stessa può avvenire in forza del preventivo atti e vengono quantificati in via equitativa in complessivi € 500,00, oltre interessi dalla domanda la soddisfo. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo


P.Q.M

Il Giudice di Pace di Benevento, decidendo sulla domanda proposta da Caruso Gianpaolo, così provvede:

- A) accoglie la domanda attorea e, per lo effetto, condanna il Comune di Benevento e ASL BN, al pagamento, in solido tra loro, a titolo di danni subiti, e in via equitativa, della complessiva somma di € 500,00. Su tale importo da ritenersi comprensivo di svalutazione monetaria, vanno accordati gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
- B) condanna, altresì, il Comune di Benevento e ASL BN, al pagamento in favore di parte attorea delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 530,00, di cui € 30,00 per spese oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- C) compensa le spese di lite tra il Comune di Benevento e ASL BN.

Benevento, lì 20 aprile 2014

Il Giudice di Pace
Dott. Luigi Marraffino



*Per favore da verificare l'importo del Caruso
Ossia il tipo de l'importo del Caruso
Inviare per i ffanti*

STUDIO LEGALE GRASSO
Benevento - Ariano Irpino
Ariano Irpino: via Santa Maria a Tuori n. 48
Tel. 329.5355403

e-mail:
C.F. GR5 GLC 83H1B A399W

Spett.le
ASL BN
in persona del Direttore p.t.
Oderisto, 1 - 82100 Benevento

alla c.a. attenzione dell'avv. Costantini

Oggetto: comunicazione codice Iban per accredito sorta capitale e relativo calcolo in riferimento alla sent.
n. 612/14 del Giudice di Pace di Benevento dott. Luigi Maraffino - Caruso Gianpaolo c/ Comune di
Benevento c/ Asl Bn -


In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, Vi comunico che la sorta capitale da liquidare in favore del
mio assistito sig. Caruso Gianpaolo è pari ad euro € 542,07 (sorta capitale liquidata in sentenza euro 500,00
+ interessi legali così come statuito in sentenza pari ad euro 42,07).


Vi significo la disponibilità del mio assistito al pagamento della sopramenzionata somma tramite bonifico sul
proprio conto corrente recante il seguente Iban: IT36N0538715000000000033663

Vi preciso inoltre, che il Comune di Benevento obbligato in solido non ha provveduto al pagamento né della
sorta capitale liquidata in sentenza né delle spese legali in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In attesa di un suo positivo riscontro porgo i miei più Cordiali Saluti.

Ariano Irpino il 22/01/14


Gianluca Grasso



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di
darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi
quando ne siano legalmente richiesti.
Benevento, 11 GIU. 2014

Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale

Benevento 11 GIU. 2014

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE GRASSO
Benevento - Ariano Irpino
Ariano Irpino: via Santa Maria a Tuori n. 48
Tel. 320.5355403
e-mail: studiolegalegrasso@hotmail.com


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del p.Av. Gianluca Grasso nella qualità di procuratore domiciliatario di Caruso Giampaolo, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento ho notificato il suesteso atto a:

- Asl Benevento1, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sedente e corrente, in Benevento alla Via Oderisio n. 1, a mani di

9 LUG. 2014

AMMINISTRATORE
DIPARTIMENTO



- Comune di Benevento in persona del sindaco pro-tempore sedente e corrente in Benevento alla via Annunziata, a mani di

A.S.L. BENEVENTO
Via Oderisio, 1
82100 Benevento (BN)
P.IVA 01009680628

Azienda Sanitaria Locale
Benevento

Ordine Dipartimento di Prevenzione

ORDINE NUMERO : DP - 2015 - 159
L. : 22/06/2015
DATA di CONSEGNA :

Spett.le 30816
CARUSO GIAMPAOLO 29/06/60

P.I. : Tel: (+39)
NUOVA CALORE 20
BENEVENTO (BN), cap. 82100
Fax:

Provvedimento Delibera Direttore Generale - Nro 2014-306 del 30/09/2014
Autorizzazione 2015-17-3 del 04/02/2015

INDIRIZZO di CONSEGNA

U.O.C. direzione amministrativa

ITALY, ccp.

PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

U.O.C. : AADPPRDA - u.o.c. direzione amministrativa

codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unit.	%Sc	%IVA	Totale
315	SPESE LEGALI	NR	1,00	570,0000000	0,00	0,00	570,00
					0,00		

tel:
arcimento danni
ntenza 612/14

IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	TOTALE ORDINE
570,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	TOTALE ORDINE
570,00		0,00	570,00

In riferimento al D.M. 55/2013 si precisa che, al fine di poter procedere con solerzia all'accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato all'art. 1988cc), è indispensabile che la fattura elettronica contenga i seguenti elementi:

- al punto 1.2.6 (Riferimento Amministrativo) > indicare il codice centro di costo ordinante (solo codice CDC senza la descrizione);
- al punto 2.1.2.2 (ID Documento) > indicare il numero di ordine con numerazione, anno e numero (es. AA-2015-1234);
- al punto 2.1.8 e sub (Dati DTT) > indicare il numero della bolla e la relativa data.

A.S.L. BENEVENTO
Via Oderisio, 1
82100 Benevento (BN)
Codice Fiscale 01009680628
Partita IVA 01009680628

Pag. 1

Ordine Numerazione: DP Anno: 2015 Numero: 159 SPUGLIESE
Ricevimento n.: 1 del 22/06/2015
Ricevente: AADPPRDA u.o.c. direzione amministrativa
Fornitore: 30816 CARUSO GIAMPAOLO 29/06/60
Bolla n.: sent.612714 del 20/04/2014

Prodotto	Descrizione	Prodotto-Fornitore	UM	Quantita'
Valid. consegna (mesi)	Scadenza	Ubicazione	Stato conservazione	
060001-89915	SPESE LEGALI		NR	1.00
			Importo :	570.00
			N Normale - tempera	
<u>Note</u>			<u>Valore consegna</u>	
risarcimento danni				
sentenza 612/14				
<u>Destinatari consegne</u>				
AADPPRDA u.o.c. direzione amministrativa				570.00
<u>Totale Importo :</u>				570.00



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO

D.P.G.R. CAMPANIA N. 12262 del 22/12/94
Cod. Fiscale e P.I.V.A. 01009680628

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

CdC CdR AADPPR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 17 del 22.06.15

OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Benevento n. 612/2014 -
Esecuzione: risarcimento danni al sig. Caruso Gianpaolo.
(€ 570,00) - Provvedimenti.

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 10,00
nella sede del Dipartimento di Prevenzione sita in Benevento alla via P. Mascellaro, n.1

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Dott. Tommaso ZERELLA,

assistito dal Segretario Verbalizzante Dr. Salvatore Pugliese

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOC Direzione Amministrativa, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente responsabile del Servizio avv. Giovanni De Masi, visto il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, Dr. Salvatore Pugliese;

PREMESSO che con nota prot. n. 16858 del 02.02.15, acquisita al protocollo dipartimentale in data 06.02.15, il Dirigente responsabile dell'UOC Affari Legali ha trasmesso a questo Dipartimento la sentenza in oggetto per il seguito di competenza, ovvero per il pagamento del quantum riconosciuto dal Giudice di Pace di Benevento al sig. Caruso Giampaolo a titolo di risarcimento danni;

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 612/2014 con la quale in accoglimento della domanda di parte attrice, si è statuita la condanna di questa ASL e del Comune di Benevento, in solido, al pagamento in favore del sig. Caruso Giampaolo dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni per il sinistro occorsogli, provocato da cani randagi;

ACCERTATO che, sulla scorta di quanto come sopra disposto dal Giudice, l'importo totale da pagare al sig. Caruso Giampaolo è pari ad € 570,00, di cui € 500,00 per sorta di condanna ed € 70,00 per interessi legali calcolati alla data odierna;

CONSIDERATO, in rapporto al disposto vincolo di solidarietà ASL - Comune di Benevento, che è opportuno, al fine di evitare potenziali maggior aggravii per ritardi nel versamento della somma complessivamente dovuta all'avente diritto, disporre il pagamento per l'importo totale indicato in sentenza e, contestualmente, richiedere all'obbligato in solido il versamento della quota del 50% da esso dovuta;

PRESO E DATO ATTO

- che il budget 2015 attribuito alle varie articolazioni è stato caricato sul sistema aziendale "OLIAMM";
- che nell'ambito dello stesso risulta l'Autorizzazione di Spesa n° 17 del 02/01/2015 relativa al provvedimento "DG Delibera Direttore Generale n. 306 del 30.09.2014 riguardante la U.O.C. Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione - CdC AADPPRDA", dell'importo complessivo di € 461.634,00;
- che la predetta Autorizzazione 17/2015 ricomprende a sua volta, alla voce di conto economico 509030201 "Spese legali", l'assegnazione della somma di € 20.000,00 che finanzia la spesa de qua, registrata sul sistema aziendale "OLIAMM" con numerazione 17 sub 3;
- Che la presente spesa è stata caricata sul sistema aziendale "OLIAMM" con numerazione ordine n° 159 del 22.06.15 (allegati sub 2)

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento de quo;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia;

D E T E R M I N A

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:


1. **LIQUIDARE E PAGARE** al sig. CARUSO GIANPAOLO - n. 29.06.1960 a Benevento, codice fiscale CRS GPL 60H29 A783I -, res. a Benevento alla via Nuova Calore, 20, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 612/2014, la complessiva somma di € 570,00, di cui € 500,00 per sorta di condanna ed € 70,00 per interessi legali;
2. **ATTRIBUIRE** contestualmente la complessiva spesa di € 570,00 al Bilancio 2015, alla voce di conto economico esercizio 2015 - Codice 509030201 "Spese Legali", di cui all'Autorizzazione di Spesa n 17 sub:3 del 02/01/2015 - centro di costo AADPPRDA - che presenta sufficienti disponibilità allo scopo;
3. **STABILIRE** che il pagamento di cui al precedente punto 1. avvenga mediante bonifico sul c/c IBAN IT 36N0538715000000000033663 intestato al sig. Caruso Gianpaolo;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- all'U.O. Avvocatura del Comune di Benevento, in uno alla richiesta di corresponsione della quota del 50% da esso dovuta per il disposto vincolo di solidarietà;
- all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, per il seguito di competenza;
- all'UOC Affari Legali, per conoscenza;
- all'UOC Affari Generali ai sensi dell' art 60, comma 6, dell'Atto Aziendale;

5. DICHIARARE la stessa, per l'urgenza di provvedere al pagamento de quo, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Segretario verbalizzante
Dr. Salvatore Pugliese



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione.
Dott. Tommaso Zerella



SI ATTESTA

che la presente **Determinazione Dirigenziale**:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questa A.S.L. Benevento in data 22.06.15;
resterà in pubblicazione, ai sensi di legge, per 15 (quindici) giorni consecutivi.
(art 32 L. 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall'articolo 2, comma 5, L. 26 febbraio 2010, n. 25)

è stata trasmessa;

all'UOC AFFARI GENERALI

con nota prot. n. 90470

del

22-06-15

all'UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

con nota prot. n. 90670

del

22-06-15

all'UOC AFFARI LEGALI

con nota prot. n. 90670

del

22-06-15

al Comune di Benevento

con nota prot. n. 90670

del

22-06-15

Benevento, 22.06.15

Il Responsabile
Dr. Salvatore Pugliese

SI CERTIFICA

che la presente Determinazione è divenuta esecutiva in data I.E., decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art. 60, c. 8, Atto Aziendale), effettuata con Registrazione n. 834 /2015 del 22.06.15

Benevento, 22.06.15

Il Responsabile
Dr. Salvatore Pugliese

La presente copia è conforme all'originale.

Benevento, 22/06/2015

Il Dirigente Responsabile
Avv. Giovanni De Masi



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento

U.O.C. AFFARI LEGALI
Via P. Mascellaro, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824/308276 - 0824308267
Fax 0824/308276 - 0824/308225
caterina.costantini@aslbeneventol.it
alfredo.soricelli@aslbeneventol.it

Protocollo n. 16858

Benevento 12 FEB. 2015

De Masi

ASL BENEVENTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
ACCETTATO
06 FEB. 2015

AL
DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SEDE

p.c.
Gent.mo Avv.
GIANLUCA GRASSO
FAX 0825828667
Ariano Irpino (AV)

Oggetto: Trasmissione sentenza n.612/2014 del Giudice di Pace di Benevento.

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza specificata in oggetto con le comunicazioni del Codice iban del Signor Caruso Giampaolo per il pagamento della sorte capitale e degli interessi.

Distinti saluti.

Il Collaboratore
- Avv. Alfredo Soricelli -

[Signature]

Il Dirigente/Responsabile
- Avv. Caterina Costantini -

[Signature]

V. Domanda attore di pseudo
[Signature]

Città di Benevento

SETTORE LEGALE

Oggetto: Tribunale di Benevento Sentenza n. 612/2014 nel giudizio Giampolo Caruso c/Comune e ASL BN- Richiesta liquidazione 50% da parte dell'ASL , in via di regresso.

Benevento, li 17.7.2015

Prot. N° 61921 del 17/07/15

Spett.le Settore Servizi al Cittadino

SEDE


e.p.c. ASL BN-Dipartimento Prevenzione
Via P. Mascellaro, 1
82100 Benevento

Si trasmette, in allegato, per competenza la richiesta indicata in oggetto, relativa al merito del giudizio, significando che questo Settore ha già provveduto a predisporre scheda per il riconoscimento di debito fuori bilancio per quanto attiene il 50% delle spese legali liquidate in sentenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente Settore Avvocatura
Avv. Vincenzo Catalano

Sig.ra Sorace
20/7/2015





REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento

Azienda Sanitaria Locale
Benevento 1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Via P. Mascellaro, 1 - 82100 Benevento
tommaso.zerella@aslbenevento1.it
Tel 0824 308202 - fax 0824 308294

Centro di Costo DPPRDD
Partita I.V.A. 01009680628

Protocollo n. 95198

PROB. N° 58/15 2007/07/15

Benevento 2 luglio 2015

Allegati N. 3

PEC settorelegale@pec.comunebn.it

Al Comune di Benevento
Settore Legale
c.a. avv. Vincenzo Catalano
Via Annunziata (Pal Mosti)
82100 Benevento

e p.c

PEC segreteria@sindaco@pec.comunebn.it

Al Signor SINDACO
di Benevento

A mezzo fax 308230 (fg.1)

Al Dirigente responsabile
UOC Gestione Economico - Finanziaria
Sede

Oggetto:

Richiesta di liquidazione quota 50% ex sentenza Giudice di Pace di Benevento
n. 612/2014: risarcimento danni di € 570,00 al sig. CARUSO Gianpaolo.

In riferimento all'oggetto, si comunica di aver provveduto direttamente, ed *in toto*, all'esecuzione della sentenza con la quale il Giudice di Pace di Benevento condannava codesto Comune e questa ASL, in solido, al pagamento in favore del sig. Gianpaolo Caruso, a titolo di risarcimento danni, dell'importo indicato in oggetto.

Con la presente, pertanto, si chiede di disporre la liquidazione ed il pagamento in favore di questa ASL della quota del 50% (€ 285,00) che fa carico al Comune per effetto del predetto vincolo di solidarietà.

Si allegano:

1. Determina Dirigenziale n. 17 del 22/06/2015;
2. copia sentenza n. 612/14;
3. Ordini del disposto pagamento all'avente diritto.

La presente è anticipata a mezzo Pec, senza allegati, ed è altresì diretta all'UOC Gestione Economico - Finanziaria per la dovuta conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Direzione Amministrativa
Avv. Giovanni De Masi

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Tommaso Zerella

Dr. Zerella
3.7.15

Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università 10 - Tel 0824/772613 - Fax 0824/326211

E-Mail: servizisocialibn@tin.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE

N. 21

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore Servizi al Cittadino

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Dr. Giuseppe Moschella* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : DIMO s.r.l. Benevento .

Codice Fiscale/Partita IVA : 01003990627

Oggetto della spesa: Pagamento fattura per fornitura alimenti casa di riposo san pasquale benevento .

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : fattura n.37/A dell'1.8.2013-

Epoca della prestazione : luglio 2013

IMPORTO LORDO : € 3.321,45

INTERESSI: € _____ **ACCESSORI :** € _____

ACCESSORI I.V.A. : € 189,40

TOTALE CREDITO : € 3.321,45

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

~~2)~~ Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;


- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

~~5)~~ Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

~~6)~~ che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE: Mancato impegno di spesa richiesto con determina n.932/12.12.2013 con la motivazione "è stata proposta successivamente all'ordinazione della prestazione" e che non veniva riconosciuto validità al rinnovo tacito del contratto. ___

Benevento, 5/11/2014




Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

II DIRIGENTE F.F.
Rag.Emilio PORCARO



CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Determinazione Dirigenziale

Servizi al Cittadino

N. 238 del 15/07/2014

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

OGGETTO: Liquidazione fattura 37/A di € 3.321,45 a DIMO srl. per fornitura delle derrate alimentari occorrenti per la Casa di riposo san pasquale per il mese di aprile 2013. capitolo 2199-intervento 1.10.03.02 .

ALLEGATI:

Data

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Moschella

Relazione:

Premesso che:

-il Comune di Benevento è tenuto per legge a promuovere il benessere dei propri cittadini, attraverso l'erogazione di servizi. Tra questi i servizi occorrenti per gli anziani ricoverati presso la Casa di riposo san Pasquale.

-al fine di non interrompere il servizio presso la suindicata struttura, nelle more della liberalizzazione del servizio e dell'espletamento delle procedure dell'affidamento della fornitura delle derrate alimentari per mesi sei, con atto di giunta Comunale n. 19 del 28/02/2013 è stato deliberato di delegare il Dirigente il IV° settore per tutti gli atti in grado di garantire la continuità del servizio agli anziani ospiti fino all'avvenuta liberalizzazione.

Pertanto, con nota prot. n. 26571 del 26/03/2013 è stata chiesta la disponibilità per la fornitura di generi alimentari alla ditta DIMO srl, già fornitrice gli asili nido comunali.

La stessa con nota prot. n. 27493 del 29/03/2013 ha manifestato la disponibilità alla fornitura rimettendo il listino prezzi dei prodotti da fornire debitamente sottoscritto.

Con la determina n.465/2013 si è provveduto ad affidare direttamente alla Ditta DIMO s.r.l.,sita in Benevento alla Via Avellino 4/6, la fornitura delle derrate alimentari, occorrenti per il funzionamento della Casa di riposo san Pasquale, attraverso le procedure previste dagli articoli 3 , comma 40, articolo 67, commi 1 e 2 e 125 , comma 9 e 10 del Decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. .

VISTA la fattura n. 37/A di € 3.321,45 presentata dalla ditta DIMO a fronte del servizio reso,allegata alla presente facente parte integrante e sostanziale,si ritiene che il credito è divenuto certo,liquido ed esigibile ;

Si propone pertanto di impegnare la somma di € 3.321,45 disponibile nell'ambito dell'intervento 1100302 Cap.2199 e contestualmente liquidare e pagare la somma di € 3.321,45 alla Ditta DIMO srl. Via Avellino,3 Benevento Partita IVA 01003990627 con mandato a mezzo accredito bancario Banca DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO -IBAN= IT 90X 03136 15001 000050101738.
Benevento ,_15 luglio 2014

Il Relatore
Adelò Soreca

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione:

Visto l'articolo 107 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i che disciplina le funzioni dirigenziali.

Visti gli articoli 183 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Vista la relazione di cui sopra e gli atti allegati;

Visto il provvedimento n.401289/2014;

DETERMINA

-di approvare e fare propria la suesposta relazione istruttoria;


-di prendere atto della fattura n. 37/A di € 3.321,45 presentata dalla ditta DIMO a fronte del servizio reso,allegata alla presente facente parte integrante e sostanziale,si ritiene che il credito è divenuto certo,liquido ed esigibile ;

- di impegnare la somma di € 3.321,45 disponibile nell'ambito dell'intervento 1100302. Cap.2199 e contestualmente liquidare e pagare la somma di € 3.321,45 alla Ditta DIMO srl. Via Avellino,3 Benevento Partita IVA 01003990627 con mandato a mezzo accredito bancario Banca DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO -IBAN= IT 90X 03136 15001 000050101738.

Benevento ,_15 luglio 2014

Benevento ,_15 luglio 2014

IL DIRIGENTE
Dr.Giuseppe Moschella



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267 e s.m.i., appone visto di regolarità contabile attestante la seguente copertura finanziaria:

T. F. S. I.	P.E.G.	Articolo	Anno Liq.	Liquidazione N.	Somma Impegnata	Importo Liquidato
1100102	2199	000			3.321,45	3.321,45

Benevento,

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse
Economiche

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

N° _____ Reg. Pubbl. del _____

L'Incaricato

DIMO S.R.L.
VIA AVELLINO, 3/5/7
82100 BENEVENTO
P. IVA: 01003990627

Spett.le
COMUNE DI BENEVENTO
SETT. SERVIZI SOCIALI
VALE DELL' UNIVERSITA'
82100 BENEVENTO
P. IVA : 00074270620

FATTURA N. 37/A DEL 01/08/2013

IMPONIB. 4% IMPONIB. 10% IMPONIB. 21%

FORNITURA CASA DI RIPOSO

"S.PASQUALE", MESE DI LUGLIO 2013,

BOLLE N. 326-327-328-331-337-338-339-

342-346-347-348-349-352-354-355-356-357-359-360-361-362-363-364

DEL 01-03-08-10-15-17-22-24-29-31/07/13 1.797,81 1.147,57 158,53

I.V.A. 71,91 114,76 32,87

TOTALE 1.869,72 1.262,33 189,40

TOTALE FATTURA € 3.321,45

PAGAMENTO : BONIFICO BANCARIO

Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DIMO S.R.L.

Via Avellino, 3/5/7 - Tel. 0824.311732
82100 BENEVENTO
C.F. e P. Iva 01003990627

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe MOSCHELLA



Benevento, li _____

[Signature]
IL DIRIGENTE
 Dott. Giuseppe MOSCHELLA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30728926	del	28/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141538224711		

Spett.le DIMO SRL
 serviziociali@pec.comunebn.it

Spett.le COMUNE DI BENEVENTO POLIZIA MUNICIPALE
 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
 polizia municipale@pec.comunebn.it

Impresa	DIMO SRL				
Sede legale	VIA AVELLINO 3/5/7 82100 BENEVENTO (BN)				
Sede operativa/Ind attività	VIA AVELLINO 3/5/7 82100 BENEVENTO (BN)				
Codice Fiscale	01003990627	e-mail	servizisocialibn@tin.it	e-mail PEC	servizisociali@pec.comunebn.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	FORNITURA ALIMENTI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di BENEVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3755898
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/07/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIUSEPPINA	


<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di BENEVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1102331652
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2014	
Il responsabile del procedimento CARUSO GIANFRANCO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 09/07/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
CARUSO GIANFRANCO





COMUNE DI BENEVENTO

Ricevuta

Protocollo 2014 /0090664 /U del 06/11/2014 Ore 10,38

Rif. Esterno

Rif. Interno 2014 /0000000 /

Oggetto: trasmissione scheda rilevazione partite debitoria ditta dimo

Corrispondenti:

SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE RISORSE ECONOMICHE
ASSESSORE ALLE FINANZE

Settori:

Settore	Data Assegnazione	Stato
Segreteria Generale	06/11/2014	Presso il Settore
Gestione Economica	06/11/2014	Presso il Settore
Servizi al Cittadino	06/11/2014	Presso il Settore

Uffici:

Ufficio	Data Assegnazione	Stato
Programm., Bilancio e Rendicontazione	20/01/2015	Presso l'Ufficio

Operatori:


Operatore	Data Assegnazione	Stato
FUSCO/MARIA	11/11/2014	Presso l'Operatore
ANNECCHIARICO/ELVIRA	20/01/2015	Presso l'Operatore

Benevento, 06/11/2014

Il Responsabile

*debutte in date
20/1/2015
con ricorso
post finans*

Città di Benevento



Settore Servizi al Cittadino
Viale dell'Università, 10 - Tel: 0824772610 - Fax 0824326211
E-Mail : servizisocialibn@nn.it

Benevento, 4 novembre 2014

Al Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

Dirigente Settore Gestione
Risorse Economiche
Servizio Economato

e.p.c. All'Assessore alle Finanze
Dr. Francesco Coppola
LORO SEDI

CITTA' DI BENEVENTO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SEZIONE REGISTRAZIONE
06 NOV. 2014
PROTOCOLLO INTERNO N. 90664

OGGETTO: Trasmissione scheda rilevazione partite debitoria Ditta DIMO.

Si trasmette, in allegato la scheda di rilevazione della partita debitoria relativa alla ditta Dimo di Benevento.

Distinti saluti.

p. II DIRIGENTE
Dr. Salvatore Forgione



Città di Benevento

Settore Finanze

Via Annunziata (palazzo Mosti) - Fax 0824712264

Forcell

*con e dell
21-10/15*

BENEVENTO 8 SETTEMBRE 2014

AL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO

SEDE

f

OGGETTO: Restituzione determina n.238/2014

Si restituisce la determina in oggetto indicato, con la seguente motivazione:

- MANCA IMPEGNO -

Distinti Saluti



Il Dirigente Settore Finanze Reggente
- Emilio Porcaro -

Emilio Porcaro

Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università 10 Tel. 0824/772615 Fax 0824/326211

E-Mail: serviziocialibn@tin.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE

N. 3

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore Servizi al Cittadino

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Dr. Giuseppe Moschella* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : FIORETTI Vincenzo e FIORETTI Maria Celeste.

Oggetto della spesa: Pagamento risarcimento danno non patrimoniale ,ricorso accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in favore di Fioretti Vincenzo e Fioretti Maria Celeste.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Ricorso n.4378/5 R.G.al Tar Campania Napoli Sentenza n.4358/15 rg.prov.coll.

Epoca della prestazione : 5.5.2009.

IMPORTO LORDO : € 19.683,61


INTERESSI: € ACCESSORI : € 2.159,74

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO : € ~~19.683,61~~ 21.843,35

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1)-Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:



2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- a) ~~sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;~~
- b) ~~copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;~~
- c) ~~Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;~~
- d) ~~procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;~~
- e) ~~acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.~~

~~a) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.~~

~~b) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.~~

NOTE:

Benevento, 15/11/2015

Il Dirigente
Dr. Giuseppe MOSCHELLA



Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

Il DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO



Città di Benevento

SETTORE AVVOCATURA
Servizio Contenzioso Amministrativo

Via Annunziata pal Mosti tel:0824/772304 fax:50314

And. G. ...
23/9/2015

OGGETTO : Ricorso n. 4378/15 R.G. al TAR CAMPANIA Napoli proposto da Vincenzo FIORETTI e Maria Celeste FIORETTI c/ Comune di Benevento – Trasmissione sentenza n. 4358/15 reg.prov.coll. -

Prot. n. 75118/14

Benevento, 22/9/2015

PROT. N° 78646 da 24/9/15

23 SET 2015

AL SETTORE
SERVIZIO AL CITTADINO
- Cimiteriali-
SEDE

Si trasmette ,in allegato per quanto di Vs. competenza ,copia della nota a firma del difensore dell'Ente avv. Francesco ALTIERI assunta al prot. com.le cori il n. 75118 in data 9/9/2015, in uno alla sentenza n. 4358/15 , con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania , sez.VII ,pronunciando sul ricorso; lo accoglie come da motivazione e , per l'effetto condanna il Comune di Benevento a pagare in favore dei ricorrenti la somma di €. 19.683,61, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, condanna altresì il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti,liquidate in complessivi €. 2.000,00 ,oltre IVA e CPA e accessori come per legge.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Settore Avvocatura
Avv. Vincenzo CATALANO





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2014, proposto da Vincenzo Fioretti e Maria Celeste Fioretti, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Sandrucci, con domicilio eletto presso l'avvocato Giulio Russiello in Napoli, corso Secondigliano, n. 230;

contro

il Comune di Benevento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Altieri, con domicilio eletto presso l'avvocato Pasquale Frisina in Napoli, Centro Direzionale Is. G1;

per il risarcimento

del danno ingiusto conseguente all'annullamento dichiarato con sentenza del TAR Campania, Napoli, VII sezione n. 24556/2014: 1) della determina dirigenziale n. 853/2009; 2) della determina dirigenziale n. 1094 del 18.8.2009; 3) della delibera di Giunta comunale n. 39 del 15.2.2000; 4) del silenzio inadempimento consolidatosi sull'istanza di voltura della concessione sul lotto cimiteriale n. 104.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti, attuali titolari della concessione del suolo cimiteriale contraddistinto con il n. 104 in forza della determina n. 170 del 17.6.2014, adottata dall'amministrazione resistente in esecuzione della sentenza n. 2456 del 6.2.2014 di questa Sezione, chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'attività amministrativa illegittima posta in essere dal Comune di Benevento.

2. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la responsabilità della P.A. resistente sia per l'attività provvedimentale illegittima che per il silenzio rifiuto opposto alle loro reiterate istanze di voltura della concessione cimiteriale sarebbe stata acclarata dalla sentenza n. 2456/2014 di questa Sezione che in accoglimento del ricorso proposto dai sigg.ri Fioretti ha annullato i provvedimenti impugnati e dichiarato l'obbligo del Comune di Benevento di provvedere sull'istanza diffida del 4.5.2009.

2.1. Con riguardo ai danni patrimoniali subiti i ricorrenti hanno depositato la fattura emessa dal legale che li ha assistiti nel giudizio davanti al TAR Campania (pari a euro 8.983,61) e il preventivo della società che si occuperà della traslazione delle salme dei propri cari presso il suolo cimiteriale 104 (pari a euro 700,00) quantificando il danno non patrimoniale, consistente nella lesione psichica subita a causa della privazione del luogo fisico di incontro con i propri defunti e della memoria familiare, in euro 10.000,00 per ciascuno di loro e il danno da ritardo

derivante dall'intervenuta voltura della concessione con cinque anni di ritardo rispetto alle istanze presentate, in euro 5.000, 00 per ciascuno.

3. Il Comune di Benevento, costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 18.6.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

6. Occorre premettere che con ordinanza n. 83 del 7.4.2009, il Dirigente del IV Settore del Comune di Benevento aveva ordinato a Fioretti Vincenzo (nella qualità di erede) l'esumazione decennale delle salme inumate nel lotto n. 104 del cimitero monumentale, appartenenti a Miele Serafini Anna e a Miele Maria Giuseppina, rispettivamente nonna e madre dei ricorrenti sul presupposto della persistente occupazione abusiva del predetto lotto.

6.1. Il ricorrente Vincenzo Fioretti, in data 5.5.2009, aveva notificato atto di invito e diffida con cui contestava l'affermata occupazione abusiva del lotto n. 104, e, contestualmente, chiedeva la voltura della concessione inerente tale lotto in favore suo e della sorella Maria Celeste, quali eredi della famiglia Miele (a sua volta erede dell'originario titolare, Nicola Alvano che aveva acquistato il lotto in data 8.10.1898, come risultante da dichiarazione allegata ai registri cimiteriali del Comune di Benevento e come confermato in epoca più recente dalla delibera di G.M. n. 39 del 15.2.2000, nel cui allegato A il lotto n. 104 è indicato come in concessione perpetua a Nicola Alvano).

6.2. Ciononostante con determina n. 853 in data 17.6.2009, il Comune resistente aveva assegnato il citato lotto a Margherita Belperio, che aveva fatto domanda di assegnazione di un lotto cimiteriale, sul presupposto che lo stesso non fosse interessato da ricorsi e, a seguito del decesso di quest'ultima, il suolo era stato

assegnato agli eredi di costei, con determina dirigenziale n. 1094 del 18.8.2009 anche questa – come la determina n. 853/2009 – mai comunicata agli attuali ricorrenti.

6.3. Con ricorso recante il numero R.G. n. 7396/2009 i ricorrenti avevano, quindi impugnato i predetti atti davanti a questa Sezione che con la sentenza n. ~~2456/2014~~ lo ha accolto annullando gli atti gravati e dichiarando l'obbligo del Comune resistente di pronunciarsi sull'istanza di voltura del 5.5.2009.

6.3.1. La Sezione ha ritenuto la concessione nel cimitero monumentale dell'8.10.1898, rilasciata a Nicola Alvano per 8 mq. (particella 89) come concessione "a titolo perpetuo" e come tale non incisa dal sopravvenuto art. 92 del D.P.R. 285/1990, poiché la predetta disposizione non impone che le preesistenti concessioni perpetue vengano ricondotte a concessioni a tempo determinato e, in ogni caso, quand'anche una tale trasformazione si volesse ipotizzare, il termine di novantanove anni che si dovrebbe applicare non potrebbe che decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

6.3.2. La Sezione ha, quindi, ritenuto che il Comune di Benevento non avrebbe potuto incidere sul titolo concessorio se non con un formale provvedimento di secondo grado mai adottato e che lo stesso non potrebbe considerarsi venuto meno a causa del mancato riscontro da parte dei ricorrenti alla pubblicazione dell'avviso volto a dare esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15.2.2009, delibera peraltro già annullata da questo T.A.R. con la sentenza n. 7422 del 20.5.2010.

6.3.2. Oltre all'annullamento delle determinazioni dirigenziali impugnate questo Tribunale ha anche ritenuto fondata la domanda con la quale è stato chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di voltura a proprio nome della concessione cimiteriale sul lotto n. 104 con conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere nel termine fissato dall'art. 117

8.2000 comma 2, c.p.a. adottando un provvedimento espresso e motivato (positivo o
attua negativo che sia) nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della
sentenza.

7. Tanto premesso, il Collegio ritiene che dalla narrativa e dalle affermazioni
contenute nella citata pronuncia, passata in giudicato, emerge chiaramente

l'illegittimità dell'attività amministrativa del Comune resistente sotto un duplice
profilo: da un lato per l'omessa adozione di un provvedimento espresso (positivo o
negativo) sull'istanza di voltura della concessione cimiteriale, presentata da
Vincenzo Fioretti sin dal 5.5.2009, e dall'altro, per l'adozione, nonostante la detta
istanza e successivamente la pendenza del ricorso, di una serie di atti volti ad
assegnare a terzi il citato lotto 104.

7.1. Peraltro, proprio alla luce della rammentata pronuncia, appare anche evidente
la responsabilità colposa dell'amministrazione resistente che, nonostante (si
ribadisce) la presentazione di un'istanza di voltura della concessione cimiteriale e la
disponibilità della documentazione atta a dimostrare la natura originariamente
perpetua del titolo e la sua spettanza ai ricorrenti, quali eredi dell'iniziale
concessionario, ha ritenuto di adottare ulteriori provvedimenti atti a privare i
ricorrenti della disponibilità del lotto, a obbligarli all'esumazione dei defunti ivi
seppelliti al fine di assegnare la detta area a terzi, senza neanche notiziare i sigg.ri
Fioretti, nonostante la pendenza della domanda di voltura e l'esistenza di una
diffida concernente proprio il rammentato lotto.

8. Ciò posto, il Collegio ritiene provate entrambe le voci di danno patrimoniale
richieste dai ricorrenti, consistenti nelle spese legali sostenute per impugnare i
provvedimenti comunali volti a privarli della titolarità del lotto n. 104 e per far
accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
voltura presentata il 5.5.2009, nonché nelle spese per trasportare e seppellire i

propri defunti nel detto lotto, a seguito della voltura in loro favore della concessione.

8.1. Si tratta, infatti, di voci comprovate dalla produzione della relativa documentazione (fattura del legale e della società che si occupa di traslazione di salme) e solo genericamente contestate dal Comune resistente.

~~In particolare secondo la prospettazione del Comune di Benevento le spese legali non sarebbero dovute in considerazione della compensazione delle spese processuali disposta dalla sentenza n.2654/2014, circostanza del tutto irrilevante ai fini del presente procedimento in considerazione del comportamento colposo della P.A. accertato proprio con la citata pronuncia che, peraltro, non si è occupata di alcun profilo risarcitorio. (Altro è infatti il regime processuale delle spese fra i litiganti, altra è la valutazione di tale esborso sotto il profilo della riconosciuta risarcibilità).~~

8.2. Sulla scorta delle predette argomentazioni il Comune deve, pertanto, essere condannato a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 8.983,61 e di euro 700,00, a titolo di danni patrimoniali.

9. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale il Collegio osserva che lo stesso deve necessariamente essere provato. Non può, infatti, in astratto escludersi la risarcibilità dei danni conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso, che derivino da una condotta dolosa o colposa posta in essere da terzi (C. Cost., 11 luglio 2003 n. 233), ai sensi della previsione dell'art. 2059 c.c.: tuttavia, nella fattispecie in esame, non vi è nessuna prova dei danni sofferti dai ricorrenti, né della loro riconducibilità al valore indicato del resto "forfettariamente".

9.1. Ne discende, quindi, che la domanda risarcitoria deve essere respinta quanto alla detta voce di danno.

10. Il Collegio ritiene, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento per il danno da ritardo subito dai ricorrenti.

10.1. Dalla narrativa in fatto emerge che i ricorrenti si sono tempestivamente attivati successivamente all'ordinanza n. 853/2009 con la quale il Comune resistente ha ordinato l'esumazione dei resti dei defunti seppelliti nel lotto n. 104

per ottenere la voltura del titolo concessorio in loro favore, in qualità di eredi dell'originario concessionario. Si evince, inoltre, che i ricorrenti hanno anche tempestivamente attivato i rimedi previsti dall'ordinamento per fare accertare l'inerzia serbata dalla pubblica amministrazione sulla rammentata istanza, nonché per contrastare i provvedimenti successivamente assunti e lesivi della loro posizione giuridica, tanto è vero che la sentenza n. 2654/2014 di questa Sezione ha accolto entrambe le domande proposte, annullando gli atti gravati e dichiarando l'obbligo del Comune di Benevento di pronunciarsi espressamente sulla istanza di voltura presentata dal sig. Vincenzo Fioretti il 5.5.2009.

10.2. Orbene solo con la determina n. 170 del 17.6.2014, successiva alla notifica della rammentata sentenza, il Comune di Benevento ha provveduto alla voltura della concessione cimiteriale in favore dei ricorrenti.

10.3. Ne discende, quindi, la fondatezza della domanda di risarcimento per danno da ritardo azionata dai ricorrenti.

10.4. Occorre, al riguardo, rammentare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale "la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, sancita dall'art. 30, comma 3, c.p.a., è cognitiva dei principi già contenuti nell'art. 1227, comma 2, c.c.: di conseguenza, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale costituisce, condotta evitabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con la ordinaria diligenza,

non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile" (Consiglio di Stato Sez. V, 09-10-2013, n. 4698).

10.5. Nel caso di specie è, invece, stato dimostrato che i ricorrenti si sono attivati con i mezzi a loro disposizione per evitare i danni conseguenti alla mancata pronuncia dell'amministrazione sulla loro istanza di voltura e che l'adozione di tale ultimo atto ad oltre 5 anni di distanza dalla presentazione della domanda, e solo dopo una sentenza di questo Tribunale, ha determinato per i sigg.ri Fioretti danni consistenti nell'aver dovuto affrontare un giudizio e nell'aver perso nel frattempo la disponibilità del lotto cimiteriale con conseguente necessità di traslare altrove le salme dei propri cari, di reperire altro luogo ove inumarle e di aver dovuto seppellire in altro luogo anche il padre deceduto nelle more del contenzioso, tutti pregiudizi che avrebbero potuto essere evitati in presenza di una tempestiva decisione sulla domanda di voltura.

10.6. Ad avviso del Collegio appare congrua anche la determinazione del *quantum* di tale voce di danno, pari a euro 5.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, in ragione di euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

11. In conclusione la domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente l'amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 19.683,61, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento a pagare in favore

dei ricorrenti la somma di euro 19.683,61, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Altieri
82100 Benevento - Via Pacevecchia 5
Cell. 3392063468 - Tel/Fax 0824. 041477
E mail: altieri.f@libero.it PEC: avvfrancescoaltieri@puntopec.it

Benevento, 09 settembre 2015

Citta' di Benevento

Prot. 2015/0075118 Ingresso
del 09/09/2015

Mitt.: STUDIO LEGALE AVV.FRANK

Spett.le

Comune di Benevento

Via Annunziata - Palazzo Mosti
Settore Legale e Contenzioso
82100 - Benevento

Oggetto: Comune di Benevento (resistente) c/ Fioretti Vincenzo e Fioretti Maria Celeste (ricorrente) R.G. n. 6533/2014 - TAR Campania - Napoli, sez. VII.

Spett.le Comune di Benevento,

con riferimento al procedimento in oggetto specificato, con la presente, Vi comunico che in data 08.09.2015, il TAR Campania - Napoli sezione 7 ha provveduto alla notifica dell'avviso di pubblicazione della sentenza n. 4378/2015, sentenza che ha definito il giudizio di primo grado e che allego in copia alla presente. Orbene, con la predetta sentenza i Giudici amministrativi hanno accolto parzialmente il ricorso proposto dai Fioretti, condannando il Vostro spett.le Ente al pagamento del solo danno patrimoniale per un ammontare di euro 19.683,61, oltre interessi di legge, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00. Nel contempo, i Giudici amministrativi hanno respinto la domanda risarcitoria riferita al danno non patrimoniale. Vi preciso, infatti, che i ricorrenti, con il ricorso introduttivo del giudizio, ebbero a richiedere il risarcimento del danno per complessivi euro 39.683,61, pertanto, il TAR Campania - Napoli, con la sentenza innanzi indicata, ha avuto modo di accertare e dichiarare il predetto risarcimento, abbattendo le somme richieste da controparte di oltre il 50%. Da ultimo, Vi rammento che qualora il Vostro Ente volesse procedere alla impugnazione della sentenza innanzi citata dovrà attivarsi, nei termini di legge, a mezzo di altro difensore abilitato alla rappresentanza innanzi alle Giurisdizioni superiori. Nell'ipotesi in

Copia di
di Roma
22/9/15

M. *[Signature]*
10.9.15

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Altieri

82100 Benevento - Via Pacevecchia 5

Cell. 3392063468 - Tel/Fax 0824. 041477

E mail: altieri.f@libero.it PEC: avvfrancescoaltieri@puntopec.it

cui, invece, il Vostro Ente volesse procedere al pagamento di quanto stabilito in sentenza, sarà Vostra cura darmene notizia, in tempi brevi, al fine di consentirmi di richiedere alla Collega che rappresenta controparte il riepilogo delle relative spettanze.

Ciò posto, sempre con la presente, Vi ricordo che, ad oggi, nonostante l'emissione di regolare fattura elettronica relativa all'acconto richiesto dal sottoscritto difensore per € 1000,00, il Vostro Ente non ha ancora provveduto al relativo pagamento.

A tal fine, si chiede di voler effettuare il predetto pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intrattenuto con la Banca Popolare di Novara agenzia di San Giorgio del Sannio, alle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN: IT19E0503475440000000001277.


Per quel che concerne, invece, il saldo delle residue competenze legali del sottoscritto seguirà ulteriore richiesta con relativa fattura elettronica.

Nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario, l'occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

Si allega alla presente:

- Copia sentenza n. 4378/2015 del 07.09.2015 ed avviso di pubblicazione della stessa del 08.09.2015.

Avv. Francesco Altieri



al 31/12/2015

Calcolo interessi

BUONICCONTI VINCENZO e MARIACRISTINA

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Seegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet **G+** **25** MI piace **268**

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo


RIEPILOGO DATI	
Data iniziale:	05-05-2009
Data finale:	31-12-2015
Capitale iniziale:	€ 19.683,00 pari a L.38.111.502
Nessuna capitalizzazione degli interessi	
Metodo di calcolo:	Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo, e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).



Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
05-05-2009	31-12-2009	3%	240	€ 19.683,00	€ 388,27
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 19.683,00	€ 196,83
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 19.683,00	€ 295,25
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 19.683,00	€ 492,08
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 19.683,00	€ 492,08
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 19.683,00	€ 196,83
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 19.683,00	€ 98,42
Totale interessi (S.E.O.):					€ 2.159,74 pari a L.4.181.835
Capitale+Interessi (S.E.O.):					€ 21.842,74 pari a L.42.293.437

NUOVO CALCOLO STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE



Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università, 10 - Tel. 0824772610 - Fax 0824326211

E-Mail: servizisocialibn@tin.it

CITTA' DI BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

25 NOV 2015

Prot. N. 109345

Al Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

Dirigente Settore Gestione
Risorse Economiche

e, p.c. All'Assessore alle Finanze
Dr. Francesco Coppola
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione scheda rilevazione partita debitoria Fioretti Vincenzo e Fioretti Maria Cristina. Sentenza n. 4358/2015.

Si comunica che con nota n. 79446/Du/22/9/15 il Settore Avvocatura ha comunicato che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. VII ha condannato il Comune di Benevento a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 19.683,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Si trasmette, pertanto in allegato, la scheda di rilevazione della partita debitoria di competenza del Comune di Benevento.

Distinti saluti.

p. IL DIRIGENTE
Dr. Salvatore Forgione



Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università, 10 - Tel. 0824/772615 - Fax 0824/326211

E-Mail servizisocialibn@tin.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE

N. _____

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore Servizi al Cittadino

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Dr. Giuseppe Moschella* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : FIORETTI Vincenzo e FIORETTI Maria Celeste.

Oggetto della spesa: Pagamento risarcimento danno non patrimoniale ,ricorso accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in favore di Fioretti Vincenzo e Fioretti Maria Celeste.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Ricorso n.4378/5 R.G.al Tar Campania Napoli Sentenza n.4358/15 rg.prov.coll.

Epoca della prestazione : 5.5.2009.

IMPORTO LORDO : € 19.683,61

INTERESSI: € ACCESSORI : € 2.159,74

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO : € ~~19.683,61~~ 21.843,35

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1.)-Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

~~a)~~ sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

~~b)~~ copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

~~c)~~ Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

~~d)~~ procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

~~e)~~ acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

~~f)~~ Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

~~g)~~ che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento, 15/04/2015

Il Dirigente
Dr. Giuseppe MOSCHELLA



Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

Il DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO

Città di Benevento

SETTORE AVVOCATURA
Servizio Contenzioso Amministrativo

Via Annunziata - pal. Mosti - tel: 0824/772304 - fax: 50314

And. Caracciolo / Sciscione
Teodoro
13/9/2015

OGGETTO : Ricorso n. 4378/15 R.G. al TAR CAMPANIA Napoli proposto da Vincenzo FIORETTI e Maria Celeste FIORETTI c/ Comune di Benevento - Trasmissione sentenza n. 4358/15 reg. prov. coll. -

Prot. n. 75118/14

Benevento, 22/9/2015

PROT. N° 75118 da 24/9/15

23 SET 2015

AL SETTORE
SERVI AL CITTADINO
- Cimiteriali-
SEDE

Si trasmette, in allegato per quanto di Vs. competenza, copia della nota a firma del difensore dell'Ente avv. Francesco ALTIERI assunta al prot. com. le con il n. 75118 in data 9/9/2015, in uno alla sentenza n. 4358/15, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. VII, pronunciando sul ricorso; lo accoglie come da motivazione e, per l'effetto condanna il Comune di Benevento a pagare in favore dei ricorrenti la somma di €. 19.683,61, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, condanna altresì il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre IVA e CPA e accessori come per legge.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Settore Avvocatura
Avv. Vincenzo CATALANO





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2014, proposto da Vincenzo Fioretti e Maria Celeste Fioretti, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Sandrucci, con domicilio eletto presso l'avvocato Giulio Russiello in Napoli, corso Secondigliano, n. 230;

contro

il Comune di Benevento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Altieri, con domicilio eletto presso l'avvocato Pasquale Frisina in Napoli, Centro Direzionale Is. G1;

per il risarcimento

del danno ingiusto conseguente all'annullamento dichiarato con sentenza del TAR Campania, Napoli, VII sezione n.24556/2014: 1) della determina dirigenziale n.853/2009; 2) della determina dirigenziale n. 1094 del 18.8.2009; 3) della delibera di Giunta comunale n. 39 del 15.2.2000; 4) del silenzio inadempimento consolidatosi sull'istanza di voltura della concessione sul lotto cimiteriale n. 104.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti, attuali titolari della concessione del suolo cimiteriale contraddistinto con il n. 104 in forza della determina n. 170 del 17.6.2014, adottata dall'amministrazione resistente in esecuzione della sentenza n. 2456 del 6.2.2014 di questa Sezione, chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'attività amministrativa illegittima posta in essere dal Comune di Benevento.
2. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la responsabilità della P.A. resistente sia per l'attività provvedimentale illegittima che per il silenzio rifiuto opposto alle loro reiterate istanze di voltura della concessione cimiteriale sarebbe stata acclarata dalla sentenza n. 2456/2014 di questa Sezione che in accoglimento del ricorso proposto dai sigg.ri Fioretti ha annullato i provvedimenti impugnati e dichiarato l'obbligo del Comune di Benevento di provvedere sull'istanza diffida del 4.5.2009.
 - 2.1. Con riguardo ai danni patrimoniali subiti i ricorrenti hanno depositato la fattura emessa dal legale che li ha assistiti nel giudizio davanti al TAR Campania (pari a euro 8.983,61) e il preventivo della società che si occuperà della traslazione delle salme dei propri cari presso il suolo cimiteriale 104 (pari a euro 700,00) quantificando il danno non patrimoniale, consistente nella lesione psichica subita a causa della privazione del luogo fisico di incontro con i propri defunti e della memoria familiare, in euro 10.000,00 per ciascuno di loro e il danno da ritardo.

derivante dall'intervenuta voltura della concessione con cinque anni di ritardo rispetto alle istanze presentate, in euro 5.000, 00 per ciascuno.

3. Il Comune di Benevento, costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 18.6.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

6. Occorre premettere che con ordinanza n. 83 del 7.4.2009, il Dirigente del IV Settore del Comune di Benevento aveva ordinato a Fioretti Vincenzo (nella qualità di erede) l'esumazione decennale delle salme inumate nel lotto n. 104 del cimitero monumentale, appartenenti a Miele Serafini Anna e a Miele Maria Giuseppina, rispettivamente nonna e madre dei ricorrenti sul presupposto della persistente occupazione abusiva del predetto lotto.

6.1. Il ricorrente Vincenzo Fioretti, in data 5.5.2009, aveva notificato atto di invito e diffida con cui contestava l'affermata occupazione abusiva del lotto n. 104, e, contestualmente, chiedeva la voltura della concessione inerente tale lotto in favore

suo e della sorella Maria Celeste, quali eredi della famiglia Miele (a sua volta erede dell'originario titolare, Nicola Alvano che aveva acquistato il lotto in data 8.10.1898, come risultante da dichiarazione allegata ai registri cimiteriali del Comune di Benevento e come confermato in epoca più recente dalla delibera di G.M. n. 39 del 15.2.2000, nel cui allegato A il lotto n. 104 è indicato come in concessione perpetua a Nicola Alvano).

6.2. Ciononostante con determina n. 853 in data 17.6.2009, il Comune resistente aveva assegnato il citato lotto a Margherita Belperio, che aveva fatto domanda di assegnazione di un lotto cimiteriale, sul presupposto che lo stesso non fosse interessato da ricorsi e, a seguito del decesso di quest'ultima, il suolo era stato

assegnato agli eredi di costei, con determina dirigenziale n. 1094 del 18.8.2009 anche questa – come la determina n. 853/2009 – mai comunicata agli attuali ricorrenti.

6.3. Con ricorso recante il numero R.G. n. 7396/2009 i ricorrenti avevano, quindi impugnato i predetti atti davanti a questa Sezione che con la sentenza n. 2456/2014 lo ha accolto annullando gli atti gravati e dichiarando l'obbligo del Comune resistente di pronunciarsi sull'istanza di voltura del 5.5.2009.

6.3.1. La Sezione ha ritenuto la concessione nel cimitero monumentale dell'8.10.1898, rilasciata a Nicola Alvano per 8 mq. (particella 89) come concessione "a titolo perpetuo" e come tale non incisa dal sopravvenuto art. 92 del D.P.R. 285/1990, poiché la predetta disposizione non impone che le preesistenti concessioni perpetue vengano ricondotte a concessioni a tempo determinato e, in ogni caso, quand'anche una tale trasformazione si volesse ipotizzare, il termine di novantanove anni che si dovrebbe applicare non potrebbe che decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

6.3.2. La Sezione ha, quindi, ritenuto che il Comune di Benevento non avrebbe potuto incidere sul titolo concessorio se non con un formale provvedimento di secondo grado mai adottato e che lo stesso non potrebbe considerarsi venuto meno a causa del mancato riscontro da parte dei ricorrenti alla pubblicazione dell'avviso volto a dare esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15.2.2009, delibera peraltro già annullata da questo T.A.R. con la sentenza n. 7422 del 20.5.2010.

6.3.2. Oltre all'annullamento delle determinazioni dirigenziali impugnate questo Tribunale ha anche ritenuto fondata la domanda con la quale è stato chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di voltura a proprio nome della concessione cimiteriale sul lotto n. 104 con conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere nel termine fissato dall'art. 117

8.2009 comma 2, c.p.a. adottando un provvedimento espresso e motivato (positivo o
attua negativo che sia) nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della
sentenza.

7. Tanto premesso, il Collegio ritiene che dalla narrativa e dalle affermazioni
contenute nella citata pronuncia, passata in giudicato, emerge chiaramente
l'illegittimità dell'attività amministrativa del Comune resistente sotto un duplice
profilo: da un lato per l'omessa adozione di un provvedimento espresso (positivo o
negativo) sull'istanza di voltura della concessione cimiteriale, presentata da
Vincenzo Fioretti sin dal 5.5.2009, e dall'altro, per l'adozione, nonostante la detta
istanza e successivamente la pendenza del ricorso, di una serie di atti volti ad
assegnare a terzi il citato lotto 104.

7.1. Peraltro, proprio alla luce della rammentata pronuncia, appare anche evidente
la responsabilità colposa dell'amministrazione resistente che, nonostante (si
ribadisce) la presentazione di un'istanza di voltura della concessione cimiteriale e la
disponibilità della documentazione atta a dimostrare la natura originariamente
perpetua del titolo e la sua spettanza ai ricorrenti, quali eredi dell'iniziale
concessionario, ha ritenuto di adottare ulteriori provvedimenti atti a privare i
ricorrenti della disponibilità del lotto, a obbligarli all'esumazione dei defunti ivi
seppelliti al fine di assegnare la detta area a terzi, senza neanche notificare i sigg.ri
Fioretti, nonostante la pendenza della domanda di voltura e l'esistenza di una
diffida concernente proprio il rammentato lotto.

8. Ciò posto, il Collegio ritiene provate entrambe le voci di danno patrimoniale
richieste dai ricorrenti, consistenti nelle spese legali sostenute per impugnare i
provvedimenti comunali volti a privarli della titolarità del lotto n. 104 e per far
accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
voltura presentata il 5.5.2009, nonché nelle spese per trasportare e seppellire i

propri defunti nel detto lotto, a seguito della voltura in loro favore della concessione.

8.1. Si tratta, infatti, di voci comprovate dalla produzione della relativa documentazione (fattura del legale e della società che si occupa di traslazione di salme) e solo genericamente contestate dal Comune resistente.

In particolare secondo la prospettazione del Comune di Benevento le spese legali non sarebbero dovute in considerazione della compensazione delle spese processuali disposta dalla sentenza n.2654/2014, circostanza del tutto irrilevante ai fini del presente procedimento in considerazione del comportamento colposo della P.A. accertato proprio con la citata pronuncia che, peraltro, non si è occupata di alcun profilo risarcitorio. (Altro è infatti il regime processuale delle spese fra i litiganti, altra è la valutazione di tale esborso sotto il profilo della riconosciuta risarcibilità).

8.2. Sulla scorta delle predette argomentazioni il Comune deve, pertanto, essere condannato a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 8.983,61 e di euro 700,00, a titolo di danni patrimoniali.

9. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale il

Collegio osserva che lo stesso deve necessariamente essere provato. Non può infatti, in astratto escludersi la risarcibilità dei danni conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso, che derivino da una condotta dolosa o colposa posta in essere da terzi (C. Cost., 11 luglio 2003 n. 233), ai sensi della previsione dell'art. 2059 c.c.: tuttavia, nella fattispecie in esame, non vi è nessuna prova dei danni sofferti dai ricorrenti, né della loro riconducibilità al valore indicato del resto "forfettariamente".

9.1. Ne discende, quindi, che la domanda risarcitoria deve essere respinta quanto alla detta voce di danno.

10. Il Collegio ritiene, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento per il danno da ritardo subito dai ricorrenti.

10.1. Dalla narrativa in fatto emerge che i ricorrenti si sono tempestivamente attivati successivamente all'ordinanza n. 853/2009 con la quale il Comune resistente ha ordinato l'esumazione dei resti dei defunti seppelliti nel lotto n. 104

per ottenere la voltura del titolo concessorio in loro favore, in qualità di eredi dell'originario concessionario. Si evince, inoltre, che i ricorrenti hanno anche tempestivamente attivato i rimedi previsti dall'ordinamento per fare accertare l'inerzia serbata dalla pubblica amministrazione sulla rammentata istanza, nonché per contrastare i provvedimenti successivamente assunti e lesivi della loro posizione giuridica, tanto è vero che la sentenza n. 2654/2014 di questa Sezione ha accolto entrambe le domande proposte, annullando gli atti gravati e dichiarando l'obbligo del Comune di Benevento di pronunciarsi espressamente sulla istanza di voltura presentata dal sig. Vincenzo Fioretti il 5.5.2009.

10.2. Orbene solo con la determina n. 170 del 17.6.2014, successiva alla notifica della rammentata sentenza, il Comune di Benevento ha provveduto alla voltura della concessione cimiteriale in favore dei ricorrenti.

10.3. Ne discende, quindi, la fondatezza della domanda di risarcimento per danno da ritardo azionata dai ricorrenti.

10.4. Occorre, al riguardo, rammentare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale "la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l'impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, sancita dall'art. 30, comma 3, c.p.a., è cognitiva dei principi già contenuti nell'art. 1227, comma 2, c.c.: di conseguenza, l'omessa attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale costituisce, condotta evitabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con la ordinaria diligenza,

non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile" (Consiglio di Stato Sez. V, 09-10-2013, n. 4698).

10.5. Nel caso di specie è, invece, stato dimostrato che i ricorrenti si sono attivati con i mezzi a loro disposizione per evitare i danni conseguenti alla mancata pronuncia dell'amministrazione sulla loro istanza di voltura e che l'adozione di tale ultimo atto ad oltre 5 anni di distanza dalla presentazione della domanda, e solo dopo una sentenza di questo Tribunale, ha determinato per i sigg.ri Fioretti danni consistenti nell'aver dovuto affrontare un giudizio e nell'aver perso nel frattempo la disponibilità del lotto cimiteriale con conseguente necessità di traslare altrove le salme dei propri cari, di reperire altro luogo ove inumarle e di aver dovuto seppellire in altro luogo anche il padre deceduto nelle more del contenzioso, tutti pregiudizi che avrebbero potuto essere evitati in presenza di una tempestiva decisione sulla domanda di voltura.

10.6. Ad avviso del Collegio appare congrua anche la determinazione del *quantum* di tale voce di danno, pari a euro 5.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, in ragione di euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

11. In conclusione la domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente l'amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 19.683,61, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento a pagare in favore

dei ricorrenti la somma di euro 19.683,61, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Altieri
82100 Benevento - Via Pacevecchia 5
Cell. 3392063468 - Tel/Fax 0824. 041477
E mail: altieri.f@libero.it PEC: avvfrancescoaltieri@puntopec.it

Benevento, 09 settembre 2015

Citta' di Benevento

Prot. 2015/0075118 Ingresso
del 09/09/2015

Mitt.: STUDIO LEGALE AVV.FRANK

Spett.le

Comune di Benevento

Via Annunziata - Palazzo Mosti
Settore Legale e Contenzioso
82100 - Benevento

Oggetto: Comune di Benevento (resistente) c/ Fioretti Vincenzo e Fioretti
Maria Celeste (ricorrente) R.G. n. 6533/2014 - TAR Campania - Napoli, sez. VII.

Spett.le Comune di Benevento,

con riferimento al procedimento in oggetto specificato, con la presente, Vi comunico che in data 08.09.2015, il TAR Campania - Napoli sezione 7 ha provveduto alla notifica dell'avviso di pubblicazione della sentenza n. 4378/2015, sentenza che ha definito il giudizio di primo grado e che allego in copia alla presente. Orbene, con la predetta sentenza i Giudici amministrativi hanno accolto parzialmente il ricorso proposto dai Fioretti, condannando il Vostro spett.le Ente al pagamento del solo danno patrimoniale per un ammontare di euro 19.683,61, oltre interessi di legge, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00. Nel contempo, i Giudici amministrativi hanno respinto la domanda risarcitoria riferita al danno non patrimoniale. Vi preciso, infatti, che i ricorrenti, con il ricorso introduttivo del giudizio, ebbero a richiedere il risarcimento del danno per complessivi euro 39.683,61, pertanto, il TAR Campania - Napoli, con la sentenza innanzi indicata, ha avuto modo di accertare e dichiarare il predetto risarcimento, abbattendo le somme richieste da controparte di oltre il 50%. Da ultimo, Vi rammento che qualora il Vostro Ente volesse procedere alla impugnazione della sentenza innanzi citata dovrà attivarsi, nei termini di legge, a mezzo di altro difensore abilitato alla rappresentanza innanzi alle Giurisdizioni superiori. Nell'ipotesi in

Copia di
di
22/9/15

M. 10.9.15

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Altieri

82100 Benevento - Via Pacevecchia 5

Cell. 3392063468 - Tel/Fax 0824. 041477

E mail: altieri.f@libero.it PEC: avvfrancescoaltieri@puntopec.it

cui, invece, il Vostro Ente volesse procedere al pagamento di quanto stabilito in sentenza, sarà Vostra cura darmene notizia, in tempi brevi, al fine di consentirmi di richiedere alla Collega che rappresenta controparte il riepilogo delle relative spettanze.

Ciò posto, sempre con la presente, Vi ricordo che, ad oggi, nonostante l'emissione di regolare fattura elettronica relativa all'acconto richiesto dal sottoscritto difensore per € 1000,00, il Vostro Ente non ha ancora provveduto al relativo pagamento.

A tal fine, si chiede di voler effettuare il predetto pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intrattenuto con la Banca Popolare di Novara agenzia di San Giorgio del Sannio, alle seguenti coordinate bancarie:
Codice IBAN: IT19E0503475440000000001277.


Per quel che concerne, invece, il saldo delle residue competenze legali del sottoscritto seguirà ulteriore richiesta con relativa fattura elettronica.

Nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario, l'occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

Si allega alla presente:

- Copia sentenza n. 4378/2015 del 07.09.2015 ed avviso di pubblicazione della stessa del 08.09.2015.

Avv. Francesco Altieri



al 31/12/2015

Cable Interessi

FIORETTI VINCENTO e FARIACRISI

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet **G+** 25 Mi piace 266

Interessi legali

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479

Parole chiave

Interessi



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data iniziale: 05-05-2009

Data finale: 31-12-2015

Capitale iniziale: € 19.683,00 pari a L.38.111.602

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
 Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).




Calcolo Interessi

Dal:	Ai:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
05-05-2009	31-12-2009	3%	240	€ 19.683,00	€ 388,27
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 19.683,00	€ 196,83
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 19.683,00	€ 295,25
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 19.683,00	€ 492,08
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 19.683,00	€ 492,08
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 19.683,00	€ 196,83
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 19.683,00	€ 98,42

Totale Interessi (S.E.O.): € 2.159,74
pari a L.4.181.835

Capitale+Interessi (S.E.O.): € 21.842,74
pari a L.42.293.437

NUOVO CALCOLO STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE



Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino
Viale dell'Università, 10 - Tel. 0824772610 - Fax 0824326211
E-Mail: servizisocialibn@tin.it

CITTA' DI BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
25 NOV 2015
109315

Al Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

Dirigente Settore Gestione
Risorse Economiche

e.p.c. All'Assessore alle Finanze
Dr. Francesco Coppola
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione scheda rilevazione partita debitoria Fioretti Vincenzo e Fioretti Maria Cristina. Sentenza n. 4358/2015.

Si comunica che con nota n. 79446/Du/22/9/15 il Settore Avvocatura ha comunicato che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. VII ha condannato il Comune di Benevento a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 19.683,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Si trasmette, pertanto in allegato, la scheda di rilevazione della partita debitoria di competenza del Comune di Benevento.

Distinti saluti.

p. IL DIRIGENTE
Dr. Salvatore Forgione

Città di Benevento



Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università, 2A - Tel. 0824/772613 - Fax 0824/326214

E-Mail: servizisocialibn@tin.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 4
Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore :IV

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Avv. Angelo MANCINI* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : SANTORO ROSALBA

Codice Fiscale/Partita IVA :sntrlb52t48a783p

Residente in Benevento : DECEDUTA

Oggetto della spesa: pagamento per sentenza GDP 210/2015

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Sentenza del Giudice di Pace Benevento n.3426/2009

Epoca della prestazione : luglio 1998- 14 luglio 2012

IMPORTO LORDO : € 19.596,82

INTERESSI: € 4.459,82 ACCESSORI : _____

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO : € 19.596,82

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- X
- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.


5)- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

6)-che,nella proposizione della partita debitoria,siè proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento,

15/04/2016



Il Dirigente
Avv. Angelo MANCINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

Il DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO

Citta' di Benevento

Prot. 2015/0045500 Ingresso
del 26/05/2015

Mitt.:UFFICIALE GIUDIZIARIO DI I



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO**



Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Iliaria Cassinari, all'udienza del 2 marzo 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause iscritta al n. 3426 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2009, avente ad oggetto: mansioni superiori

TRA

SANTORO Rosalba, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. D. Sarracino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Benevento, v.le Martiri d'Ungheria n. 13

RICORRENTE

E

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso l'Ufficio legale dell'ente in via Annunziata, Palazzo Mosti, rappresentato e difeso come in atti dagli avv. L. Giuliano e F.P. Basile

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26.06.2009, Santoro Rosalba conveniva in giudizio il Comune di Benevento esponendo di essere dipendente di detto comune in servizio presso gli asili nido con qualifica di "puericultrice", cat. B del Sistema di Classificazione del personale del Comparto Autonomie Locali secondo il CCNL 1998-2001; che in realtà le mansioni svolte erano riconducibili alla superiore cat. C e al profilo di "educatore asilo nido", avendo sempre svolto attività di educatrice.

Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla categoria C a far data dall'1 luglio 1998, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive corrispondenti o, in subordine, a titolo di

Avv. F. Basile 5557
17.5.15



indennizzo da indebito arricchimento, il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Benevento, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Espletati gli interrogatori formali e la prova per testi richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note e, all'odierna udienza, discussa davanti alla scrivente e decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza con motivazione contestuale.

Con atto di G.M. del 6.09.1995, la ricorrente veniva assunta dal Comune di Benevento in qualità di puericultrice con rapporto a tempo determinato; successivamente, con atto di G.M. del 30.11.1995, veniva deliberata la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, con la medesima qualifica di puericultrice.

Il profilo professionale di puericultrice trovava la propria definizione in un regolamento adottato dal Comune di Benevento nel 1984, che ne individuava i compiti in "attività di pediatria e pedagogia rivolti ai lattanti, divezzi e bambini; cura dell'igiene personale degli utenti; attività mediche e ricreative per utenti; rapporti con genitori o chi ne fa le veci; rapporti con altri istituti, enti, organizzazioni per l'infanzia; sorveglianza sulla preparazione pasti e loro somministrazione; sorveglianza sul regolare svolgimento integrato delle attività di educazione, cura etc. degli utenti".

Il regolamento per il funzionamento degli asili comunali approvato dal Consiglio comunale del Comune di Benevento del 19.07.2000, riprendendo quello precedente del 1995, prevede invece, all'art. 8, che nell'asilo nido operano stabilmente il personale educativo (composto da operatori che nei nidi rispondono agli obiettivi di

armonico sviluppo psicofisico, di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia, cui competono anche operazioni di igiene e pulizia del bambino e la somministrazione dei pasti) ed ausiliario addetto ai servizi (personale che garantisce l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti, degli arredi, del materiale ludico e tutti gli ulteriori compiti previsti dal CCNL Comparto Autonomie locali).

Il CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali 1998-2001, quanto alla classificazione del personale, stabilisce che rientrano nella categoria B i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche e un grado di esperienza discreto; contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni



Firmato Da: CASSINARI CECILIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b822



organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; relazioni con gli utenti di natura diretta.

Quanto, invece, alla categoria C, vi rientrano i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali". A titolo esemplificativo, la norma contrattuale indica espressamente gli educatori di asili nido e figure assimilate.

Né nel nuovo regolamento del Comune di Benevento, né nel CCNL è dunque presente la figura del "puericoltore", sostituita da altre figure, ed in particolare, per quanto qui interessa, da quella di "educatore di asilo nido".

Occorre dunque valutare, in fatto, se la ricorrente abbia svolto mansioni afferenti a quelle del personale educativo previsto dal regolamento comunale, posto che a tale riconoscimento non può che conseguire l'inquadramento nella relativa categoria del CCNL, cioè la categoria C (nella quale rientrano, appunto, gli educatori di asilo nido).

Orbene, dall'istruttoria svolta è stato accertato che l'istante svolge mansioni di educatrice, svolgendo tutte le attività connesse alla educazione dei bambini, guidando gli stessi a una graduale conoscenza del linguaggio, provvedendo alla programmazione generale delle attività educative da svolgersi durante l'anno scolastico.

Tali circostanze sono state concordemente confermate da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria (vedi testi De Luca Lucia, collega della ricorrente, Turelli Mario, padre di una bambina che ha frequentato l'asilo di via Pacevecchia ove operava la ricorrente, Lepore Anna Maria, responsabile dell'asilo di via Torre della Catena, dove pure la ricorrente ha operato, Beatrice Silvana, responsabile amministrativa dell'asilo di via Pacevecchia).

Il teste Turilli, la cui figlia era stata in un gruppo di bambini guidato dalla ricorrente, confermava che all'asilo la bimba svolgeva attività di manipolazione, portando a casa piccoli manufatti a tema, di classificazione di oggetti per forma e colore, di danza e



piccoli esercizi ginnici, il tutto su organizzazione delle puericultrici (fra cui la ricorrente). Aggiungeva che si svolgevano recite che miravano a facilitare l'apprendimento e lo sviluppo psico-fisico dei bambini, venivano lette poesie e fiabe da parte delle educatrici, al fine di far acquisire gradualmente il linguaggio, e si facevano altre attività di gruppo nel corso delle quali si cercava di insegnare ai bambini come esprimersi. Si insegnavano anche alcune parole in inglese.

Anche le testi Lepore e Beatrice confermavano che le puericultrici svolgevano le attività indicate in ricorso (manipolazione con farina, acqua, didò, classificazione di oggetti con mattoncini colorati, danza e piccoli esercizi ginnici con basi musicali), confermando altresì che erano le puericultrici a organizzare gli spazi interni per le attività.

Nell'interrogatorio formale deferito al Comune resistente e reso dalla dott.ssa Villanacci sono state confermate le circostanze dedotte in ricorso in relazione al tipo di attività svolta dalla Santoro, anche se le stesse venivano qualificate come di intrattenimento.

Dagli atti risulta ancora che la Santoro ha partecipato a corsi di formazione attinenti attività educative degli asili nido. Tale circostanza non è contestata dal Comune, che si è limitato a dedurre che lo avrebbe fatto su sua domanda e non su comando.

Ancora, la ricorrente provvedeva, come richiesto dal regolamento comunale, alla programmazione delle attività educative da svolgersi nel nido, nonché tempi e modalità dell'inserimento del bambino anche con la presenza di un genitore (cfr. teste De Luca, teste Turelli, teste Lepore).

A fronte dell'espletamento delle mansioni così delineate, non appare corretto l'inquadramento della ricorrente nella categoria B di cui al CCNL applicabile, non potendovi essere dubbio che la stessa svolga esattamente i compiti e le mansioni che i regolamenti comunali sul funzionamento degli asili nido del 1995 e del 2000 assegnano al personale educativo, personale per il quale il CCNL prevede l'inquadramento in categoria C.

Ed' invero, assai significativo è il fatto che, come si evince dalle buste paga in atti, la ricorrente ricevesse voci - sia pur denominate "ind. agg. puericultrici", "incremento art. 37", "indennità art. 31 puericultrici" - che altro non sono che quelle che il CCNL agli artt. 31 e 37 riconosceva in favore del "personale educativo" degli asili nido.

Né appare condivisibile l'assunto della difesa del Comune resistente, secondo cui non sarebbe possibile il riconoscimento delle pretese differenze economiche per non essere previsti presso gli asili nido posti di categoria C; ciò che rileva non è la presenza o



Firmato Da: CASSINARI CECILIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: b8224



meno di un'astratta posizione in pianta organica, ma l'effettivo svolgimento delle funzioni afferenti alla qualifica funzionale per la quale si richiede la retribuzione. La creazione di posti in pianta organica è determinazione assunta in via unilaterale dall'ente, i cui effetti non possono riverberarsi negativamente sui lavoratori.

L'indagine tesa al riconoscimento delle mansioni superiori incontra, però, i limiti previsti dall'art. 52, d.lgs. 165/2001. Tale norma, in ordine alla disciplina delle mansioni, si preoccupa di indicare nel novero delle regole poste a fondamento dell'istituto il principio per cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. Questo principio costituisce una peculiarità del lavoro pubblico rispetto a quello privato, nel quale, in forza degli artt. 2126 e 2103 c.c., la prestazione lavorativa svolta di fatto riveste una specifica rilevanza sia sul piano normativo che su quello economico. Di contro, nel settore pubblico si è previsto il riconoscimento ai soli fini retributivi delle mansioni di fatto, tipizzando l'attribuzione delle mansioni della qualifica superiore a quella di appartenenza solo in casi specifici (vacanza di posto in organico, sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto) e prevedendo in tali casi il diritto al trattamento per la qualifica superiore.

Tanto premesso, risultando accertato lo svolgimento di fatto da parte della ricorrente di mansioni superiori riconducibili alla categoria C del CCNL Regioni e Autonomie locali, ma difettando i presupposti per l'attribuzione della qualifica superiore, a Santoro Rosalba va riconosciuto il diritto a percepire le differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica cat. C.

A questo punto deve peraltro osservarsi che è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dal Comune resistente. Invero, la ricorrente interrompeva una prima volta in decorso della prescrizione nel 2001, formulando istanza di reinquadramento al Comune di Benevento e promuovendo un tentativo di conciliazione che si concludeva negativamente. Nei successivi anni non vi erano ulteriori atti interruttivi, sino al 6 luglio 2007, data in cui perveniva al Comune una nuova richiesta di tentativo di conciliazione da parte della ricorrente, cui faceva seguito il 26 giugno 2009 il deposito del ricorso. Deve pertanto dichiararsi la prescrizione di tutti i crediti retributivi anteriori al 6 luglio 2002.

Il Comune di Benevento deve pertanto essere condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dalle superiori mansioni svolte dalla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste attive del credito fino al saldo, dal 6 luglio 2002 all'attualità.



Stante il quasi totale accoglimento della domanda di parte ricorrente, appare equo compensare per un quarto le spese di lite, ponendo i restanti tre quarti a carico del Comune di Benevento.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale cat. C, a decorrere dal 6 luglio 2002 all'attualità, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste attive del credito fino al saldo, compensa le spese di lite per un quarto, condannando il Comune di Benevento al pagamento dei restanti tre quarti, che liquida in complessivi euro 2.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Benevento, 02.03.2015

Il Giudice

Cecilia Angela Ilaria Cassinari



Differenza economica tra cat. "B3" e cat."C" spettante alla dipendente SANTORO ROSALBA
 PERIODO: 01/07/2002 - 04/07/2012 (DATA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO)

Decorrenza		INIZIALE "C"	INIZIALE "B3"	Importo dovuto		Importo percepito		Somme da ergogare come differenze
dal	al	mensile	mensile	dovuto	rateo di 13^	percepito	rateo di 13^	
6-lug-02	31-lug-02	€ 804,60	€ 738,10	€ 649,87	€ 46,29	€ 596,16	€ 42,47	€ 57,54
1-ago-02	31-dic-02	€ 804,60	€ 738,10	€ 4.023,00	€ 335,25	€ 3.690,51	€ 307,54	€ 360,20
1-gen-03	31-dic-03	€ 1.376,98	€ 1.304,54	€ 16.523,75	€ 1.376,98	€ 15.654,48	€ 1.304,54	€ 941,71
1-gen-04	31-dic-04	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 16.929,23	€ 1.410,77	€ 16.024,92	€ 1.335,41	€ 979,67
1-gen-05	31-gen-05	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 1.410,77	€ -	€ 1.335,41	€ -	€ 75,36
1-feb-05	31-dic-05	€ 1.454,30	€ 1.375,18	€ 15.997,29	€ 1.454,30	€ 15.126,98	€ 1.375,18	€ 949,43
1-gen-06	31-dic-06	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 17.685,06	€ 1.473,76	€ 16.717,85	€ 1.393,15	€ 1.047,81
1-gen-07	31-gen-07	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 1.473,76	€ -	€ 1.393,15	€ -	€ 80,60
1-feb-07	31-dic-07	€ 1.557,98	€ 1.468,17	€ 17.137,77	€ 1.557,98	€ 16.149,87	€ 1.468,17	€ 1.077,71
1-gen-08	31-mar-08	€ 1.557,98	€ 1.468,17	€ 4.673,94	€ -	€ 4.404,51	€ -	€ 269,43
1-apr-08	30-giu-08	€ 1.565,93	€ 1.475,63	€ 4.697,79	€ -	€ 4.426,89	€ -	€ 270,90
1-lug-08	31-dic-08	€ 1.571,22	€ 1.480,61	€ 9.427,32	€ 1.571,22	€ 8.883,66	€ 1.480,61	€ 634,26
1-gen-09	31-dic-09	€ 1.621,18	€ 1.523,77	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 18.285,24	€ 1.523,77	€ 1.266,32
1-gen-10	31-mar-10	€ 1.621,18	€ 1.523,77	€ 4.863,54	€ -	€ 4.571,31	€ -	€ 292,23
1-apr-10	30-giu-10	€ 1.628,48	€ 1.530,61	€ 4.885,44	€ -	€ 4.591,83	€ -	€ 293,61
1-lug-10	31-dic-10	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 9.800,04	€ 1.633,34	€ 9.210,96	€ 1.535,16	€ 687,25
1-gen-11	31-dic-11	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 19.600,07	€ 1.633,34	€ 18.421,92	€ 1.535,16	€ 1.276,33
1-gen-12	30-giu-12	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 9.800,04	€ 809,96	€ 9.210,96	€ 761,27	€ 637,76
1-lug-12	3-lug-12	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 188,46	€ 13,42	€ 177,13	€ 12,62	€ 12,14
totale								€ 11.198,12
oneri								€ 3.939,50
TOTALE GENERALE								€ 15.137,62

Calcolo interessi

SANTORO ROSALBA

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet **G+** 25

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479

P18		S&P500	
	A	B	C
1	I miei investimenti:		
2	Strumento	Tasso	Dove
3	Petrolio	74.65	Plus500
4	Oro	1213.08	Plus500
5	EUR/USD	1.2200	Plus500
6	S&P500	493.0	Plus500
7	NASDAQ	1848.10	Plus500
8	Inizia a negoziare		
9			
10			
11	Plus500		
12	www.Plus500.it - Servizio CFD - Il tuo capitale è a rischio		

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO

DATI

Data iniziale:	06-07-2002
Data finale:	31-12-2015
Capitale iniziale:	€ 15.137,00 pari a L.29.309,319
Metodo di calcolo:	Nessuna capitalizzazione degli interessi Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
06-07-2002	31-12-2002	3%	178	€ 15.137,00	€ 221,46
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 15.137,00	€ 454,11
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 15.137,00	€ 378,43
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 15.137,00	€ 378,43
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 15.137,00	€ 378,43
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 15.137,00	€ 378,43
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 15.137,00	€ 454,11
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 15.137,00	€ 454,11

Proteggi tutto ciò che ami. con una piccola spesa mensile

01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 15.137,00	€ 151,37
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 15.137,00	€ 227,06
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 15.137,00	€ 378,43
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 15.137,00	€ 378,43
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 15.137,00	€ 151,37
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 15.137,00	€ 75,69
Totale Interessi (S.E.O.):				€ 4.459,82	
				pari a L.8.635.409	
Capitale+Interessi (S.E.O.):				€ 19.596,82	
				pari a L.37.944.728	

[NUOVO CALCOLO](#) [STAMPA](#) [BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#) | [COOKIE](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2016 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 08409110969 - [Credits](#)

Santoro Rosalba

dal 06/07/2002 Al 30/09/2013 da sentenza n. ~~1220/13~~

210/2015

anno	mesi giorni	cat. B3	cat. C1	13 [^]	differenza
dal 06.07.2002 al 31.07.2002	21	8857,22	9655,21	3,83	57,54
dal 01/08/2002 al 31/12/2002	5	8857,22	9655,21	27,71	360,20
dal 01/01/2003 al 31/12/2003	12	15654,47	16523,75	72,44	941,72
dal 01/01/2004 al 31/12/2004	12	15969,6	16929,23	79,97	1039,60
dal 01/01/2005 al 31/01/2005	1	15969,6	16929,23		79,97
dal 01/02/2005 al 30/12/2005	11	16446,84	17451,59	83,73	1004,75
dal 01/01/2006 al 31/12/2006	12	16662,53	17685,06	85,21	1107,74
dal 01/01/2007 al 31/01/2007	1	16662,53	17685,06		85,21
dal 01/02/2007 al 31/12/2007	11	17562,72	18695,75	86,55	1125,16
dal 01/01/2008 al 31/03/2008	3	17562,72	18695,75	23,60	306,86
dal 01/04/2008 al 30/06/2008	3	17652,24	18791,15	23,73	308,45
dal 01/07/2008 al 31/12/2008	6	17712	18854,63	47,61	618,92
dal 01/01/2009 al 31/12/2009	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2010 al 31/12/2010	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25

dal 01/01/2011 al 31/12/2011	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2012 al 14/07/2012	195 gg.	9739,272	10393,31	54,50	708,54

totale differenza					11723,43
----------------------	--	--	--	--	----------

FOGLIO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DALLA MATURAZIONE DEI SINGOLI RATEI AL SODDISFO

Calcolare gli interessi legali sul **capitale rivalutato** in base agli indici istat.
L'interesse è calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come da Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712)

Rateo luglio 2002 (21 giorni) dal 31.07.02 al pagamento	su € 57,54
Rateo Agosto 2002 dal 31.08.02 al pagamento	su € 72,04
Rateo Settembre 2002 dal 30.09.02 al pagamento	su € 72,04
Rateo Ottobre 2002 dal 31.10.02 al pagamento	su € 72,04
Rateo Novembre 2002 dal 30.11.02 al pagamento	su € 72,04
Rateo Dicembre 2002 dal 31.12.02 al pagamento	su € 72,04
Rateo Gennaio 2003 dal 31.01.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Febbraio 2003 dal 28.02.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Marzo 2003 dal 31.03.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Aprile 2003 dal 30.04.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Maggio 2003 dal 31.05.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Giugno 2003 dal 30.06.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Luglio 2003 dal 31.07.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Agosto 2003 dal 31.08.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Settembre 2003 dal 30.09.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Ottobre 2003 dal 31.10.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Novembre 2003 dal 30.11.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Dicembre 2003 dal 31.12.03 al pagamento	su € 78,47
Rateo Gennaio 2004 dal 31.01.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Febbraio 2004 dal 28.02.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Marzo 2004 dal 31.03.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Aprile 2004 dal 30.04.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Maggio 2004 dal 31.05.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Giugno 2004 dal 30.06.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Luglio 2004 dal 31.07.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Agosto 2004 dal 31.08.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Settembre 2004 dal 30.09.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Ottobre 2004 dal 31.10.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Novembre 2004 dal 30.11.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Dicembre 2004 dal 31.12.04 al pagamento	su € 86,63
Rateo Gennaio 2005 dal 31.01.05 al pagamento	su € 79,97
Rateo Febbraio 2005 dal 28.02.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Marzo 2005 dal 31.03.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Aprile 2005 dal 30.04.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Maggio 2005 dal 31.05.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Giugno 2005 dal 30.06.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Luglio 2005 dal 31.07.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Agosto 2005 dal 31.08.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Settembre 2005 dal 30.09.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Ottobre 2005 dal 31.10.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Novembre 2005 dal 30.11.05 al pagamento	su € 91,34
Rateo Dicembre 2005 dal 31.12.05 al pagamento	su € 91,34

Rateo Gennaio 2006	dal 31.01.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Febbraio 2006	dal 28.02.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Marzo 2006	dal 31.03.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Aprile 2006	dal 30.04.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Maggio 2006	dal 31.05.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Giugno 2006	dal 30.06.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Luglio 2006	dal 31.07.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Agosto 2006	dal 31.08.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Settembre 2006	dal 30.09.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Ottobre 2006	dal 31.10.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Novembre 2006	dal 30.11.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Dicembre 2006	dal 31.12.06 al pagamento	su € 92,31
Rateo Gennaio 2007	dal 31.01.07 al pagamento	su € 85,21
Rateo Febbraio 2007	dal 28.02.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Marzo 2007	dal 31.03.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Aprile 2007	dal 30.04.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Maggio 2007	dal 31.05.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Giugno 2007	dal 30.06.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Luglio 2007	dal 31.07.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Agosto 2007	dal 31.08.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Settembre 2007	dal 30.09.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Ottobre 2007	dal 31.10.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Novembre 2007	dal 30.11.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Dicembre 2007	dal 31.12.07 al pagamento	su € 102,28
Rateo Gennaio 2008	dal 31.01.08 al pagamento	su € 102,28
Rateo Febbraio 2008	dal 28.02.08 al pagamento	su € 102,28
Rateo Marzo 2008	dal 31.03.08 al pagamento	su € 102,28
Rateo Aprile 2008	dal 30.04.08 al pagamento	su € 102,81
Rateo Maggio 2008	dal 31.05.08 al pagamento	su € 102,81
Rateo Giugno 2008	dal 30.06.08 al pagamento	su € 102,81
Rateo Luglio 2008	dal 31.07.08 al pagamento	su € 103,15
Rateo Agosto 2008	dal 31.08.08 al pagamento	su € 103,15
Rateo Settembre 2008	dal 30.09.08 al pagamento	su € 103,15
Rateo Ottobre 2008	dal 31.10.08 al pagamento	su € 103,15
Rateo Novembre 2008	dal 30.11.08 al pagamento	su € 103,15
Rateo Dicembre 2008	dal 31.12.08 al pagamento	su € 103,15
Rateo Gennaio 2009	dal 31.01.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Febbraio 2009	dal 28.02.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Marzo 2009	dal 31.03.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Aprile 2009	dal 30.04.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Maggio 2009	dal 31.05.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Giugno 2009	dal 30.06.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Luglio 2009	dal 31.07.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Agosto 2009	dal 31.08.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Settembre 2009	dal 30.09.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Ottobre 2009	dal 31.10.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Novembre 2009	dal 30.11.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Dicembre 2009	dal 31.12.09 al pagamento	su € 110,52
Rateo Gennaio 2010	dal 31.01.10 al pagamento	su € 110,52

Rateo Febbraio 2010	dal 28.02.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Marzo 2010	dal 31.03.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Aprile 2010	dal 30.04.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Maggio 2010	dal 31.05.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Giugno 2010	dal 30.06.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Luglio 2010	dal 31.07.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Agosto 2010	dal 31.08.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Settembre 2010	dal 30.09.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Ottobre 2010	dal 31.10.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Novembre 2010	dal 30.11.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Dicembre 2010	dal 31.12.10 al pagamento	su € 110,52
Rateo Gennaio 2011	dal 31.01.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Febbraio 2011	dal 28.02.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Marzo 2011	dal 31.03.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Aprile 2011	dal 30.04.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Maggio 2011	dal 31.05.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Giugno 2011	dal 30.06.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Luglio 2011	dal 31.07.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Agosto 2011	dal 31.08.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Settembre 2011	dal 30.09.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Ottobre 2011	dal 31.10.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Novembre 2011	dal 30.11.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Dicembre 2011	dal 31.12.11 al pagamento	su € 110,52
Rateo Gennaio 2012	dal 31.01.12 al pagamento	su € 110,52
Rateo Febbraio 2012	dal 28.02.12 al pagamento	su € 110,52
Rateo Marzo 2012	dal 31.03.12 al pagamento	su € 110,52
Rateo Aprile 2012	dal 30.04.12 al pagamento	su € 110,52
Rateo Maggio 2012	dal 31.05.12 al pagamento	su € 110,52
Rateo Giugno 2012	dal 30.06.12 al pagamento	su € 110,52
Rateo Luglio 2012	dal 31.07.12 al pagamento	su € 55,26

RIEPILOGO DELLE SOMME DA PAGARE IN FAVORE DELLA PARTE RICORRENTE


Capitale liquidato in sentenza:

€ 11723,43 per differenze retributive tra cat.B1 e cat.C1 + rateo tredicesima dal 06.07.2002 al 14.07.2012 (data del pensionamento);

Interessi legali:

Da calcolarsi all'atto del pagamento come da schema di calcolo sopra proposto.

Benevento, 20.05.2015

Avvocato Daniela Sarracino


Relata di notifica

L'anno

duemilaquindici

addì

istante l'avv. Daniela Sarracino n.q. ,

il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale della suesesa sentenza munita di formula esecutiva a:

*COMUNE DI BENEVENTO, IN PESONA DEL SUO LEGALE RAPP. TE P.T. PER
LA CARICA DOMICILIATO IN BENEVENTO, PALAZZO MOSTI, VIA
ANNUNZIATA , IVI CONSEGNANDOLA A MANI DI*

A MANI DI

DIPENDENTE INCARICATO RICEZIONE ATTI

UFFICIALE GIUDIZIARIO
M. Gabriella De Nigris

125-5-15

Città di Benevento

AVVOCATURA

VIA ANNUNZIATA PALAZZO MOSTI - TEL. 0824-772262-

Benevento 04-06-2015

Rif. Prot. n. 0045500/2015

Spett.le Settore Servizi al Cittadino
Servizio Scolastico- Socio Assistenziale


Spett.le Settore Programmazione
Strategica Personale
Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale

LORO SEDI

e, p.c.

Avv. Sarracino Daniela
Viale Martiri D'Ungheria, 13
82100 Benevento

PROG. N° 48837 DA 4/06/15



**Oggetto: Giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento- Sezione Lavoro-
Santoro Rosalba c/Comune di Benevento – R.G. n. 3426/09. Giudice-
Dott. ssa Cassinari definito con Sentenza n. 210/2015 del 02-03-2015.-**

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza afferente il giudizio in oggetto, si trasmette, in allegato, copia della Sentenza n. 210/15 del 02-03-2015 trasmessa dall'Avv. Sarracino Daniela e assunta al prot. al n. 45500 in data 26-05-2015, con la quale il Tribunale di Benevento- Sezione Lavoro nella persona della Dott.ssa Cassinari accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento al pagamento in favore della ricorrente delle differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualificas funzionale cat. C, a decorrere dal 6 luglio 2002 all'attualità, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste attive del credito fino al saldo, compensando le spese di lite per un quarto, condannando il Comune di Benevento al pagamento dei restanti tre quarti, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

Nel rappresentare che il Settore scrivente andrà a predisporre gli atti necessari per il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, della partita debitoria di propria competenza s'invitano i Settori in indirizzo a voler predisporre gli atti necessari per la sistemazione della partita debitoria di propria spettanza, costituita dalla sorta capitale e dagli interessi.

Distinti saluti.

Il Dirigente Avvocatura
Avv. Vincenzo Catalano



Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università 2A - Tel. 0824/772613 - Fax 0824/326211

E-Mail: servizisocialibn@bn.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 5

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore :

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Avv. Angelo MANCINI* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : DE LUCA LUCIA

Codice Fiscale/Partita IVA :DLCLCU58E41471Y

Residente in Benevento : VIA PRINCIPE DI NAPOLI

Oggetto della spesa: pagamento per sentenza GDP 306/2014

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Sentenza del Giudice di Pace Benevento n.3588/2014

Epoca della prestazione : luglio 2002- GENNAIO 2006

IMPORTO LORDO : € 5.933,29

INTERESSI: € 1.350,29 ACCESSORI : _____

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO :	: € 5.933,29
-------------------------	---------------------

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati **ATTESTA** altresì:

- Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

~~a)~~ sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;


e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5)- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

6)-che,nella proposizione della partita debitoria,siè proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento, 15/04/2016



Il Dirigente
Avv. Angelo MANCINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

Il DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO

Citta' di Benevento

Prot. 2014/0074040 Ingresso
del 17/09/2014

MIR. UFFICIALE GIUDIZIARIO D.L.




STUDIO LEGALE
Avv.to Daniela Sarracino
via Martiri D'Ungheria n.13 - 82100 BENEVENTO
Tel. 0824 351090 - 0824 355095
Cod. Fisc. SRR: DNL 70R.68A-783X
P. IVA 01998240623

R.G. N. 3422/09
Sent. N. 306/14
Cron. N. 3588/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Il G.O.T., dott. Remo Ferraro, in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso
la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3422 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2009,
decisa all'udienza del 24.2.2014, è vertente

TRA

De Luca Lucia, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio
dell'Avv. Daniela Sarracino che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso

- Ricorrente -

E

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Giuliano e Francesca Paola
Basile, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Casa
Comunale di Benevento in Via Annunziata, Pal. Mosti,

- Resistente -

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione le parti hanno concluso come da verbale di causa
che si abbia qui per brevità richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

De Luca Lucia, con ricorso depositato il 26.6.2009, premesso di essere
dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso gli asili nido del
settore servizi sociali, inquadrata come puericultrice, esponeva di aver
sempre svolto mansioni rientranti nel profilo di educatrice, provvedendo a
svolgere attività finalizzate all'armonico sviluppo psicofisico dei bambini,
all'attività di socializzazione e integrazione all'azione educativa della
famiglia, all'attività connesse alla educazione di bambini portatori di
handicap, alle attività di aggiornamento formazione e documentazione,
partecipando ad appositi corsi.

Remo Ferraro

M863
S. J. Ferraro
18.9.14

Tutto ciò premesso, chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità dell'atto di attribuzione della quarta qualifica funzionale, profilo professionale puericultrice, l'inquadramento nel profilo professionale di educatore d'infanzia categoria "C" a far data dall' 1.7.98 con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate.

In via subordinata chiedeva che venisse accertata l'adibizione di essa ricorrente a mansioni superiori rispetto a quelle di puericultrice assegnatele, con la condanna del Comune di Benevento al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.7.98.

Infine, in via ancora più gradata, chiedeva che venisse accertato il diritto di essa ricorrente a percepire, a titolo di risarcimento, indennizzo da indebito arricchimento, la somma corrispondente all'indebito vantaggio lucrato dal Comune di Benevento a causa dell'utilizzo di essa ricorrente in mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché vittoria di spese.

Ritualmente citato, il Comune di Benevento si costituiva e contestava il ricorso, infondato sia in fatto che in diritto.

Esperita l'attività istruttoria con l'acquisizione di prove documentali, l'espletamento di interrogatori formali e l'assunzione di una prova orale, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata discussa e decisa da questo Giudice, dando immediata e pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie in esame la ricorrente lamenta il mancato inquadramento nella qualifica di educatore d'infanzia e figure assimilate categoria "C" ex CCNL 31.3.99 e tanto a decorrere dall' 1.7.98.

All'esito dell'istruttoria svolta è stato accertato che la ricorrente svolge mansioni di educatrice nell'ambito dell'asilo nido, svolgendo tutte le attività connesse alla educazione dei bambini, anche di quelli portatori di handicap, guidando gli stessi ad una graduale conoscenza del linguaggio, provvedendo alla programmazione generale delle attività educative da svolgersi durante l'anno scolastico.

Dette circostanze sono state concordemente confermate da tutti i testi escussi nel corso l'istruttoria (si vedano in particolare le deposizioni della

Remo Ferraro

teste Ester De Felice, collega della ricorrente, di Lepore Annamaria, responsabile dell'asilo di Via Torre della Catena, poi dal 2010 ubicato in Via Firenze, ove è addetta la ricorrente).

La teste De Felice ha precisato che l'istante educa i bambini a classificare gli oggetti per forma e colore, cura lo sviluppo psico-motorio dei bambini attraverso passi di ginnastica, danza, organizza giochi con acqua e farina e anche con plastilina, propone ai bambini filastrocche, poesie, racconti, fiabe, canti corali accompagnati da gestualità, insegna attraverso giochi a distinguere gli animali, le parti del corpo, le espressioni del viso.

Nell'interrogatorio formale deferito al Comune resistente e reso in udienza dalla Dott.ssa Villanacci, sono state confermate tutte le circostanze dedotte in ricorso in relazione al tipo di attività svolta dalla ricorrente, anche se le stesse venivano qualificate di intrattenimento.

Dagli atti risulta ancora che la ricorrente ha partecipato a corsi di formazione attinenti attività educative degli asili nido. E tale circostanza è stata confermata dalla teste De Felice.

Orbene a fronte dell'espletamento delle mansioni sopra ricordate, non appare corretto l'inquadramento effettuato dal Comune resistente nei confronti della ricorrente nella categoria "B".

Nel sistema di classificazione del personale del CCNL enti locali l'art. 3 prevede le categorie, A, B, C.

Appartengono alla categoria "C" i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze monospecialistiche e un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento, tra cui educatore asilo nido e figure assimilate.

Dall'istruttoria espletata, non v'è dubbio, dunque, che la ricorrente svolga mansioni corrispondenti alla categoria "C".

L'assunto della difesa di parte resistente relativo ad una mancanza di autorizzazione allo svolgimento delle suddette attività educative è erroneo.

Invero nei regolamenti degli asili nido comunali approvati dal Consiglio Comunale di Benevento, il primo nel 1995 ed il secondo nel 2000, l'Ente, premesso che negli asili comunali sono presenti personale educativo e personale addetto ai servizi, ha stabilito che il personale educativo presente nella struttura deve curare la programmazione generale dell'attività da svolgersi nel nido, ovverosia il primo inserimento del bambino, lo sviluppo

Remo Ferraro

delle capacità sensoriali e precettive dei bambini, la maturazione delle capacità motorie e la conquista del linguaggio (vedi art. 15 Regolamento 1995 e art. 8 regolamento 2000).

Mette conto anche rilevare in proposito che, attesa l'età dei bambini ospitati negli asili nido - massimo tre anni - l'attività educativa non può che svolgersi che attraverso il gioco sicché, a parere di questo giudice, in linea con altre decisioni di questo Tribunale (cfr., *ex multis*, sentenze nn. 1692/2007 e 3156/2007 di questo Tribunale, poi rispettivamente confermate dalla Corte di Appello di Napoli con le sentenze nn. 5747/2012 e 6694/2001), a bimbi di così tenera età non può ragionevolmente richiedersi un apprendimento più complesso di quello sopra descritto.

D'altronde, come espressamente richiesto dal regolamento, la ricorrente provvede alla programmazione delle attività educative da svolgersi nel nido.

Sempre nel regolamento è previsto che nel periodo di primo inserimento del bambino vi deve essere la presenza rassicurante di uno dei genitori secondo tempi e modalità stabiliti dalle educatrici.

Ebbene è proprio la ricorrente, unitamente alle sue colleghe, che stabilisce i tempi di inserimento dei bambini (vedi dichiarazioni teste De Felice).

Né appare condivisibile l'assunto della difesa del Comune resistente secondo cui non sarebbe possibile il riconoscimento delle pretese differenze economiche per non essere previsti presso gli asilo nido posti di categoria "C".

Sul punto ciò che rileva non è la presenza o meno di una astratta posizione in pianta organica, ma determinate è l'effettivo svolgimento delle funzioni afferenti alla qualifica funzionale per la quale si richiede la relativa retribuzione (cfr. sentenze citate).

La creazione di posti in pianta organica è determinazione assunta unilateralmente dall'Ente, ma senza dubbio non possono riverberarsi sul lavoratore gli effetti negativi dell'inerzia dell'ente.

L'indagine tesa al riconoscimento delle mansioni superiori incontra, però, i limiti previsti dall'art. 52 del Dlgs 165/01.

Detta norma, in ordine alla disciplina delle mansioni, si preoccupa di indicare nel novero delle regole poste a fondamento dell'istituto, il principio per il quale l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

Remo Ferrara

Detto principio costituisce una peculiarità del lavoro pubblico rispetto a quello privato nel quale, in forza degli artt. 2126 e 2103 c.c., la prestazione lavorativa svolta di fatto riveste una sua specifica rilevanza sia sul piano normativo che economico.

Di contro nel settore pubblico con la riformulazione della norma sopra richiamata, si è previsto il riconoscimento ai soli fini retributivi delle mansioni di fatto, tipizzando l'attribuzione delle mansioni della qualifica superiore a quelle di appartenenza del lavoratore solo in casi specifici (vacanza del posto in organico, sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto) e prevedendo in tali casi il diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

Tanto premesso, risultando pertanto accertato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori riconducibili nella categoria "C" del CCNL degli Enti Locali, ma difettando nel contempo i requisiti necessari ai fini dell'attribuzione alla ricorrente del trattamento complessivo giuridico e normativo previsto per l'espletamento delle mansioni superiori, quelli della carenza del posto in organico ovvero della sostituzione di altro dipendente, alla ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire le differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C" e tanto a decorrere dall'1.7.1998 ad oggi, con conseguente condanna del Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento delle predette differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole poste di credito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e respinta, sul ricorso proposto da De Luca Lucia in data 26.6.2009 contro il Comune di Benevento, iscritto al n. 3422 dell'anno 2009 del ruolo generale, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze di trattamento

Renzo Ferraro

economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C", a decorrere dall'1.7.1998 ad oggi, per quanto in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, calcolati a norma dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;

2. condanna, altresì, il resistente, alla rifusione delle spese processuali, in favore della ricorrente, che liquida, ai sensi del DM 20.7.2012 n. 140, in € 3.000,00, oltre oneri contributivi e fiscali.

Così deciso in Benevento il 24 Febbraio 2014

Il Giudice

Optt. Remo Ferraro

Remo Ferraro

DEPOSITATO IN UDIENZA
24 FEB. 2014
Benevento, IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25.9.14

Il Cancelliere


J.P.



qua
lich
-o

E' copia conforme all'originale
rilasciata in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *R. Serreno*

Benevento, 25.9.14



IL CANCELLIERE

Studio legale avv.Daniela Sarracino

Viale Martiri d'Ungheria n.13 - 82100 Benevento

Tel. e fax 0824351090 - 355095 - cell.3358032428

indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@studiolegalesarracino.it

indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaledanielasarracino@pec.it

SORTE CAPITALE

In favore di

De Luca Lucia


dal 06/07/2002 al 08/01/2006

sentenza n. 306/2014

anno	mesi giorni	cat. B3	cat. C1	13 ^A	differenza
dal 06.07.2002 al 31.07.2002	21	8857,22	9655,21	3,83	57,54
dal 01/08/2002 al 31/12/2002	5	8857,22	9655,21	27,71	360,20
dal 01/01/2003 al 31/12/2003	12	15654,47	16523,75	77,05	946,33
dal 01/01/2004 al 31/12/2004	12	15969,6	16929,23	79,97	1039,6
dal 01/01/2005 al 31/01/2005	1	15969,6	16929,23		79,97
dal 01/02/2005 al 30/12/2005	11	16446,84	17451,59	83,73	1004,75
dal 01/01/2006 al 08/01/2006	8	16662,53	17685,06	1,87	28,09
totale					
differenza					3516,48

Oltre rivalutazione
montetaria ed
interessi legali dalla
maturazione delle
singole poste mensili al
soddisfo, calcolati a
norma dell'art.429 cpc
e 150 disp.att.cpc ,
come disposto in
sentenza.

Avv. Daniela Sarracino




Studio legale avv. Daniela Sarracino

Viale Martiri d'Ungheria n.13 - 82100 Benevento

Tel. e fax 0824351090 - 355095 - cell.3358032428

indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@studiolegalesarracino.it

indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaledanielasarracino@pec.it



SPESE E COMPETENZE LEGALI
in favore di
De Luca Lucia

Onorari	€ 3.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 450,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 138,00
Totale Imponibile	€ 3.588,00
IVA 22% su Imponibile	€ 789,36
Totale	€ 4.377,36

Benevento, 11 settembre 2014

Avv. Daniela Sarracino

Relata di notifica

L'anno

duemilaquattordici

addi

Assistente l'avv. Daniela Sarracino nella qualità, il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale munita di formula esecutiva della suesesa sentenza a' :

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato in Benevento, Casa Comunale, Via Annunziata, Palazzo Mosti, ivi

consegnandola a mani di. a mani dell'impiegata Cenicola Elena incaricata alla ricezione atti t.g.

Benevento, 17 SET. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giud. Paolo
Pasquale De Michele

Differenza economica tra cat. "B3" e cat."C" spettante alla dipendente DE LUCA LUCIA
 PERIODO: 06/07/2002 - 08/01/2006

Decorrenza		INIZIALE "C"	INIZIALE "B3"	Importo dovuto		Importo percepito		Somme da ergogare come differenze
dal	al	mensile	mensile	dovuto	rateo di	percepito	rateo di	
<i>6-lug-02</i>	<i>31-lug-02</i>	€ 804,60	€ 738,10	€ 649,87	€ 46,29	€ 596,16	€ 42,47	€ 57,54
<i>1-ago-02</i>	<i>31-dic-02</i>	€ 804,60	€ 738,10	€ 4.023,00	€ 335,25	€ 3.690,51	€ 307,54	€ 360,20
<i>1-gen-03</i>	<i>31-dic-03</i>	€ 1.376,98	€ 1.304,54	€ 16.523,75	€ 1.376,98	€ 15.654,48	€ 1.304,54	€ 941,71
<i>1-gen-04</i>	<i>31-dic-04</i>	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 16.929,23	€ 1.410,77	€ 16.024,92	€ 1.335,41	€ 979,67
<i>1-gen-05</i>	<i>31-gen-05</i>	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 1.410,77	€ -	€ 1.335,41	€ -	€ 75,36
<i>1-feb-05</i>	<i>31-dic-05</i>	€ 1.454,30	€ 1.375,18	€ 15.997,29	€ 1.454,30	€ 15.126,98	€ 1.375,18	€ 949,43
<i>1-gen-06</i>	<i>8-gen-06</i>	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 453,46	€ 32,30	€ 428,66	€ 30,53	€ 26,57
		totale						€ 3.390,48
		oneri						€ 1.192,77
		TOTALE GENERALE						€ 4.583,24

DE LUCA LUCIA

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 25

Parole chiave


Interessi legali

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479

Interessi

Sourcing Paper Product Making Machinery?

You Need The Leading Global B2B Platform



[Start Now](#)

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO

DATI

Data Iniziale:	06-07-2002
Data finale:	31-12-2015
Capitale Iniziale:	€ 4.583,00 pari a L.8.873.925
Nessuna capitalizzazione degli interessi	
Metodo di calcolo:	Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale , R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
06-07-2002	31-12-2002	3%	178	€ 4.583,00	€ 67,05
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 4.583,00	€ 137,49
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 4.583,00	€ 114,58
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 4.583,00	€ 114,58
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 4.583,00	€ 114,58
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 4.583,00	€ 114,58
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 4.583,00	€ 137,49
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 4.583,00	€ 137,49

01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 4.583,00	€ 45,83
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 4.583,00	€ 68,75
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 4.583,00	€ 114,58
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 4.583,00	€ 114,58
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 4.583,00	€ 45,83
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 4.583,00	€ 22,92
Totale Interessi (S.E.O.):				€ 1.350,29	
				pari a L.2.614.526	
Capitale+Interessi (S.E.O.):				€ 5.933,29	
				pari a L.11.488.451	

[NUOVO CALCOLO](#) [STAMPA](#) [BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#) | [COOKIE](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2016 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - Credits

Citta' di Benevento
Prot. 2016/0010188 Ingresso
del 03/02/2016
Mitt.:STUDIO LEGALE SARRACINO

Benevento, 01.02.2016
Spett.le Comune di Benevento
in persona del suo legale rapp.te p.t.
Sua sede

Spett.le Comune di Benevento
Settore Legale
in persona del suo Dirigente p.t.
Sua sede

OGGETTO: De Luca Lucia contro Comune di Benevento; pagamento sentenza Tribunale di Benevento - sezione lavoro n.306/2014; richiesta di informazioni sullo stato del pagamento; chiarimenti sulle somme da liquidare; invito a provvedere entro 30 giorni.

In nome e per conto della sig.ra De Luca Lucia, già dipendente di codesto spett.le Ente (DLCLCU65L49A783K), che con me sottoscrive la presente per ratifica e conferma, elettivamente domiciliata presso lo scrivente studio legale ove dovranno pervenire le comunicazioni di riscontro, evidenzio quanto di seguito:

- 1) all'esito della sentenza in oggetto, la mia assistita risultava creditrice di somme da parte dell'ente datoriale per svolgimento di mansioni superiori;
- 2) in data 17.09.2014 lo scrivente difensore n.q. notificava sentenza con allegati conteggi delle somme da pagare; si allega in copia alla presente la sentenza notificata per comodità di esame;
- 3) segnatamente la sentenza così statuiva: "*accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di Benevento in persona del suo legale rapp.te il Sindaco p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C", a decorrere dall'1.7.98 ad oggi per quanto in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, calcolati...."*
- 4) in realtà tuttavia:

— la De Luca ha cessato il servizio dedotto in lite alla data del 08.01.2006; di tanto si era dato atto nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle conclusioni dello stesso ove le differenze retributive si chiedevano testualmente: "*dal 01.07.1998 o da quella diversa data scaturente dalla istruttoria ad espletarsi, fino alla data del 31.12.2005 (considerato come, come sopra detto - pag.10 - dal 09.01.2006 la ricorrente non svolge più mansioni di puericultrice) in quanto assegnata dall'ente all'ufficio...."*;

— inoltre il Comune in giudizio ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito retributivo; l'ultimo quinquennio non prescritto, sulla base degli atti interruttivi prodotti in giudizio, coincideva con il quinquennio decorrente dal 06.07.2002;

5) PER TALI RAGIONI, alla sentenza che si è provveduto a notificare al Comune era allegata una scheda di calcolo delle somme da pagare, a firma dello scrivente avvocato, ove le differenze retributive erano calcolate in modo differente rispetto a quanto descritto in sentenza; nella tabella infatti in luogo del **periodo riconosciuto in sentenza "01.07.1998 - ad oggi" (24.02.2014 data sentenza)**,

è stato indicato il minor periodo 06.07.2002 - 08.01.2006,

con un importo da corrispondere di Euro 3516,48.

6) Ad oggi la De Luca Lucia non ha avuto notizie sullo stato del pagamento nonostante diverse richieste.

Tanto premesso,

si chiarisce

Lucia De Luca
Lucia
F. Sarracino
01.02.16

Avvocato Daniela Sarracino

Viale Martiri D'Ungheria, 13 - 82100 Benevento - Tel. e Fax 0824 351090 - 0824 355095 - Cell. 3358032428 - info@studiolegalesarracino.it

che le somme che si chiedono in esecuzione della sentenza corrispondono ad Euro 3516,48 per il seguente periodo lavorativo

06.07.2002 fino al 08.01.2006,

oltre interessi e rivalutazione tempo per tempo maturati,
ovvero un periodo inferiore rispetto a quello indicato in sentenza.

Si chiede

di ricevere, nel più breve tempo possibile, notizie in ordine allo stato del pagamento.

Con espresso monito per cui, in mancanza di riscontro, decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della presente, la De Luca procederà con l'esecuzione forzata.

Allegati:

- sentenza con conteggi notificata il 17.09.2014.

DE LUCA LUCIA

Lucia De Luca

avv. Daniela Sarracino


Daniela Sarracino

Studio legale avv. Daniela Sarracino
 Viale Martiri d'Ungheria n.13 - 82100 Benevento
 Tel. e fax 0824351090 - 355095 - cell.3358032428
 indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@studiolegalesarracino.it
 indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaledanielasarracino@pec.it

SORTE CAPITALE
In favore di
De Luca Lucia
dal 06/07/2002 al 08/01/2006
 sentenza n. 306/2014

anno	mesi giorni	cat. B3	cat. C1	13 [^]	differenza
dal 06/07/2002 al 31/07/2002	21	8857,22	9655,21	3,83	57,54
dal 01/08/2002 al 31/12/2002	5	8857,22	9655,21	27,71	360,20
dal 01/01/2003 al 31/12/2003	12	15654,47	16523,75	77,05	946,33
dal 01/01/2004 al 31/12/2004	12	15969,6	16929,23	79,97	1039,6
dal 01/01/2005 al 31/01/2005	1	15969,6	16929,23		79,97
dal 01/02/2005 al 30/12/2005	11	16446,84	17451,59	83,73	1004,75
dal 01/01/2006 al 08/01/2006	8	16662,53	17685,06	1,87	28,09
totale differenza					3516,48


Oltre rivalutazione montetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste mensili al soddisfo, calcolati a norma dell'art.429 cpc e 150 disp.att.cpc, come disposto in sentenza.

Avv. Daniela Sarracino


REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25. 02. 14




Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale
rilasciata in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. D. Sella

Benevento, il 25. 02. 14

IL CANCELLIERE




Studio legale avv.Daniela Sarracino
Viale Martiri d'Ungheria n.13 - 82100 Benevento
Tel. e fax 0824351090 - 355095 - cell.3358032428
indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@studiolegalesarracino.it
indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaledanielasarracino@pec.it

SPESE E COMPETENZE LEGALI
in favore di
De Luca Lucia

Onorari	€ 3.000,00
Spese generali ex art. 13.(15% su onorari)	€ 450,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 138,00
Totale Imponibile	€ 3.588,00
IVA 22% su Imponibile	€ 789,36
Totale	€ 4.377,36

Benevento, 11 settembre 2014

Avv. Daniela Sarracino



Relata di notifica

L'anno

duemilaquattordici

addi

istante l'avv. Daniela Sarracino nella qualità, il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale munita di formula esecutiva della suesesa sentenza a :

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato in Benevento, Casa Comunale, Via Annunziata, Palazzo Mosti, ivi

consegnandola a mani di. a mani dell' impiegata Conicola Elena incaricata alla ricezione atti t.q.

Benevento, 17 SET. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale De Michele

15 SET 2014

015133



STUDIO LEGALE
Avv.to Daniela Sarracino
Viale Martiri D'Ungheria n.13 - 82100 BENEVENTO
Tel. 0824 351090 - 0824 355095
Cod. Fisc. SRR DNL 70R 68A 783X
P. IVA 01098240623

ORIGINALE

R.G. N. 3422/09
Sent. N. 306/14
Cron. N. 3588/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Il G.O.T., dott. Remo Ferraro, in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3422 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2009
decisa all'udienza del 24.2.2014, e vertente

TRA

De Luca Lucia, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio
dell'Avv. Daniela Sarracino che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso

— Ricorrente —

E

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Giuliano e Francesca Paola
Basile, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Casa
Comunale di Benevento in Via Annunziata, Pal. Mosti,

— Resistente —

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione le parti hanno concluso come da verbale di causa
che si abbia qui per brevità richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

De Luca Lucia, con ricorso depositato il 26.6.2009, premesso di essere
dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso gli asili nido del
settore servizi sociali, inquadrata come puericultrice, esponeva di aver
sempre svolto mansioni rientranti nel profilo di educatrice, provvedendo a
svolgere attività finalizzate all'armonico sviluppo psicofisico dei bambini,
all'attività di socializzazione e integrazione all'azione educativa della
famiglia, all'attività connesse alla educazione di bambini portatori di
handicap, alle attività di aggiornamento formazione e documentazione,
partecipando ad appositi corsi.

Remo Ferraro

*11863
2.06*

Tutto ciò premesso, chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità dell'atto di attribuzione della quarta qualifica funzionale, profilo professionale puericultrice, l'inquadramento nel profilo professionale di educatore d'infanzia categoria "C" a far data dall' 1.7.98 con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate.

In via subordinata chiedeva che venisse accertata l'adibizione di essa ricorrente a mansioni superiori rispetto a quelle di puericultrice assegnatele, con la condanna del Comune di Benevento al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.7.98.

Infine, in via ancora più gradata, chiedeva che venisse accertato il diritto di essa ricorrente a percepire, a titolo di risarcimento, indennizzo da indebito arricchimento, la somma corrispondente all'indebito vantaggio lucrato dal Comune di Benevento a causa dell'utilizzo di essa ricorrente in mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché vittoria di spese.

Ritualmente citato, il Comune di Benevento si costituiva e contestava il ricorso, infondato sia in fatto che in diritto.

Esperita l'attività istruttoria con l'acquisizione di prove documentali, l'espletamento di interrogatori formali e l'assunzione di una prova orale, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata discussa e decisa da questo Giudice, dando immediata e pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie in esame la ricorrente lamenta il mancato inquadramento nella qualifica di educatore d'infanzia e figure assimilate categoria "C" ex CCNL 31.3.99 e tanto a decorrere dall'1.7.98.

All'esito dell'istruttoria svolta è stato accertato che la ricorrente svolge mansioni di educatrice nell'ambito dell'asilo nido, svolgendo tutte le attività connesse alla educazione dei bambini, anche di quelli portatori di handicap, guidando gli stessi ad una graduale conoscenza del linguaggio, provvedendo alla programmazione generale delle attività educative da svolgersi durante l'anno scolastico.

Dette circostanze sono state concordemente confermate da tutti i testi escussi nel corso l'istruttoria (si vedano in particolare le deposizioni della

Remo Ferraro

teste Ester De Felice, collega della ricorrente, di Lepore Annamaria, responsabile dell'asilo di Via Torre della Catena, poi dal 2010 ubicato in Via Firenze, ove è addetta la ricorrente).

La teste De Felice ha precisato che l'istante educa i bambini a classificare gli oggetti per forma e colore, cura lo sviluppo psico-motorio dei bambini attraverso passi di ginnastica, danza, organizza giochi con acqua e farina e anche con plastilina, propone ai bambini filastrocche, poesie, racconti, fiabe, canti corali accompagnati da gestualità, insegna attraverso giochi a distinguere gli animali, le parti del corpo, le espressioni del viso.

Nell'interrogatorio formale deferito al Comune resistente e reso in udienza dalla Dott.ssa Villanacci, sono state confermate tutte le circostanze dedotte nel ricorso in relazione al tipo di attività svolta dalla ricorrente, anche se le stesse venivano qualificate di intrattenimento.

Dagli atti risulta ancora che la ricorrente ha partecipato a corsi di formazione attinenti attività educative degli asili nido. E tale circostanza è stata confermata dalla teste De Felice.

Orbene a fronte dell'espletamento delle mansioni sopra ricordate, non appare corretto l'inquadramento effettuato dal Comune resistente nei confronti della ricorrente nella categoria "B".

Nel sistema di classificazione del personale del CCNL enti locali l'art. 3 prevede le categorie, A, B, C.

Appartengono alla categoria "C" i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze monospecialistiche e un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento, tra cui educatore asilo nido e figure assimilate.

Dall'istruttoria espletata, non v'è dubbio, dunque, che la ricorrente svolga mansioni corrispondenti alla categoria "C".

L'assunto della difesa di parte resistente relativo ad una mancanza di autorizzazione allo svolgimento delle suddette attività educative è erroneo.

Invero nei regolamenti degli asili nido comunali approvati dal Consiglio Comunale di Benevento, il primo nel 1995 ed il secondo nel 2000, l'Ente, premesso che negli asili comunali sono presenti personale educativo e personale addetto ai servizi, ha stabilito che il personale educativo presente nella struttura deve curare la programmazione generale dell'attività da svolgersi nel nido, ovvero sia il primo inserimento del bambino, lo sviluppo

Renzo Ferraro

delle capacità sensoriali e precettive dei bambini, la maturazione delle capacità motorie e la conquista del linguaggio (vedi art. 15 Regolamento 1995 e art. 8 regolamento 2000).

Mette conto anche rilevare in proposito che, attesa l'età dei bambini ospitati negli asili nido - massimo tre anni - l'attività educativa non può che svolgersi che attraverso il gioco sicché, a parere di questo giudice, in linea con altre decisioni di questo Tribunale (cfr., *ex multis*, sentenze nn. 1692/2007 e 3156/2007 di questo Tribunale, poi rispettivamente confermate dalla Corte di Appello di Napoli con le sentenze nn. 5747/2012 e 6694/2001), a bimbi di così tenera età non può ragionevolmente richiedersi un apprendimento più complesso di quello sopra descritto.

altronde, come espressamente richiesto dal regolamento, la ricorrente provvede alla programmazione delle attività educative da svolgersi nel nido. Sempre nel regolamento è previsto che nel periodo di primo inserimento del bambino vi deve essere la presenza rassicurante di uno dei genitori secondo tempi e modalità stabiliti dalle educatrici.

Ebbene è proprio la ricorrente, unitamente alle sue colleghe, che stabilisce i tempi di inserimento dei bambini (vedi dichiarazioni teste De Felice).

Né appare condivisibile l'assunto della difesa del Comune resistente secondo cui non sarebbe possibile il riconoscimento delle pretese differenze economiche per non essere previsti presso gli asilo nido posti di categoria "C".

Sul punto ciò che rileva non è la presenza o meno di una astratta posizione in pianta organica, ma determinate è l'effettivo svolgimento delle funzioni afferenti alla qualifica funzionale per la quale si richiede la relativa retribuzione (cfr. sentenze citate).

La creazione di posti in pianta organica è determinazione assunta unilateralmente dall'Ente, ma senza dubbio non possono riverberarsi sul lavoratore gli effetti negativi dell'inerzia dell'ente.

L'indagine tesa al riconoscimento delle mansioni superiori incontra, però, i limiti previsti dall'art. 52 del Dlgs 165/01.

Detta norma, in ordine alla disciplina delle mansioni, si preoccupa di indicare nel novero delle regole poste a fondamento dell'istituto, il principio per il quale l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

Remo Ferraro

Detto principio costituisce una peculiarità del lavoro pubblico rispetto a quello privato nel quale, in forza degli artt. 2126 e 2103 c.c., la prestazione lavorativa svolta di fatto riveste una sua specifica rilevanza sia sul piano normativo che economico.

Di contro nel settore pubblico con la riformulazione della norma sopra richiamata, si è previsto il riconoscimento ai soli fini retributivi delle mansioni di fatto, tipizzando l'attribuzione delle mansioni della qualifica superiore a quelle di appartenenza del lavoratore solo in casi specifici (vacanza del posto in organico, sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto) e prevedendo in tali casi il diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

Tanto premesso, risultando pertanto accertato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori riconducibili nella categoria "C" del CCNL degli Enti Locali, ma difettando nel contempo i requisiti necessari ai fini dell'attribuzione alla ricorrente del trattamento complessivo giuridico e normativo previsto per l'espletamento delle mansioni superiori; quelli della carenza del posto in organico ovvero della sostituzione di altro dipendente, alla ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire le differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C" e tanto a decorrere dall'1.7.1998 ad oggi, con conseguente condanna del Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento delle predette differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole poste di credito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e respinta, sul ricorso proposto da De Luca Lucia in data 26.6.2009 contro il Comune di Benevento, iscritto al n. 3422 dell'anno 2009 del ruolo generale, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze di trattamento

Remo Ferraro

economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C", a decorrere dall'1.7.1998 ad oggi, per quanto in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, calcolati a norma dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;

2. condanna, altresì, il resistente, alla rifusione delle spese processuali, in favore della ricorrente, che liquida, ai sensi del DM 20.7.2012 n. 140, in € 3.000,00, oltre oneri contributivi e fiscali.

Così deciso in Benevento il 24 Febbraio 2014.

Il Giudice

dot. Remo Ferraro


Remo Ferraro



DEPOSITATO IN UDIENZA
24 FEB. 2014

Benevento,

IL CANCELLIERE



Città di Benevento

Settore Servizi al Cittadino

Viale dell'Università, 2A - Tel. 0824/772613 - Fax 0824/326211

E-Mail: servizisocialibn@tin.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 6

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore :

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Avv. Angelo MANCINI* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : RIVERSO ROSANNA

Codice Fiscale/Partita IVA : RVRNN55R42A783Y

Residente in Benevento : VIA ZAPPIELLO PARCO IL Poggio S.Nicola M.

Oggetto della spesa: pagamento per sentenza GDP

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Sentenza del Giudice di Pace Benevento n.2444/2008

Epoca della prestazione : luglio 2002- giugno 2013

IMPORTO LORDO : € 21.829,21


INTERESSI : € 4.973,21 **ACCESSORI :** _____

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO : : : : € 21.829,21

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:



2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5)- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

6)-che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento, 15/04/2016


Il Dirigente
Avv. Angelo MANCINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
 - b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.
- Benevento, _____

II DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Il G.O.T., dott. Remo Ferraro, in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2444 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2008,
decisa all'udienza del 25.6.2013, e vertente

TRA

Riverso Rosanna, elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio
dell'Avv. Daniela Sarracino che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso

– Ricorrente –

E

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Giuliano e Francesca Paola
Basile, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Casa
Comunale di Benevento in Via Annunziata, Pal. Mosti,

– Resistente –

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione le parti hanno concluso come da verbale di causa
che si abbia qui per brevità richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riverso Rosanna, con ricorso depositato il 21.5.2008, premesso di essere
dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso gli asili nido del
settore servizi sociali, inquadrata come puericultrice, esponeva di aver
sempre svolto mansioni rientranti nel profilo di educatrice, provvedendo a
svolgere attività finalizzate all'armonico sviluppo psicofisico dei bambini,
all'attività di socializzazione e integrazione all'azione educativa della
famiglia, all'attività connesse alla educazione di bambini portatori di
handicap, alle attività di aggiornamento formazione e documentazione,
partecipando ad appositi corsi.



Remo Ferraro

11861

Signe Ferraro

18.9.13

Tutto ciò premesso, chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità dell'atto di attribuzione della quarta qualifica funzionale, profilo professionale puericultrice, l'inquadramento nel profilo professionale di educatore d'infanzia categoria "C" a far data dall' 1.7.98 con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate.

In via subordinata chiedeva che venisse accertata l'adibizione di essa ricorrente a mansioni superiori rispetto a quelle di puericultrice assegnatele, con la condanna del Comune di Benevento al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.7.98.

Infine, in via ancora più gradata, chiedeva che venisse accertato il diritto di essa ricorrente a percepire, a titolo di risarcimento, indennizzo da indebito arricchimento, la somma corrispondente all'indebito vantaggio lucrato dal Comune di Benevento a causa dell'utilizzo di essa ricorrente in mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché vittoria di spese.

Ritualmente citato, il Comune di Benevento si costituiva e contestava il ricorso, infondato sia in fatto che in diritto.

Esperita l'attività istruttoria con l'acquisizione di prove documentali, l'espletamento di interrogatori formali e l'assunzione di una prova orale, poi pure rinnovata, ai sensi dell'art. 257, ultimo periodo, c.p.c., per le testimoni De Gennaro Anna e Rosella Marisa, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata discussa e decisa da questo Giudice, dando immediata e pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie in esame la ricorrente lamenta il mancato inquadramento nella qualifica di educatore d'infanzia e figure assimilate categoria "C" ex CCNL 31.3.99 e tanto a decorrere dall'1.7.98.

All'esito dell'istruttoria svolta è stato accertato che la ricorrente svolge mansioni di educatrice nell'ambito dell'asilo nido, svolgendo tutte le attività connesse alla educazione dei bambini, anche di quelli portatori di handicap, guidando gli stessi ad una graduale conoscenza del linguaggio, provvedendo alla programmazione generale delle attività educative da svolgersi durante l'anno scolastico.

Dette circostanze sono state concordemente confermate da tutti i testi

Renzo Ferraro

escussi nel corso l'istruttoria (si vedano le deposizioni della teste Rosella Marisa, collega della ricorrente, di Lepore Annamaria, responsabile dell'asilo di Via Torre della Catena, poi dal 2010 ubicato in Via Firenze, ove è addetta la ricorrente, e della teste, De Gennaro Anna, madre di bambini che hanno frequentato l'asilo di Via Torre della Catena, nonché quelle della Sig.ra Boccaccino Elena, pure madre di bambini che hanno frequentato il detto asilo e responsabile di un progetto di formazione al lavoro avente ad oggetto attività educative di bambini da 0 a 3 anni, svoltosi presso gli asili nido comunali ove risulta addetta la ricorrente (pur se rese in un altro giudizio iscritto al n. 51/2009 del R.G. di questo Tribunale, in quanto avente identità di *petitum* e *causa petendi* col presente, ritualmente acquisite all'udienza del 19.5.2011).

La teste Rosella ha precisato che l'istante educa i bambini a classificare gli oggetti per forma e colore, cura lo sviluppo psico-motorio dei bambini attraverso passi di ginnastica, danza, organizza giochi con acqua e farina e anche con plastilina, propone ai bambini filastrocche, poesie, racconti, fiabe, canti corali accompagnati da gestualità, insegna attraverso giochi a distinguere gli animali, le parti del corpo, le espressioni del viso.

Nell'interrogatorio formale deferito al Comune resistente e reso in udienza dalla Dott.ssa Villanacci, sono state confermate tutte le circostanze dedotte in ricorso in relazione al tipo di attività svolta dalla ricorrente, anche se le stesse venivano qualificate di intrattenimento.

Dagli atti risulta ancora che la ricorrente ha partecipato a corsi di formazione attinenti attività educative degli asili nido. E tale circostanza è stata confermata dalla teste Rosella.

Orbene a fronte dell'espletamento delle mansioni sopra ricordate, non appare corretto l'inquadramento effettuato dal Comune resistente nei confronti della ricorrente nella categoria "B".

Nel sistema di classificazione del personale del CCNL enti locali l'art. 3 prevede le categorie, A, B, C.

Appartengono alla categoria "C" i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze monospecialistiche e un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento, tra cui educatore asilo nido e figure assimilate.

Dall'istruttoria espletata, non v'è dubbio, dunque, che la ricorrente svolga

Remo Ferraro

mansioni corrispondenti alla categoria "C".

L'assunto della difesa di parte resistente relativo ad una mancanza di autorizzazione allo svolgimento delle suddette attività educative è erroneo.

Invero nei regolamenti degli asili nido comunali approvati dal Consiglio Comunale di Benevento, il primo nel 1995 ed il secondo nel 2000, l'Ente, premesso che negli asili comunali sono presenti personale educativo e personale addetto ai servizi, ha stabilito che il personale educativo presente nella struttura deve curare la programmazione generale dell'attività da svolgersi nel nido, ovverosia il primo inserimento del bambino, lo sviluppo delle capacità sensoriali e precettive dei bambini, la maturazione delle capacità motorie e la conquista del linguaggio (vedi art. 15 Regolamento 1995 e art. 8 regolamento 2000).

Mette conto anche rilevare in proposito che, attesa l'età dei bambini ospitati negli asili nido - massimo tre anni - l'attività educativa non può che svolgersi che attraverso il gioco sicché, a parere di questo giudicante, in linea con altre decisioni di questo Tribunale (cfr., *ex multis*, sentenze nn. 1692/2007 e 3156/2007 di questo Tribunale, poi rispettivamente confermate dalla Corte di Appello di Napoli con le sentenze nn. 5747/2012 e 6694/2001), a bimbi di così tenera età non può ragionevolmente richiedersi un apprendimento più complesso di quello sopra descritto.

D'altronde, come espressamente richiesto dal regolamento, la ricorrente provvede alla programmazione delle attività educative da svolgersi nel nido.

Sempre nel regolamento è previsto che nel periodo di primo inserimento del bambino vi deve essere la presenza rassicurante di uno dei genitori secondo tempi e modalità stabiliti dalle educatrici.

Ebbene è proprio la ricorrente, unitamente alle sue colleghe, che stabilisce i tempi di inserimento dei bambini (vedi dichiarazioni teste Rosella).

Di rilievo sono anche le deposizioni della teste De Gennaro, madre di bambini che hanno frequentato gli asili nido, per averne avuto una conoscenza diretta in quanto presente in diverse occasioni, e quelle di Boccacino Elena, che, dichiarando di essere madre di bambini che avevano frequentato l'asilo nido dove lavora la ricorrente, ha precisato di essere stata la responsabile di un progetto di formazione al lavoro curato dalla cooperativa Amistade che aveva ad oggetto la formazione di giovani per lo svolgimento di attività educative di bambini da 0 a 3 anni e che la

Renzo Ferraro

formazione si era svolta proprio negli asili comunali di Pacevecchia e Via Torre della Catena e curata dalle puericultrici ivi addette.

Né appare condivisibile l'assunto della difesa del Comune resistente secondo cui non sarebbe possibile il riconoscimento delle pretese differenze economiche per non essere previsti presso gli asilo nido posti di categoria "C".

Sul punto ciò che rileva non è la presenza o meno di una astratta posizione in pianta organica, ma determinate è l'effettivo svolgimento delle funzioni afferenti alla qualifica funzionale per la quale si richiede la relativa retribuzione (cfr. sentenze citate).

La creazione di posti in pianta organica è determinazione assunta unilateralmente dall'Ente, ma senza dubbio non possono riverberarsi sul lavoratore gli effetti negativi dell'inerzia dell'ente.

L'indagine tesa al riconoscimento delle mansioni superiori incontra, però, i limiti previsti dall'art. 52 del Dlgs 165/01.

Detta norma, in ordine alla disciplina delle mansioni, si preoccupa di indicare nel novero delle regole poste a fondamento dell'istituto, il principio per il quale l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

Detto principio costituisce una peculiarità del lavoro pubblico rispetto a quello privato nel quale, in forza degli artt. 2126 e 2103 c.c., la prestazione lavorativa svolta di fatto riveste una sua specifica rilevanza sia sul piano normativo che economico.

Di contro nel settore pubblico con la riformulazione della norma sopra richiamata, si è previsto il riconoscimento ai soli fini retributivi delle mansioni di fatto, tipizzando l'attribuzione delle mansioni della qualifica superiore a quelle di appartenenza del lavoratore solo in casi specifici (vacanza del posto in organico, sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto) e prevedendo in tali casi il diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

Tanto premesso, risultando pertanto accertato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori riconducibili nella categoria "C" del CCNL degli Enti Locali, ma difettando nel contempo i requisiti necessari ai fini dell'attribuzione alla ricorrente del trattamento complessivo giuridico e normativo previsto per l'espletamento delle mansioni superiori, quelli della

Remo Ferraro

carezza del posto in organico ovvero della sostituzione di altro dipendente, alla ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire le differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C" e tanto, a decorrere dall'1.7.1998 ad oggi, con conseguente condanna del Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento delle predette differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole poste di credito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e respinta, sul ricorso proposto da Rivero Rosanna in data 21.5.2008 contro il Comune di Benevento, iscritto al n. 2444 dell'anno 2008 del ruolo generale, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Benevento, in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze di trattamento economico tra la qualifica funzionale di appartenenza e la superiore qualifica funzionale, categoria "C", a decorrere dall'1.7.1998 ad oggi, per quanto in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, calcolati a norma dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2. condanna, altresì, il resistente, alla rifusione delle spese processuali, in favore della ricorrente, che liquida, ai sensi del DM 20.7.2012 n. 140, in € 3.000,00, oltre oneri contributivi e fiscali.

Così deciso in Benevento il 25 Giugno 2013

Il Giudice.
dott. Remo Ferraro
Remo Ferraro

Riverso Rosanna


dal 06/07/2002 Al 25/06/2013 da sentenza n. 15516/13

anno	mesi giorni	cat. B3	cat. C1	13 ^A	differenza
dal 06.07.2002 al 31.07.2002	21	8857,22	9655,21	3,83	57,54
dal 01/08/2002 al 31/12/2002	5	8857,22	9655,21	27,71	360,20
dal 01/01/2003 al 31/12/2003	12	15654,47	16523,75	72,44	941,72
dal 01/01/2004 al 31/12/2004	12	15969,6	16929,23	79,97	1039,60
dal 01/01/2005 al 31/01/2005	1	15969,6	16929,23		79,97
dal 01/02/2005 al 30/12/2005	11	16446,84	17451,59	83,73	1004,75
dal 01/01/2006 al 31/12/2006	12	16662,53	17685,06	85,21	1107,74
dal 01/01/2007 al 31/01/2007	1	16662,53	17685,06		85,21
dal 01/02/2007 al 31/12/2007	11	17562,72	18695,75	86,55	1125,16
dal 01/01/2008 al 31/03/2008	3	17562,72	18695,75	23,60	306,86
dal 01/04/2008 al 30/06/2008	3	17652,24	18791,15	23,73	308,45
dal 01/07/2008 al 31/12/2008	6	17712	18854,63	47,61	618,92
dal 01/01/2009 al 31/12/2009	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2010 al 31/12/2010	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2011 al 31/12/2011	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2013 al 31/05/2013	5	18229,92	19454,15	42,51	552,60
dal 01.06.2013 al 25.06.2013	22	18229,92	19454,15	6,15	92,47

Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste mensili al soddisfo, calcolati a norma dell'art.429 cpc e 150 disp.att.cpc, come disposto in sentenza.

Benevento, 11 settembre 2014

avv. Daniela Sarracino



totale differenza	12986,21
----------------------	----------

REPUBBLICA ITALIANA

In esecuzione della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed i tratti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

~~Monvento~~, 22.8.13



Il Cancelliere

F. B.

■ copia consegnata all'originario
■ si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. *D. Serbelloni*

~~Monvento~~, il 22.8.13

IL CANCELLIERE




Studio legale avv. Daniela Sarracino
Viale Martiri d'Ungheria n.13 - 82100 Benevento
Tel. e fax 0824351090 - 355095 - cell.3358032428
indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@studiolegalesarracino.it
indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaledanielasarracino@pec.it

SPESE E COMPETENZE LEGALI
in favore di
RIVERSO ROSANNA

Onorari	€ 3.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 450,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 138,00
Totale Imponibile	€ 3.588,00
IVA 22% su Imponibile	€ 789,36
Totale	€ 4.377,36

Benevento, 11 settembre 2014

Avv. Daniela Sarracino



Relata di notifica

L'anno

duemilaquattordici

addì

istante l'avv. Daniela Sarracino nella qualità, il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale munita di formula esecutiva della suesesa sentenza, con riepilogo somma da pagare a :

- COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, Casa Comunale, Via Annunziata, Palazzo Mosti, ivi

consegnandola a mani di a mani dell'impiegata Carolina Elena incaricata alla ricezione atti t.g.

Benevento, 17 SET. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficio Giud. Uff.
Pasquale De Michele

Differenza economica tra cat. "B3" e cat."C" spettante alla dipendente RIVERSO ROSANNA
 PERIODO: 01/07/2002 -25/06/2013

Decorrenza		INIZIALE "C"	INIZIALE "B3"	Importo dovuto		Importo percepito		Somme da ergogare come differenze
dal	al	mensile	mensile	dovuto	rateo di 13^	percepito	rateo di 13^	
6-lug-02	31-lug-02	€ 804,60	€ 738,10	€ 649,87	€ 46,29	€ 596,16	€ 42,47	€ 57,54
1-ago-02	31-dic-02	€ 804,60	€ 738,10	€ 4.023,00	€ 335,25	€ 3.690,51	€ 307,54	€ 360,20
1-gen-03	31-dic-03	€ 1.376,98	€ 1.304,54	€ 16.523,75	€ 1.376,98	€ 15.654,48	€ 1.304,54	€ 941,71
1-gen-04	31-dic-04	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 16.929,23	€ 1.410,77	€ 16.024,92	€ 1.335,41	€ 979,67
1-gen-05	31-gen-05	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 1.410,77	€ -	€ 1.335,41	€ -	€ 75,36
1-feb-05	31-dic-05	€ 1.454,30	€ 1.375,18	€ 15.997,29	€ 1.454,30	€ 15.126,98	€ 1.375,18	€ 949,43
1-gen-06	31-dic-06	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 17.685,06	€ 1.473,76	€ 16.717,85	€ 1.393,15	€ 1.047,81
1-gen-07	31-gen-07	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 1.473,76	€ -	€ 1.393,15	€ -	€ 80,60
1-feb-07	31-dic-07	€ 1.557,98	€ 1.468,17	€ 17.137,77	€ 1.557,98	€ 16.149,87	€ 1.468,17	€ 1.077,71
1-gen-08	31-mar-08	€ 1.557,98	€ 1.468,17	€ 4.673,94	€ -	€ 4.404,51	€ -	€ 269,43
1-apr-08	30-giu-08	€ 1.565,93	€ 1.475,63	€ 4.697,79	€ -	€ 4.426,89	€ -	€ 270,90
1-lug-08	31-dic-08	€ 1.571,22	€ 1.480,61	€ 9.427,32	€ 1.571,22	€ 8.883,66	€ 1.480,61	€ 634,26
1-gen-09	31-dic-09	€ 1.621,18	€ 1.523,77	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 18.285,24	€ 1.523,77	€ 1.266,32
1-gen-10	31-mar-10	€ 1.621,18	€ 1.523,77	€ 4.863,54	€ -	€ 4.571,31	€ -	€ 292,23
1-apr-10	30-giu-10	€ 1.628,48	€ 1.530,61	€ 4.885,44	€ -	€ 4.591,83	€ -	€ 293,61
1-lug-10	31-dic-10	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 9.800,04	€ 1.633,34	€ 9.210,96	€ 1.535,16	€ 687,25
1-gen-11	31-dic-11	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 19.600,07	€ 1.633,34	€ 18.421,92	€ 1.535,16	€ 1.276,33
1-gen-12	31-dic-12	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 19.600,07	€ 1.633,34	€ 18.421,92	€ 1.535,16	€ 1.276,33
1-gen-13	31-mag-13	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 8.166,70	€ 675,71	€ 7.675,80	€ 635,09	€ 531,51
1-giu-13	25-giu-13	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 1.570,52	€ 111,87	€ 1.476,12	€ 105,15	€ 101,13
totale								€ 12.469,33
oneri								€ 4.386,71
TOTALE GENERALE								€ 16.856,03

DIVERSO ROSANO

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario


Tweet 25

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo



RIEPILOGO

DATI

Data iniziale:	01-07-2002
Data finale:	31-12-2015
Capitale iniziale:	€ 16.856,00 pari a L.32.637.767
Nessuna capitalizzazione degli interessi	
Metodo di calcolo:	Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-07-2002	31-12-2002	3%	183	€ 16.856,00	€ 253,53
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 16.856,00	€ 505,68
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 16.856,00	€ 421,40
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 16.856,00	€ 421,40
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 16.856,00	€ 421,40
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 16.856,00	€ 421,40
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 16.856,00	€ 505,68
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 16.856,00	€ 505,68

01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 16.856,00	€ 168,56
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 16.856,00	€ 252,84
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 16.856,00	€ 421,40
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 16.856,00	€ 421,40
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 16.856,00	€ 168,56
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 16.856,00	€ 84,28
Totale interessi (S.E.O.):				€ 4.973,21	
				pari a L.9.629.483	
Capitale+interessi (S.E.O.):				€ 21.829,21	
				pari a L.42.267.250	

[NUOVO CALCOLO](#) [STAMPA](#) [BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#) | [COOKIE](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2016 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - Credits

Avvocato Daniela Sarracino

Viale Martiri D'Ungheria, 13 - 82100 Benevento - Tel. e Fax 0824 351090 - 0824 355095 - Cell. 3358032428 - info@studiolegalesarracino.it

CITTA' DI BENEVENTO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
03 MAR 2016
Prot. N. 80051

ASSEGNATA SOBOLA
03 MAR 2016
IL DIRIGENTE AVV. ANGELO MANCINI

Benevento, 02 marzo 2016

Spett.le Comune di Benevento
Settore Servizi Sociali
In persona del Dirigente p.t.
sua sede

Oggetto: Pagamento sentenze Tribunale di Benevento sezione lavoro LAUDANNA ANNA (sentenza sentenza n. 1760/13), RIVERSO Rosanna (sentenza 1480/2013).


Con riferimento ai procedimenti in oggetto,


facendo seguito ai colloqui telefonici, vi confermo che i conteggi allegati alle sentenze che vi sono state notificate tengono conto della prescrizione quinquennale in quanto trattasi di credito retributivo.

Invero, dagli atti processuali risulta che la prescrizione quinquennale è stata interrotta con il deposito di un tentativo di conciliazione in data 06.07.2007; per tale ragione i conteggi allegati alla sentenza sono stati eseguiti con decorrenza 06.07.2002.

Per quanto sopra, vi chiedo di procedere al pagamento degli importi, secondo il prospetto di pagamento allegato alle sentenze che vi sono state notificate e cioè con decorrenza 06.07.2002.

Distinti saluti.

Avvocato Daniela Sarracino






SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 7
Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore :

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Avv. Angelo MANCINI* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : LAUDANNA ANNA

Codice Fiscale/Partita IVA : ldnna54l64f274f

Residente in Benevento : VIA G.Puccini,3

Oggetto della spesa: pagamento per sentenza GDP 1760/2013.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Sentenza del Giudice di Pace Benevento n.3508/2008.

Epoca della prestazione : luglio 2002- settembre 2012

IMPORTO LORDO : € 22.396,44

INTERESSI: € 5101,87 **ACCESSORI :** _____

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO : : € 22.396,44

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

1) - Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5)- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

6)-che,nella proposizione della partita debitoria,siè proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento,

15/04/2016

Il Dirigente
Avv. Angelo MANCINI



Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento, _____

Il DIRIGENTE F.F.
Rag.Emilio PORCARO

15525

Citta' di Benevento
Prot. 2014/0077603 Ingresso
del 29/09/2014
Mitt. UFFICIALE GIUDIZIARIO DI



3508/08
1760/13
18255/13

TRIBUNALE di BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Caroppoli
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)



alla pubblica udienza del 30.09.2013 ha pronunciato
mediante lettura la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.
3508/2008 del ruolo generale, avente ad oggetto:
riconoscimento mansioni superiori

tra

LAUDANNA ANNA, rappresentata e difesa, per procura a
margine del ricorso, dall' avv. D. Sarracino con cui come
in atti domicilia;

contro

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria
difensiva dagli avv.ti Giuliano e Basile il quale come in
atti domicilia;

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 23.7.2008, l'istante, in
epigrafe indicata, alle dipendenze dell'ente convenuto, in
servizio presso l'asilo nido comunale, inquadrata nella
categoria B del CCNL di settore, esponeva di aver
disimpegnato, a decorrere dal 01.07.1998, compiti e
funzioni descritti nell'atto introduttivo maggiormente
qualificati rispetto a quelli propri del livello di
inquadramento.

Ciò premesso, adiva il Tribunale di Benevento, in funzione
di giudice del lavoro, per sentir dichiarare il proprio
diritto all'inquadramento giuridico economico nella

[Handwritten signature]
Sip
Fuo.

L.O.P.15

categoria C del richiamato CCNL, cui erano correttamente riconducibili i compiti svolti e condannare la azienda convenuta alla corresponsione delle differenze retributive maturate; in via subordinata chiedeva di condannare l'ente convenuto al risarcimento del danno subito, vinte le spese di lite.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta resisteva alla domanda della quale, previa eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Interrogate formalmente le parti, veniva svolta attività istruttoria; la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, veniva decisa mediante lettura della sentenza.

In via preliminare, v disattesa l'eccezione di prescrizione giacchè in materia di riconoscimento della qualifica superiore e differenza retributive la prescrizione opera autonomamente su ciascuno dei due diritti azionati: il diritto alla qualifica superiore si prescrive in dieci anni, mentre il diritto alle differenze economiche si estingue nel termine quinquennale che, nelle ipotesi di specie, decorre anche in pendenza di rapporto.

Peraltro, parte ricorrente ha provveduto ad interrompere più volte il termine di cui sopra, segnatamente con la missiva del 23.10.2001, successivamente con l'istanza di conciliazione in data 7.12.2001 ed, infine, con il deposito del ricorso il 23.07.2008.

In materia di pubblico impiego trova applicazione l'art 52 del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale, per quanto di interesse, "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

Resta fermo il diritto del lavoratore al trattamento economico previsto per la qualifica superiore sempre che lo stesso provi, in giudizio, di aver svolto con sistematicità le più qualificanti mansioni".

Nel caso di specie, per il quale trova senz'altro applicazione il CCNL Regioni-Autonomie Locali, deve, dunque, verificarsi a quale area funzionale siano riconducibili i compiti svolti dalla ricorrente.

Nel caso di specie, le circostanze descritte in ricorso hanno trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Ed invero, la teste Lepore Annamaria dà conferma della tipologia delle attività espletate dalla ricorrente salvo poi intrattenersi in affermazione di carattere valutativo, pertanto prive di efficacia probatoria, laddove afferma che le attività svolte dalla Laudanna erano effettivamente quelle indicate in ricorso, "anche se si trattava di attività di intratteneimento e non di attività educativa".

La tesi sostenuta da parte ricorrente trova puntuale

riscontro anche nelle dichiarazioni rese dagli altri testi

Ed infatti, Beatrice Silvana, responsabile dell'asilo nido presso il quale la ricorrente ha lavorato, ha riferito che la Laudanna provvedeva, tra l'altro, alla redazione di una relazione programmatica annuale sottoposta al vaglio della dirigente di settore, alla formazione di schede contenenti dati personali dei bambini; ha riferito che la ricorrente ha partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal comune di Benevento e, soprattutto, ha descritto dettagliatamente l'attività educativa svolta dalla puericultrice che proponeva ai bambini affidati alla sua cura giochi, canzoni, disegni, lavori di manipolazione, attività di recitazione.

Ed ancora la teste, Porcelli Maria Luana, madre di una bambina frequentante l'asilo nido, ha reso dichiarazioni che, in sintonia con quanto affermato dagli altri testimoni escussi, consentono di ritenere provato quanto dalla ricorrente allegato nell'atto introduttivo.

Dall'esame complessivo delle deposizioni rese nonché della documentazione acquisita è possibile, dunque, sì che la ricorrente ha svolto compiti riconducibili al profilo di "educatrice di asilo nido" giacché dalle dichiarazioni assunte è emerso che la Laudanna svolgeva compiti di carattere educativo non limitati alla cura materiale dei bambini. (cfr. verbali di udienza).

La piena attendibilità dei testi, a diretta conoscenza dei fatti di causa in ragione delle sopra evidenziate qualità soggettive, consente di ritenere pienamente provato, in mancanza di qualsivoglia indicazione di segno contrario, l'assunto fattuale di cui all'atto introduttivo della lite.

Ciò posto, si evidenzia la sostanziale corrispondenza dei compiti di fatto espletati dall'attrice al superiore livello reclamato, nell'ambito della generale categoria C (cui appartengono "i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento; contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale.", in capo al dipendente, pure disgiuntamente, conoscenze teoriche acquisibili con la scuola superiore, capacità di affrontare problemi su basi prestabilite, di mantenere relazioni anche semplici, aspetti certamente presenti nei compiti ordinariamente assolti dalla ricorrente come sopra descritti".

L'esito ermeneutico appare del resto confortato anche dalla disposizione di cui all'art 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che, nel regolare le fonti del rapporto di lavoro privatizzato,

nel contrasto tra leggi, regolamenti ed atti amministrativi contempla il principio di prevalenza della contrattazione collettiva.

Consequenziale appare allora l'affermazione del diritto della ricorrente alla percezione del trattamento retributivo -unica conseguenza giuridicamente possibile, ex art. 52 D.LGVO 165/2001, dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito del lavoro pubblico- previsto dalla richiamata contrattazione di comparto per i dipendenti di categoria C, e la connessa condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze economiche maturate dal 01.07.1998 da quantificarsi in separate sede.

Non elide il diritto della ricorrente al superiore trattamento economico la circostanza, sulla quale invero principalmente sembra far leva la difesa della convenuta, della mancanza nella specie di un formale provvedimento di assegnazione di mansioni superiori, trovando applicazione in ipotesi del genere (esercizio di fatto di mansioni superiori), in difetto di disposizioni derogatorie che non si rinvencono nell'art. 52 decreto 165/2001, il generale principio di cui all'art. 2103 c.c., giusta previsione di cui all'art. 2, comma 2, decreto leg.vo 165/2001 (a norma del quale, salvo diverse disposizioni, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e delle leggi relative al lavoro subordinato nell'impresa).


Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

il Tribunale così provvede:

- a)accerta il diritto dell'istante alla retribuzione prevista dal CCNL comparto Regioni Autonomie Locali per i dipendenti di categoria C con decorrenza dal 01.07.2008 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento delle differenze economiche tra dovuto e percepito dal oltre interessi legali sui singoli crediti dalla maturazione dei diritti al saldo;
- b)condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre accessori di legge.

Benevento 30-9-13

Il Giudice Dott.ssa  Maria Caroppoli

DEPOSITATO IN UDIENZA

30-9-13

ALLEGATO 1
S. Serrano

F. No. 9/2. R. F. 1998

H. G. Al. F. 1998

IL R. TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
CORTE DI PRIMO GRADO

gli atti sono stati consegnati con numero: 01-07-1998

nel numero che: sono stati consegnati "01-07-1998"

La controparte delle parti in causa
con riserva in data 14.04.2014, ha risposto

H. G. Al. F. 1998

REPUBBLICA ITALIANA

... della legge. ... Ufficiali Giudiziali
... ad esecuzioni
... assistenza ed
... quando
... richiesti.

Firenze, 16.06.14


Il Cancelliere

ED

E' copia conforme all'originale
si rilascia in forma esecutiva a richiesta
dell'Avv. Serracelli

Firenze, 16.06.14

IL CANCELLIERE



anno
dal 06.07. al 31.07.
dal 01/08/20 31/12/20
dal 01/01/20 31/12/20
dal 01/01/20 31/12/20
dal 01/01/20 31/01/20
dal 01/02/20 30/12/20
dal 01/01/20 31/12/20
dal 01/01/20 31/01/20
dal 01/02/20 31/12/20
dal 01/01/20 31/03/20
dal 01/04/20 30/06/20

**RIEPILOGO DELLE SOMME DA
 PAGARE IN FAVORE DI**

Laudanna Anna

da sentenza n. 1760/13

PER SORTE CAPITALE

CONTEGGIO


dal 06/07/2002 Al 30/09/2013

anno	mesi giorni	cat. B3	cat. C1	13 [^]	differenza
dal 06.07.2002 al 31.07.2002	21	8857,22	9655,21	3,83	57,54
dal 01/08/2002 al 31/12/2002	5	8857,22	9655,21	27,71	360,20
dal 01/01/2003 al 31/12/2003	12	15654,47	16523,75	72,44	941,72
dal 01/01/2004 al 31/12/2004	12	15969,6	16929,23	79,97	1039,60
dal 01/01/2005 al 31/01/2005	1	15969,6	16929,23		79,97
dal 01/02/2005 al 30/12/2005	11	16446,84	17451,59	83,73	1004,75
dal 01/01/2006 al 31/12/2006	12	16662,53	17685,06	85,21	1107,74
dal 01/01/2007 al 31/01/2007	1	16662,53	17685,06		85,21
dal 01/02/2007 al 31/12/2007	11	17562,72	18695,75	86,55	1125,16
dal 01/01/2008 al 31/03/2008	3	17562,72	18695,75	23,60	306,86
dal 01/04/2008 al 30/06/2008	3	17652,24	18791,15	23,73	308,45

dal 01/07/2008 al 31/12/2008	6	17712	18854,63	47,61	618,92
dal 01/01/2009 al 31/12/2009	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2010 al 31/12/2010	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2011 al 31/12/2011	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2012 al 31/12/2012	12	18229,92	19454,15	102,02	1326,25
dal 01/01/2013 al 30/09/2013	9	18229,92	19454,15	76,51	994,69

totale differenza	13335,82				
----------------------	----------	--	--	--	--

oltre interessi legali sui singoli crediti dalla maturazione dei diritti ai saldi,
come stabilito in sentenza.



**RIEPILOGO DELLE SOMME DA
PAGARE IN FAVORE DI
Laudanna Anna**

da sentenza n. 1760/13
PER COMPETENZE LEGALI

Oonorari	€ 1.800,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 270,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 82,80
Totale Imponibile	€ 2.152,80
IVA 22% su Imponibile	€ 473,62
Totale documento s.e.o.	€ 2.626,42

Benevento, 19 settembre 2014

avv. Daniela Sarracino



Relata di notifica

L'anno

duemilaquattordici

addì


istante l'avv. Daniela Sarracino nella qualità, il sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ha notificato copia conforme all'originale, con formula esecutiva della suestesa sentenza e riepilogo somme da pagare a:

- COMUNE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, Casa Comunale, Via Annunziata, Palazzo Mosti ivi.

consegnandola a mani di a mani dell'impiegata Carolina Elena
incaricata alla ricezione sul l.q.

Benevento, 29 SET. 2014

Tribunale di Benevento
Ufficiale Giudiziario
Pasquale Amore



Calcolo interessi al 31/12/2015

LAUDONNA ANNA

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 25

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479

Per una importante società di consulting come la nostra, la soddisfazione del cliente deve essere sempre al primo posto.

Giorgio Modena, Glut3 Srl

Segretaria 24.it
La tua segretaria personale

Per questo consiglio
Segretaria24.it

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO	
DATI	
Data iniziale:	01-07-2002
Data finale:	31-12-2015
Capitale iniziale:	€ 16.000,00 pari a L.30.980.320
Nessuna capitalizzazione degli interessi	
Metodo di calcolo:	Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-07-2002	31-12-2002	3%	183	€ 16.000,00	€ 240,66
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 16.000,00	€ 480,00
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 18.000,00	€ 400,00
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 16.000,00	€ 400,00
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 16.000,00	€ 400,00
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 18.000,00	€ 400,00
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 16.000,00	€ 480,00
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 18.000,00	€ 480,00

01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 16.000,00	€ 160,00
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 16.000,00	€ 240,00
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 16.000,00	€ 400,00
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 16.000,00	€ 400,00
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 16.000,00	€ 160,00
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 16.000,00	€ 80,00
Totale Interessi (S.E.O.):					€ 4.720,66
					pari a L.9.140,468
Capitale+Interessi (S.E.O.):					€ 20.720,66
					pari a L.40.120,788

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) |
 [PRIVACY](#) |
 [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) |
 [COME ACQUISTARE](#) |
 [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) |
 [HELP](#) |
 [COOKIE](#)
 Tutti i diritti riservati | © Copyright 2016 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - Credits

Differenza economica tra cat. "B3" e cat."C" spettante alla dipendente LAUDANNA ANNA
 PERIODO: 01/07/2002 -30/09/2012

Decorrenza		INIZIALE "C"	INIZIALE "B3"	Importo dovuto		Importo percepito		Somme da ergogare come differenze
dal	al	mensile	mensile	dovuto	rateo di 13^	percepito	rateo di 13^	
6-lug-02	31-lug-02	€ 804,60	€ 738,10	€ 649,87	€ 46,29	€ 596,16	€ 42,47	€ 57,54
1-ago-02	31-dic-02	€ 804,60	€ 738,10	€ 4.023,00	€ 335,25	€ 3.690,51	€ 307,54	€ 360,20
1-gen-03	31-dic-03	€ 1.376,98	€ 1.304,54	€ 16.523,75	€ 1.376,98	€ 15.654,48	€ 1.304,54	€ 941,71
1-gen-04	31-dic-04	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 16.929,23	€ 1.410,77	€ 16.024,92	€ 1.335,41	€ 979,67
1-gen-05	31-gen-05	€ 1.410,77	€ 1.335,41	€ 1.410,77	€ -	€ 1.335,41	€ -	€ 75,36
1-feb-05	31-dic-05	€ 1.454,30	€ 1.375,18	€ 15.997,29	€ 1.454,30	€ 15.126,98	€ 1.375,18	€ 949,43
1-gen-06	31-dic-06	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 17.685,06	€ 1.473,76	€ 16.717,85	€ 1.393,15	€ 1.047,81
1-gen-07	31-gen-07	€ 1.473,76	€ 1.393,15	€ 1.473,76	€ -	€ 1.393,15	€ -	€ 80,60
1-feb-07	31-dic-07	€ 1.557,98	€ 1.468,17	€ 17.137,77	€ 1.557,98	€ 16.149,87	€ 1.468,17	€ 1.077,71
1-gen-08	31-mar-08	€ 1.557,98	€ 1.468,17	€ 4.673,94	€ -	€ 4.404,51	€ -	€ 269,43
1-apr-08	30-giu-08	€ 1.565,93	€ 1.475,63	€ 4.697,79	€ -	€ 4.426,89	€ -	€ 270,90
1-lug-08	31-dic-08	€ 1.571,22	€ 1.480,61	€ 9.427,32	€ 1.571,22	€ 8.883,66	€ 1.480,61	€ 634,26
1-gen-09	31-dic-09	€ 1.621,18	€ 1.523,77	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 18.285,24	€ 1.523,77	€ 1.266,32
1-gen-10	31-mar-10	€ 1.621,18	€ 1.523,77	€ 4.863,54	€ -	€ 4.571,31	€ -	€ 292,23
1-apr-10	30-giu-10	€ 1.628,48	€ 1.530,61	€ 4.885,44	€ -	€ 4.591,83	€ -	€ 293,61
1-lug-10	31-dic-10	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 9.800,04	€ 1.633,34	€ 9.210,96	€ 1.535,16	€ 687,25
1-gen-11	31-dic-11	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 19.600,07	€ 1.633,34	€ 18.421,92	€ 1.535,16	€ 1.276,33
1-gen-12	31-dic-12	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 19.600,07	€ 1.633,34	€ 18.421,92	€ 1.535,16	€ 1.276,33
1-gen-13	30-set-13	€ 1.633,34	€ 1.535,16	€ 14.700,05	€ 1.221,65	€ 13.816,44	€ 1.148,22	€ 957,05
totale								€ 12.793,73
oneri								€ 4.500,83
TOTALE GENERALE								€ 17.294,57

326211

LAUDANNA ANNA

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario


Tweet **G+** 25

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data iniziale:	01-07-2002
Data finale:	31-12-2015
Capitale iniziale:	€ 17.294,00 pari a L.33.485.853
Metodo di calcolo:	Nessuna capitalizzazione degli interessi Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale , R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).



Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorn:	Capitale:	Interessi Euro:
01-07-2002	31-12-2002	3%	183	€ 17.294,00	€ 260,12
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 17.294,00	€ 518,82
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 17.294,00	€ 518,82
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 17.294,00	€ 518,82

01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 17.294,00	€ 172,94
01-01-2011	31-12-2011	1.5%	365	€ 17.294,00	€ 259,41
01-01-2012	31-12-2012	2.5%	366	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2013	31-12-2013	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 17.294,00	€ 172,94
01-01-2015	31-12-2015	0.5%	365	€ 17.294,00	€ 86,47
Totale Interessi (S.E.O.):				€ 5.102,44	
				pari a L.9.879.703	
Capitale+interessi (S.E.O.):				€ 22.396,44	
				pari a L.43.365.556	

[NUOVO CALCOLO](#)
[STAMPA](#)
[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#) | [COOKIE](#)
 Tutti i diritti riservati | © Copyright 2016 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - Credits

LAUDANNA ANNA

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario


Tweet 25

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479



Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo



RIEPILOGO

DATI

Data iniziale: 01-07-2002

Data finale: 31-12-2015

Capitale iniziale: € 17.294,00 pari a L.33.485,853

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Metodo di calcolo: Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-07-2002	31-12-2002	3%	183	€ 17.294,00	€ 260,12
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 17.294,00	€ 518,82
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 17.294,00	€ 518,82
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 17.294,00	€ 518,82

01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 17.294,00	€ 172,94
01-01-2011	31-12-2011	1,5%	365	€ 17.294,00	€ 259,41
01-01-2012	31-12-2012	2,5%	366	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2013	31-12-2013	2,5%	365	€ 17.294,00	€ 432,35
01-01-2014	31-12-2014	1%	365	€ 17.294,00	€ 172,94
01-01-2015	31-12-2015	0,5%	365	€ 17.294,00	€ 86,47
Totale Interessi (S.E.O.):				€ 5.102,44	
				pari a L.9.879.703	
Capitale+interessi (S.E.O.):				€ 22.396,44	
				pari a L.43.365.556	

[NUOVO CALCOLO](#)
[STAMPA](#)
[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)



SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. 8

Redatta ai sensi dell'art.194 del Decreto legislativo n.267/2000.

Settore :

SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE

FASC. _____

Il sottoscritto dirigente, *Avv. Angelo MANCINI* per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore : ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA SRL Già ACCOR SERVICE E PRIMA GEMEAZ CUSIN

Codice Fiscale/Partita IVA :

Residente in MILANO : VIA GF.PIRELLI 18 .

Oggetto della spesa: pagamento per sentenza TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. V 5 DICEMBRE 2013 N.5594

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito : Sentenza TAR CAMPANIA NAPOLI N.5594/2013

Epoca della prestazione : 7 LUGLIO 1994

IMPORTO LORDO : € 1270.944,53 VEDI ALLEGATI

INTERESSI: € _____ ACCESSORI : _____

ACCESSORI I.V.A. :

TOTALE CREDITO : : € : € 1270.944,53

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:

- Che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

2)-Che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3)-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi praticati;

4)-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5)- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

6)-che,nella proposizione della partita debitoria,siè proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

NOTE:

Benevento, 15/04/2016


Il Dirigente
Avv. Angelo MANCINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di propria competenza, e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

- a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;
- b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.
- Benevento, _____

II DIRIGENTE F.F.
Rag. Emilio PORCARO



Città di Benevento

SETTORE AVVOCATURA

Servizio Contenzioso Amministrativo

Via Annunziata, pal. Mosti, tel. 0824/772304 fax 50314

OGGETTO : Ricorsi riuniti n.13682/04 e4 n. 13684/04 al TAR Campania – Napoli ad istanza della società Accor Partecipazioni Italia srl (già Accor Service e prima Gemeaz Cusin srl e in precedenza Resthotel International srl) c/ Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento - Trasmissione atti.-

Benevento, li 7/1/2016

Prot. rif. n. 104078/15 -106517/15

Al Segretario Generale


1366
07.01.16

Al Settore Servizio al Cittadino
-Servizio Scolastico Assistenziale-

p.c. Al Settore Gestione Economica

p.c. Al Sindaco
LL.SS.


p.c. Alla società Accor Partecipazioni Italia srl
Via G.B.Pirelli,n.18
20124 MILANO




Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmettono in allegato per competenza le note prot. n. 104078 del 1/12/2015 e pron. 106517 del 9/12/2015 inerenti l'esecuzione della sentenza del Tar Campania n. 5594/13 resa nei giudizi riuniti in oggetto indicati.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Vincenzo CATALANO





Franco Cioffi

PROF. N° 104078

25/11/15

Da: <ahi-dgf@pec.it>
A: <urp@pec.comunebn.it>; <protocollogenerale@pec.comunebn.it>
Cc: "alfredo Talenti" <a.talenti@studiodeandre.it>; <sansonepaolo@hotmail.com>
Data inv io: giovedì 26 novembre 2015 15.27
Allega: 20151125150314629.pdf; 20151125150410387.pdf; 20151125150437644.pdf;
20151125150502332.pdf; 20151125150531476.pdf
Oggetto: Istanza di pagamento di somme su debiti pecuniari del Comune di Benevento vs API Srl +
allegati

Si vedano allegati.

Accor Partecipazioni Italia Srl.

M. Talenti Sr.
11.12.15
9

doc 4

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 07/07/1994

Data Finale: 05/06/2014

Capitale Iniziale: € 866.980,81

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Luglio 1994

Scadenza Rivalutazione: Giugno 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
07/07/1994	07/07/1995	€ 915.531,74	10,00%	365	€ 91.553,17
07/07/1995	07/07/1996	€ 949.343,99	10,00%	366	€ 95.194,49
07/07/1996	31/12/1996	€ 964.949,64	10,00%	177	€ 46.793,45
01/01/1997	07/07/1997	€ 964.949,64	5,00%	188	€ 24.850,76
07/07/1997	07/07/1998	€ 982.289,26	5,00%	365	€ 49.114,46
07/07/1998	31/12/1998	€ 998.761,89	5,00%	177	€ 24.216,56
01/01/1999	07/07/1999	€ 998.761,89	2,50%	188	€ 12.860,77
07/07/1999	07/07/2000	€ 1.024.771,32	2,50%	366	€ 25.689,47
07/07/2000	31/12/2000	€ 1.052.514,70	2,50%	177	€ 12.759,94
01/01/2001	07/07/2001	€ 1.052.514,70	3,50%	188	€ 18.974,10
07/07/2001	31/12/2001	€ 1.076.790,17	3,50%	177	€ 18.275,93
01/01/2002	07/07/2002	€ 1.076.790,17	3,00%	188	€ 16.638,62
07/07/2002	07/07/2003	€ 1.103.666,57	3,00%	365	€ 33.110,00
07/07/2003	31/12/2003	€ 1.126.208,07	3,00%	177	€ 16.384,01
01/01/2004	07/07/2004	€ 1.126.208,07	2,50%	189	€ 14.578,99
07/07/2004	07/07/2005	€ 1.146.148,63	2,50%	365	€ 28.653,72
07/07/2005	07/07/2006	€ 1.169.557,11	2,50%	365	€ 29.238,93
07/07/2006	07/07/2007	€ 1.187.763,71	2,50%	365	€ 29.694,09

07/07/2007	31/12/2007	€ 1.235.447,65	2,50%	177	€ 14.977,69
01/01/2008	07/07/2008	€ 1.235.447,65	3,00%	189	€ 19.191,75
07/07/2008	07/07/2009	€ 1.234.580,67	3,00%	365	€ 37.037,42
07/07/2009	31/12/2009	€ 1.255.388,21	3,00%	177	€ 18.263,32
01/01/2010	07/07/2010	€ 1.255.388,21	1,00%	188	€ 6.466,11
07/07/2010	31/12/2010	€ 1.289.200,46	1,00%	177	€ 6.251,74
01/01/2011	07/07/2011	€ 1.289.200,46	1,50%	188	€ 9.960,40
07/07/2011	31/12/2011	€ 1.326.480,64	1,50%	177	€ 9.648,78
01/01/2012	07/07/2012	€ 1.326.480,64	2,50%	189	€ 17.171,56
07/07/2012	07/07/2013	€ 1.342.953,27	2,50%	365	€ 33.573,83
07/07/2013	31/12/2013	€ 1.345.554,22	2,50%	177	€ 16.312,54
01/01/2014	05/06/2014	€ 1.345.554,22	1,00%	156	€ 5.750,86

Indice alla Decorrenza: 108,4

Indice alla Scadenza: 107,4

Raccordo Indici: 1,566

Coefficiente di Rivalutazione: 1,552

Totale Rivalutazione: € 478.573,41

Capitale Rivalutato: € 1.345.554,22

Totale Colonna Giorni: 7273

Totale Interessi: € 783.187,46

Rivalutazione + Interessi: € 1.261.760,87

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 2.128.741,68

1270944,53
 1366149,48
 2637094,01

doc (8)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI BENEVENTO

VIA ANNUNZIATA P.zzo MOSTI 82100 BENEVENTO tel. 0824/21778 fax 082421732
cod. fisc. 00074270620

10

Benevento li _____

Prot. n° 278

PROTOCOLLO
2.8 MAR. 2000
N. 1308

Al Signor _____

DESTHOTEL INTERNATIONAL
s.r.l.

VIA CASSANETE 24

30090 SEGRATE (MI)

OGGETTO: Notifica di delibera di esclusione del debito.


In allegato alla presente, Vi notificiamo copia della deliberazione numero 3300
del 23.03.99 con la quale è stata disposta la esclusione delle ragioni creditorie da Voi
richieste.

Vi informiamo che, in aggiunta ai rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, potete
proporre ricorso in carta libera al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla notifica della
presente ai sensi del comma sesto dell'art.87 del D.Lgs. 77/95, così come modificato dall'art. 9 del
D.Lgs. 410/98.

Vi informiamo, altresì, che questo organo ha adottato con propri atti deliberativi la procedura
di cui all'art. 90 bis del citato D.Lgs. 77/95, per cui la presente notifica è effettuata anche in assenza
del piano di rilevazione della massa passiva sulla scorta della Circolare del Ministero dell'interno
26 gennaio 1999, n.7/99.

Distinti saluti.


Presidente



Handwritten mark or signature.

tratta l'argomento in oggetto.

Costatata la legalità della riunione, la Commissione,

- 1) dott. De Gruttola Rosalino - Presidente
- 2) dott. Sessa Sabato - Componente
- 3) dott. Bispositto Michele - Componente

Il giorno 13-03-99, nella residenza comunale di Cassanese, si è riunita la Commissione di cui sopra nelle persone di

20090 - SEGRATE (MI)

VIA CASSANESE, 24

Creditore: RESTHOMER INTERNATIONAL SRL (3901)

OGGETTO: Formazione piano rilevazione massa passiva, art. 87 D. Lgs. 77/95 come sostituito dall'art. 12 del D. Lgs. 342/97.

DELIBERAZIONE N. 3300/19 - parziale ammissione -

COMUNE DI SEGRATE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Fascicolo n. 403

Vista la deliberazione dichiarativa dello stato di dissesto
adottata dal C.C. del COMUNE DI BENEVENTO

con atto n. 37 del 15-09-93

Visto il D.P.R. 24.8.1993, n. 378;

Visti i Decreti Legislativi 25.2.1995, n. 77, 11.6.1996, n. 336
e 15.9.1997, n. 342, nelle parti recanti norme in materia di dissesto
finanziario degli Enti Locali,

Considerato che l'eventuale ricorso alla procedura semplifica-
ta, prevista dall'art. 90/bis del D.Lgs. 77/95 introdotto dall'art.
16 del D.Lgs. 342/97, non impedisce la prosecuzione dell'esame delle
partite creditorie al fine della formazione del piano di rilevazio-
ne di cui all'art. 87;

Esaminata la pratica iscritta al numero d'ordine 403
relativa al credito vantato da RESTHOTEL INTENATIONAL SRL


Vista la documentazione acquisita agli atti;

Rilevato che la seguente partita creditoria presenta i requisiti
di ammissibilità alla massa passiva, rientrando nell'ipotesi di cui
alla lett. a- del 3° comma dell'art. 87 del D.Lgs. 77/95, come
sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 342/97, limitatamente all'importo
di L. 738.831.319

Rilevato, inoltre, che per la differenza di lire 442.140.335
la partita creditoria non presenta i requisiti di ammissibilità
alla massa passiva richiesti per le motivazioni riportate nel
dispositivo;

Unanime per voti resi in forma di legge;

D E L I B E R A



1) Di ammettere alla massa passiva della liquidazione e nella misura parziale di L. 738.831.319 la partita creditoria vantata dal seguente :

Creditore : RESTHOTEL INTERNATIONAL SRL
Indirizzo : VIA CASSANESE, 24
Cap. - localita' : 20090 - SEGRATE (MI)
Partita IVA : 01821120159
Oggetto : FORNITURA PASTI

Importo del credito : 738.831.319 (A1)
Totale partita ammessa : 738.831.319

- in quanto :

A1 - Trattasi di debito di bilancio compreso nei residui ritenuti sussistenti dall'Ente;

2) Di inserire il suddetto debito nel "piano di rilevazione" che sara' trasmesso al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 89, 1° comma, del D.Lgs. 77/95, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 90/bis del D.Lgs. 342/97;

3) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione l'importo differenziale di L. 1.442.140.335 vantato dal predetto creditore, in quanto :

E1 - Risulta mancante la scheda di rilevazione della partita debitoria;

4) Di includere il suddetto debito nell'elenco "delle passività non inserite nel piano di rilevazione" che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 89, 1° comma, del D. Lgs. 77/95, come sostituito dall'art. 28 del D. Lgs. 336/1996.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge, e successivamente notificata al creditore.

1)	dott. De Gruttola Rosalino	-	Presidente	<u>FIRMATO</u>
2)	dott. Sessa Sabato	-	Componente	<u>FIRMATO</u>
3)	dott. Esposito Michele	-	Componente	<u>FIRMATO</u>

100 (2)

Amministrazione | Tributi | Amministrazione Trasparente | Servizi | Notizie | Carta-Mappa | Informazioni utili | Link ed eventi

cerca nel sito

Comunicato del 26/04/2011

Conclusa l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione

Ecco le modalità per richiedere eventuali informazioni

Il segretario generale, Antonio Orlacchio, rende noto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento ha concluso la sua attività. Pertanto, a decorrere da oggi eventuali informazioni potranno essere richieste, sia telefonicamente che personalmente, nei locali già in uso alla Commissione, situati al primo piano di Palazzo Mosti. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. I recapiti telefonici a cui rivolgersi sono, invece, i seguenti: 0824 772 239 e (solo fax) 0824 47774. (4.764 - ufficio stampa)

[Tutti i comunicati](#)

[^ Top page](#)

Primo piano

A.T.O. - Rifiuti
Convenzione: 1
Convenzione: 2
Operatori della cultura e del turismo
Iscrizione alla consulta
Consulta delle donne della Città' di Benevento
Iscrizione alla consulta delle donne
Amministrazione Trasparente
Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013
Albo Pretorio on-line
Albo Pretorio - Delibere - Determinazioni -
Amministrazione Aperta A2.13
Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Regione Campania
La tutela dei diritti dei minori
SEGNALAZIONI
Servizi on line - URSP
PIU' Europa
SUAP
Sportello Unico Attività Produttive
Presenta la tua pratica on-line
Bandi e avvisi
Database degli atti emanati dall'Ente
Raccolta differenziata
- Porta a porta
- Carta a credito
Bollino Verde
Ispezione prorogata al 31/12/2013
IMU-TARES
PUC
RUEC
API
Sportello Autorizzazione Sismica
Turni Farmacie
Meteo

WWW.COMUNE.BENEVENTO.IT

Pozzetic di Soap S.r.l.



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio
Nazionale

1

Torna alla pagina precedente

N. 05594/2013 REG.PROV.COLL.
N. 13684/2004 REG.RIC.
N. 13682/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n.13682/2004 e
13684/2004 proposti dalla Accor

Partecipazioni Italia Srl già Accor
Service Italia Srl e prima Gemeaz
Cusin Srl in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli Avv. Paolo Sansone e
Bruno Piacci ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Napoli, Via del Parco
Margherita n.37;

contro

Commissione Straordinaria di
Liquidazione del Comune di
Benevento in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non
costituita in giudizio;

*per la parziale declaratoria di nullità e/o
il parziale annullamento,*

Quanto al ricorso n.13682/2004:

della Delibera n.3.300 del 13/3/1999
di ammissione della Resthotel
International Srl al passivo della
liquidazione per la sola somma di
£.738.831.319 rispetto al maggior
credito vantato;

Quanto al ricorso n.13684/2004:

della Delibera n.3.300 del 13/3/1999
di esclusione dalla massa passiva della
liquidazione dell'importo differenziale
di £.1.442.140.335 vantato dalla
ricorrente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le costituzioni degli Avv. Paolo
Sansone e Bruno Piacci in
sostituzione degli Avv. Umberto e
Luca Capoluongo e Rosario D'Orazio;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Viste le ulteriori memorie di parte

ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere
Gabriele Nunziata alla udienza
pubblica del 28 novembre 2013, ed ivi
uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:

FATTO

Quanto al ricorso n.13682/200411:

Esponde in fatto parte ricorrente di
aver presentato in data 7/7/1994
istanza di ammissione al passivo della
Liquidazione Straordinaria del
Comune di Benevento per
£.1.678.708.935 nonché di interessi
per £.502.262.719; venne proposta
una successiva diffida, cui seguiva una
corrispondenza quanto all'importo
oggetto di contestazione, finchè si
aveva notizia che in data 21/10/1999
la Commissione Straordinaria aveva
deliberato la conclusione della
procedura semplificata di liquidazione
ammettendo il credito per
complessive £.738.831.319 giusta
Delibera n.3300 del 13/3/1999. Tale
Delibera di ammissione parziale al

passivo veniva contestata con ricorso al Ministero dell'Interno che era poi dichiarato estinto, di qui il presente ricorso.

Quanto al ricorso n.13684/2004:

Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, si espone che con la gravata Delibera è stata disposta l'esclusione dalla massa passiva della liquidazione dell'importo differenziale di £.1.442.140.335 vantato dalla ricorrente.

Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013 le cause sono state chiamate e trattate per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Con i ricorsi in esame parte ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'impugnata Delibera.

2. In via preliminare il Tribunale ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, attesa la palese connessione oggettiva; trattasi, invero, di ricorsi che interessano le medesime parti e

che riguardano un'unica vicenda amministrativa, afferente la Delibera n.3300 del 13/3/1999 di ammissione parziale al passivo del credito vantato da parte ricorrente.

3. Nel merito il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia dato sufficiente prova di come il credito vantato abbia il carattere della certezza che, insieme alla liquidità ed esigibilità, costituisce condizione necessaria per poterlo inserire nella massa passiva del dissesto, senza alcuna smentita da parte resistente che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio. Le fatture prodotte relative all'erogazione dei pasti nel periodo 30 novembre 1987 – 31 dicembre 1993 concernono infatti crediti vantati a titolo di capitale ed interessi mentre non concernono pretese a titolo revisionale o di rivalutazione prezzi.

3.1 Semmai va evidenziato (cfr. TAR Campania, Napoli, III, 29.5.2006, n.6231) che la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto

2014

finanziario (di cui all'art.21 del D.L. 18.1.1993, n.8 convertito con modificazioni in Legge 19.3.1993, n. 68) va interpretata nel senso che, anche dopo la dichiarazione di dissesto, continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto (Corte Cost. 16.6.1994, n.242; 21.4.1994, n.155; 21.4.1994, n.149; Cass. civile, III, 29.1.2003, n.1265). In particolare la disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune non producono interessi, né rivalutazioni monetaria, come ritenuto dalla Corte Costituzionale ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivare la procedura per la corresponsione delle poste stesse nei

confronti dell'Ente risanato (Cons. Stato, V, 31.12.1998, n.1991). A mente dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, non può decorrere per tutto il periodo dalla dichiarazione dello stato di dissesto fino alla cessazione di esso, in quanto durante tale lasso di tempo il diritto di parte ricorrente non poteva esser fatto valere.

3.2 In altri termini, l'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria - ai sensi dell'art. 1224 c.c. - a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che, previa riunione, i ricorsi in epigrafe vadano in questi termini accolti con conseguente annullamento in parte qua della Delibera impugnata e conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione degli importi ancora dovuti, detratti eventuali

acconti medio tempore corrisposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua la Delibera impugnata con relative statuizioni come da motivazione.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 28/11/2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi,

Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere,

Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it


[Informativa privacy](#) [Regole accesso dati telematici](#)

[Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)





ACCORHOTELS

Spett.le
Comune di Benevento
Via Annunziata,
Palazzo Mosti
82100 - Benevento (BN)

A mezzo Raccomandata A/R

Anticipata via fax: 0824/47774

e via pec: urp@pec.comunebn.it; protocollo generale@pec.comunebn.it

Oggetto: Sentenza Tar Campania Napoli, Sez. V, 5 dicembre 2013 n° 5594.

Istanza di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sui debiti pecuniari del Comune di Benevento nei confronti della società Accor srl e maturati durante il periodo di dissesto dell'Ente.

La società Accor Partecipazione Italia Srl (di seguito, Accor), già Accor Service Italia Srl e prima Gemeaz Cusin Srl e in precedenza Resthotel International Srl, con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 (C.F. e P.IVA 00802800151)

premesso che

- 1) il Comune di Benevento con atto n° 37 risalente al 15.09.1993 dichiarava lo stato di dissesto finanziario (cfr. premesse doc. 3 all.) dell'ente;
- 2) in data 7 luglio 1994, Accor Srl presentava al Comune di Benevento istanza di ammissione al passivo per il pagamento di un credito di importo pari a € 1.126.377,86; credito relativo al servizio di erogazione pasti a favore della popolazione scolastica delle scuole dell'obbligo comunali (cfr. premesse doc. 1 e 3 all.);
- 3) la Commissione Straordinaria di Liquidazione con Delibera n° 3300 del 13.3.1999 (doc.3) ammetteva solo parzialmente il credito vantato dalla società istante e, precisamente, ammetteva il solo importo di € 381.574,53 in luogo dei complessivi € 1.126.377,86 richiesti e dovuti, così escludendo l'importo differenziale di € 744.803,33;

ACCOR HOTELS

4) Accor impugnava la suddetta Delibera n° 3300 innanzi il TAR della Campania, Napoli con due distinti ricorsi rubricati ai nn. RGN. 13682/2004 e 13684/2004¹;

5) In Tar Campania-Napoli adito, in data 5 dicembre 2013 si è pronunciato sui suddetti ricorsi e, previa loro riunione, li ha accolti ed ha annullato la Delibera n° 3300 di questo Comune nella parte impugnata accertando la natura di credito certo liquido ed esigibile degli importi vantati da Accor (do c.1).

Precisamente, il Tar con sentenza del 5 dicembre 2013 n° 5594 -allegata in copia libera alla presente istanza (doc. 1)- ha statuito che "parte ricorrente [ossia ACCOR Partecipazione Italia S.r.l. e in precedenza Accor Service Italia S.r.l.; Gemeaz Cusin S.r.l. e prima ancora Resthotel International S.r.l., ndr] abbia dato sufficiente prova di come il credito vantato abbia il carattere della certezza che, insieme alla liquidità ed esigibilità, costituisce condizione necessaria per poterlo inserire nella massa passiva del dissesto (...) con conseguente annullamento in parte qua della Delibera impugnata e conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione degli importi ancora dovuti"

rilevato che

6) Il Tar ha, altresì, statuito che "l'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria - ai sensi dell'art. 1224 c.c. - a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile"² e che "la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario (di cui all'art. 21 del D.L. 18.1.1993, n. 8 convertito con modificazioni in Legge 19.3.1993, n. 68) va interpretata nel senso che, anche dopo la dichiarazione di dissesto, continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e

¹ Precisamente, con il ricorso RGN 13682/2004 è stata impugnata la delibera n. 3300 del 13 marzo 1999, con cui la Commissione Straordinaria ha ammesso la società ricorrente al passivo della liquidazione limitatamente alla somma di € 381.574,53 (€ 738.831.319), rispetto al maggiore credito vantato; con il ricorso RGN 13684/2004 è stata impugnata la medesima delibera n. 3300 del 13 marzo 1999, con cui la Commissione Straordinaria ha escluso dalla massa passiva della liquidazione l'importo differenziale di € 744.803,31 (€ 1.442.140.335) vantato dalla società ricorrente.

² In questo senso, si legge sempre in sentenza, "la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune non producono interessi, né rivalutazione monetaria, come ritenuta dalla Corte Costituzionale ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivare la procedura per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'Ente risanato".

ACCOR HOTELS

della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto (Corte Cost. 16.6.1994, n. 242; 21.4.1994, n. 135; 21.4.1994, n. 149; Cass. civile, III, 29.1.2003, n. 1265)";

7) quanto sopra trova in effetti conferma nell'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui "tali frutti ed accessori maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rinviando soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2095);

8) La sentenza n° 5594/2013 non è stata appellata ed è passata in giudicato in data 5 giugno 2014 per decorso del termine di sei mesi dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 92 del D.vo 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

considerato che

9) risulta alla scrivente che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento ha cessato la sua attività in data 26 aprile 2011 (come da dichiarazione rilasciata dal Segretario Generale del Comune e pubblicata sulla pagina web del Comune medesimo - cfr. doc. 2all); sicché quantomeno con tale data si è conclusa la procedura di dissesto dell'ente attivata nell'anno 1993 (e più precisamente con atto n° 37 del 15.09.1993 - cfr. premesse doc. 3);

10) sul debito pecuniario contratto dal Comune di Benevento nei confronti di Accor srl, sono maturati gli interessi e la rivalutazione durante tutto il periodo di dissesto dell'Ente;

11) i suddetti interessi e le somme a titolo di rivalutazione monetaria - come detto maturati durante il periodo di dissesto - sono divenuti ad oggi anche esigibili, stante la cessazione dello stato di dissesto del Comune di Benevento, così come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza sopra richiamata e dalla stessa sentenza del TAR Napoli n° 5594/2013 passata in giudicato;

12) per il pagamento "degli importi ancora dovuti" accertati in sentenza n° 5594/2013 e per gli interessi e rivalutazione dal passaggio in giudicato della sentenza sino al saldo, Accor si è già attivata con autonomo ricorso in ottemperanza avanti al Tar Campania-Napoli;

13) residuano dunque da ottenere gli interessi e rivalutazione nei termini di cui ai precedenti punti 9) e 10), da calcolarsi avuto riguardo alla durata del periodo di dissesto del Comune di Benevento e sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania, con le seguenti precisazioni:

► l'importo accertato in sentenza come "ancora dovuto" dal Comune ad Accor corrisponde all'importo azionato con i ricorsi rr.gg.nn. 13642 e 13684/04 (valore già oggetto di istanza di ammissione al passivo); importo mai saldato dal Comune neppure mediante acconti e pari a € 1.126.377,86;

ACCOR HOTELS

► di tale importo, quota parte è dovuto ad Accor per sorte capitale e quota parte a titolo di interessi; e precisamente, € 866.980,81 sono dovuti per sorte capitale ed € 259.397,05 per interessi legali maturati alla data del 28.2.1994 (e già oggetto di istanza di ammissione al passivo oltre che di ricorso avanti al Tar Campania-Napoli).

14) Ciò precisato, ai fini della presente istanza e nel rispetto del divieto di anatocismo, il conteggio degli interessi e della rivalutazione riferiti al periodo di durata del dissesto e sino al passaggio in giudicato della sentenza Tar Napoli n° 3594/2013 vengono svolti solo sulla quota parte di capitale dovuta ad Accor e precisamente sulla somma di € 866.980,81 con la seguente decorrenza: a partire dalla data del 7 luglio 1994 (data dell'istanza di ammissione al passivo), per tutto il periodo di dissesto, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania Napoli (5 giugno 2014) secondo il seguente prospetto (cfr. anche doc. 4):

Capitale di € 866.980,81	
Rivalutazione (dal 7.7.1994 al 5.6.2014)	€ 478.573,41
Interessi (dal 7.7.1994 al 5.6.2014)	€ 783.187,46
Totale	€ 1.261.760,87

Tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, la società Accor Partecipazioni Italia Srl, rappresentata e difesa dallo scrivente patrocinatore:

CHIEDE

che il Comune di Benevento voglia disporre il pagamento dell'importo di € 1.261.760,87, dovuto ad Accor a titolo di interessi e rivalutazione monetaria come da narrativa.

Distinti saluti.

Milano-Napoli, 18 novembre 2015

All: c.s.

Accor Partecipazione Italia Srl

ACCORHOTELS

A/R 1999-9

S.

Citta' di Benevento

Prot. 2015/0106517 Ingresso
del 09/12/2015

Mitt.: ACCOR PARTECIPAZIONI IT/

Spett.le

Comune di Benevento

Via Annunziata,

PalazzoMosti

82100 - Benevento (BN)

A mezzo Raccomandata A/R

Anticipata via fax: 0824/47774

e via pec: urp@pec.comunebn.it; protocollo generale@pec.comunebn.it

→ A Legale (ful)
A Finanze (h/pe)
x Spjle (h/pe)
srgte

Oggetto: Sentenza Tar Campania Napoli, Sez. V, 5 dicembre 2013 n° 5594.

Istanza di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sui debiti pecuniari del Comune di Benevento nei confronti della società Accor srl e maturati durante il periodo di dissesto dell'Ente.

La società Accor Partecipazione Italia Srl (di seguito, Accor), già Accor Service Italia Srl e prima Gemeaz Cusin Srl è in precedenza Resthotel International Srl, con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 (C.F. e P.IVA 00802800151)

premesso che

- 1) il Comune di Benevento con atto n° 37 risalente al 15.09.1993 dichiarava lo stato di dissesto finanziario (cfr. premesse doc. 3 all.) dell'ente;
- 2) in data 7 luglio 1994, Accor Srl presentava al Comune di Benevento istanza di ammissione al passivo per il pagamento di un credito di importo pari a € 1.126.377,86; credito relativo al servizio di erogazione pasti a favore della popolazione scolastica delle scuole dell'obbligo comunali (cfr. premesse doc. 1 e 3 all.);
- 3) la Commissione Straordinaria di Liquidazione con Delibera n° 3300 del 13.3.1999 (doc.3) ammetteva solo parzialmente il credito vantato dalla società istante e, precisamente, ammetteva il solo importo di € 381.574,53 in luogo dei complessivi € 1.126.377,86 richiesti e dovuti, così escludendo l'importo differenziale di € 744.803,33;

M. Scattolone Th
24/12/17
7



ACCOR HOTELS

4) Accor impugnava la suddetta Delibera n° 3300 innanzi il TAR della Campania, Napoli con due distinti ricorsi rubricati ai nn. RGN. 13682/2004 e 13684/2004¹;

5) In Tar Campania-Napoli adito, in data 5 dicembre 2013 si è pronunciato sui suddetti ricorsi e, previa loro riunione, li ha accolti ed ha annullato la Delibera n° 3300 di questo Comune nella parte impugnata accertando la natura di credito certo liquido ed esigibile degli importi vantati da Accor (doc.1).

Precisamente, il Tar con sentenza del 5 dicembre 2013 n° 5594 -allegata in copia libera alla presente istanza (doc. 1)- ha statuito che "parte ricorrente [ossia ACCOR Partecipazione Italia S.r.l. e in precedenza Accor Service Italia S.r.l.; Gemeaz Cusin S.r.l. e prima ancora Resthotel International S.r.l., ndr] abbia dato sufficiente prova di come il credito vantato abbia il carattere della certezza che, insieme alla liquidità ed esigibilità, costituisce condizione necessaria per poterlo inserire nella massa passiva del dissesto (...) con conseguente annullamento in parte qua della Delibera impugnata e conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione degli importi ancora dovuti"

rilevato che

6) Il Tar ha, altresì, statuito che "l'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria - ai sensi dell'art. 1224 c.c. - a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile"; ² e che "la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario (di cui all'art. 21 del D.L. 18.1.1993, n. 8 convertito con modificazioni in Legge 19.3.1993, n. 68) va interpretata nel senso che, anche dopo la dichiarazione di dissesto, continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e

¹ Precisamente, con il ricorso RGN 13682/2004 è stata impugnata la delibera n. 3300 del 13 marzo 1999, con cui la Commissione Straordinaria ha ammesso la società ricorrente al passivo della liquidazione limitatamente alla somma di € 381.574,53 (€ 738.831.319), rispetto al maggiore credito vantato; con il ricorso RGN 13684/2004 è stata impugnata la medesima delibera n. 3300 del 13 marzo 1999, con cui la Commissione Straordinaria ha escluso dalla massa passiva della liquidazione l'importo differenziale di € 744.803,31 (€ 1.442.140.335) vantato dalla società ricorrente.

² In questo senso, si legge sempre in sentenza, "la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune non producono interessi, né rivalutazione monetaria, come ritenuto dalla Corte Costituzionale ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivare la procedura per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'Ente risanato".



ACCORHOTELS

della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto (Corte Cost. 16.6.1994, n. 242; 21.4.1994, n. 155; 21.4.1994, n. 149; Cass. civile, III, 29.1.2003, n. 1265)";

7) quanto sopra trova in effetti conferma nell'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui "tali frutti ed accessori maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 gennaio 2008, n. 2095);

8) La sentenza n° 5594/2013 non è stata appellata ed è passata in giudicato in data 5 giugno 2014 per decorso del termine di sei mesi dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 92 del D.vo 1-04/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

considerato che

9) risulta alla scrivente che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento ha cessato la sua attività in data 26 aprile 2011 (come da dichiarazione rilasciata dal Segretario Generale del Comune e pubblicata sulla pagina web del Comune medesimo - cfr. doc. 2all); sicché quantomeno con tale data si è conclusa la procedura di dissesto dell'ente attivata nell'anno 1993 (e più precisamente con atto n° 37 del 15.09.1993 - cfr. premesse doc. 3);

10) sul debito pecuniario contratto dal Comune di Benevento nei confronti di Accor srl, sono maturati gli interessi e la rivalutazione durante tutto il periodo di dissesto dell'Ente;

11) i suddetti interessi e le somme a titolo di rivalutazione monetaria - come detto maturati durante il periodo di dissesto - sono divenuti ad oggi anche esigibili, stante la cessazione dello stato di dissesto del Comune di Benevento, così come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza sopra richiamata e dalla stessa sentenza del TAR Napoli n° 5594/2013 passata in giudicato;

12) per il pagamento "degli importi ancora dovuti" accertati in sentenza n° 5594/2013 e per gli interessi e rivalutazione dal passaggio in giudicato della sentenza sino al saldo, Accor si è già attivata con autonomo ricorso in ottemperanza avanti al Tar Campania-Napoli;

13) residuano dunque da ottenere gli interessi e rivalutazione nei termini di cui ai precedenti punti 9) e 10), da calcolarsi avuto riguardo alla durata del periodo di dissesto del Comune di Benevento e sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania, con le seguenti precisazioni:

► l'importo accertato in sentenza come "ancora dovuto" dal Comune ad Accor corrisponde all'importo azionato con i ricorsi rr.gg.nn. 13642 e 13684/04 (valore già oggetto di istanza di ammissione al passivo); importo mai saldato dal Comune neppure mediante acconti e pari a € 1.126.377,86;



ACCOR HOTELS

► di tale importo, quota parte è dovuto ad Accor per sorte capitale e quota parte a titolo di interessi; e precisamente, € 866.980,81 sono dovuti per sorte capitale ed € 259.397,05 per interessi legali maturati alla data del 28.2.1994 (e già oggetto di istanza di ammissione al passivo oltre che di ricorso avanti al Tar Campania-Napoli).

14) Ciò precisato, ai fini della presente istanza e nel rispetto del divieto di anatocismo, il conteggio degli interessi e della rivalutazione riferiti al periodo di durata del dissesto e sino al passaggio in giudicato della sentenza Tar Napoli n° 5594/2013 vengono svolti solo sulla quota parte di capitale dovuta ad Accor e precisamente sulla somma di € 866.980,81 con la seguente decorrenza: a partire dalla data del 7 luglio 1994 (data dell'istanza di ammissione al passivo), per tutto il periodo di dissesto, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania Napoli (5 giugno 2014) secondo il seguente prospetto (cfr. anche doc. 4):

Capitale di € 866.980,81	
Rivalutazione (dal 7.7.1994 al 5.6.2014)	€ 478.573,41
Interessi (dal 7.7.1994 al 5.6.2014)	€ 783.187,46
Totale	€ 1.261.760,87

Tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, la società Accor Partecipazioni Italia Srl, rappresentata e difesa dallo scrivente patrocinatore

CHIEDE

che il Comune di Benevento voglia disporre il pagamento dell'importo di € 1.261.760,87, dovuto ad Accor a titolo di interessi e rivalutazione monetaria come da narrativa.

Distinti saluti.

Milano-Napoli, 18 novembre 2015

All: c.s.

Accor Partecipazione Italia Srl

abc

1

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Statali**[Torna alla pagina precedente](#)

N. 05594/2013 REG.PROV.COLL.
N. 13684/2004 REG.RIC.
N. 13682/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n.13682/2004 e
13684/2004 proposti dalla Accor
Partecipazioni Italia Srl già Accor
Service Italia Srl e prima Gemeaz
Cusin Srl in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli Avv. Paolo Sansone e
Bruno Piacci ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Napoli, Via del Parco
Margherita n.37;

contro

Commissione Straordinaria di
Liquidazione del Comune di
Benevento in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non
costituita in giudizio;

*per la parziale declaratoria di nullità e/o
il parziale annullamento,*

Quanto al ricorso n.13682/2004:
della Delibera n.3.300 del 13/3/1999
di ammissione della Resthotel
International Srl al passivo della
liquidazione per la sola somma di
£.738.831.319 rispetto al maggior
credito vantato;

Quanto al ricorso n.13684/2004:
della Delibera n.3.300 del 13/3/1999
di esclusione dalla massa passiva della
liquidazione dell'importo differenziale
di £.1.442.140.335 vantato dalla
ricorrente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le costituzioni degli Avv. Paolo
Sansone e Bruno Piacci in
sostituzione degli Avv. Umberto e
Luca Capoluongo e Rosario D'Orazio;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Viste le ulteriori memorie di parte



ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 28 novembre 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Quanto al ricorso n.13682/200411:

Espone in fatto parte ricorrente di aver presentato in data 7/7/1994 istanza di ammissione al passivo della Liquidazione Straordinaria del Comune di Benevento per £.1.678.708.935 nonché di interessi per £.502.262.719; venne proposta una successiva diffida, cui seguiva una corrispondenza quanto all'importo oggetto di contestazione, finchè si aveva notizia che in data 21/10/1999 la Commissione Straordinaria aveva deliberato la conclusione della procedura semplificata di liquidazione ammettendo il credito per complessive £.738.831.319 giusta Delibera n.3300 del 13/3/1999. Tale Delibera di ammissione parziale al

passivo veniva contestata con ricorso al Ministero dell'Interno che era poi dichiarato estinto, di qui il presente ricorso.

Quanto al ricorso n.13684/2004:

Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, si espone che con la gravata Delibera è stata disposta l'esclusione dalla massa passiva della liquidazione dell'importo differenziale di £.1.442.140.335 vantato dalla ricorrente.

Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Con i ricorsi in esame parte ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'impugnata Delibera.

2. In via preliminare il Tribunale ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, attesa la palese connessione oggettiva; trattasi, invero, di ricorsi che interessano le medesime parti e



che riguardano un'unica vicenda amministrativa, afferente la Delibera n.3300 del 13/3/1999 di ammissione parziale al passivo del credito vantato da parte ricorrente.

3. Nel merito il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia dato sufficiente prova di come il credito vantato abbia il carattere della certezza che, insieme alla liquidità ed esigibilità, costituisce condizione necessaria per poterlo inserire nella massa passiva del dissesto, senza alcuna smentita da parte resistente che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio. Le fatture prodotte relative all'erogazione dei pasti nel periodo 30 novembre 1987 - 31 dicembre 1993 concernono infatti crediti vantati a titolo di capitale ed

interessi mentre non concernono pretese a titolo revisionale o di rivalutazione prezzi.

3.1 Semmai va evidenziato (cfr. TAR Campania, Napoli, III, 29.5.2006, n.6231) che la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto

finanziario (di cui all'art.21 del D.L. 18.1.1993, n.8 convertito con modificazioni in Legge 19.3.1993, n. 68) va interpretata nel senso che, anche dopo la dichiarazione di dissesto, continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto esclusa l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto (Corte Cost. 16.6.1994, n.242; 21.4.1994, n.155; 21.4.1994, n.149; Cass. civile, III, 29.1.2003, n.1265). In particolare la disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune non producono interessi, né rivalutazioni monetaria, come ritenuto dalla Corte Costituzionale ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivare la procedura per la corresponsione delle poste stesse nei



confronti dell'Ente risanato (Cons. Stato, V, 31.12.1998, n.1991). A mente dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, non può decorrere per tutto il periodo dalla dichiarazione dello stato di dissesto fino alla cessazione di esso, in quanto durante tale lasso di tempo il diritto di parte ricorrente non poteva esser fatto valere.

3.2 In altri termini, l'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria - ai sensi dell'art. 1224 c.c. - a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

4. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che, previa riunione, i ricorsi in epigrafe vadano in questi termini accolti con conseguente annullamento in parte qua della Delibera impugnata e conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione degli importi ancora dovuti, detratti eventuali

acconti medio tempore corrisposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, previa riunione, li accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua la Delibera impugnata con relative statuizioni come da motivazione.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 28/11/2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi,

Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere,



Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 05/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia amministrativa.it

[Informativa privacy](#) [Regole accesso dati telematici](#)

[Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)



100 (2)

 [cerca nel sito](#)

[Amministrazione](#) | [Tributi](#) | [Amministrazione Trasparente](#) | [Settori](#) | [Notizie](#) | [Città - Mappa](#) | [Informazioni utili](#) | [Link ed eventi](#)

Comunicato del 26/04/2011

Conclusa l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione

Ecco le modalità per richiedere eventuali informazioni

Il segretario generale, Antonio Orlacchio, rende noto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento ha concluso la sua attività. Pertanto, a decorre da oggi eventuali informazioni potranno essere richieste, sia telefonicamente che personalmente, nei locali già in uso alla Commissione, siti al primo piano di Palazzo Mosti. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. I recapiti telefonici a cui rivolgersi sono, invece, i seguenti: 0824 772 239 e (solo fax) 0824 47774. (4.764 - ufficio stampa)

[Tutti i comunicati](#)

[* Top page](#)

Primo piano

A.T.O. - Rifiuti
 Convenzioni: 1
 Convenzioni: 2

Operatori della cultura e del turismo
 Istruzione alla consultazione
 Consulta delle donne della Città di Benevento
 Istruzione alla consultazione delle donne

Amministrazione Trasparente
 Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013

Albo Pretorio on-line
 Albo Pretorio - Delibere - Determina -
 Amministrazione Spesa Sic. IS

Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Regione Campania
 La tutela dei diritti dei minori

SEGNALAZIONI
 Servizi on line - L&P

PIU Europe
 SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
 Presenta la tua pratica on-line

Bandi e avvisi
 Database degli aiuti erogati dall'Ente
 Raccolta differenziata
 - Porta a porta
 - Carta e cerchio

Bollino Verde
 Ispezione prorogata al 31/12/2013

IMU-TARES

FUC

RUEC

API

Scortello Autorizzazione Sismica

Turni Forinacle

Meteo

WWW.COMUNE.BENEVENTO.IT

[Pagine di Sog. S.r.l.](#)

doc (5)

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI BENEVENTO**

VIA ANNUNZIATA P.zzo MOSTI 82100 BENEVENTO tel. 0824/21778 fax 082421732
cod. fisc. 00074270620

10

Benevento li _____

Al Signor _____

Prot. n° 278

PROTOCOLLO
28 MAR. 2000
N. 1308

BESTHOTEL INTERNATIONAL
s.r.l.
VIA CASSANESE 24
80080 SEGRATE (NA)


OGGETTO: Notificá di delibera di esclusione del debito.

In allegato alla presente, Vi notificiamo copia della deliberazione numero 3300
del 13.02.99 con la quale è stata disposta la esclusione delle ragioni creditorie da Voi
richieste.

Vi informiamo che, in aggiunta ai rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, potete
proporre ricorso in carta libera al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla notifica della
presente ai sensi del comma sesto dell'art.87 del D.Lgs. 77/95, così come modificato dall'art. 9 del
D.Lgs. 410/98.

Vi informiamo, altresì, che questo organo ha adottato con propri atti deliberativi la procedura
di cui all'art. 90 bis del citato D.Lgs. 77/95, per cui la presente notifica è effettuata anche in assenza
del piano di rilevazione della massa passiva sulla scorta della Circolare del Ministero dell'interno
26 gennaio 1999, n.7/99.

Distinti saluti.


Presidente



Fascicolo n. 403

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

COMUNE DI BEREVENTO

DELIBERAZIONE N. 3300/1 - parziale ammissione -

OGGETTO: Formazione piano rilevazione massa passiva,
art. 87 D. Lgs. 77/95 come sostituito dall'art. 12
del D.Lgs. 342/97.

Creditore: RESTHOTEL INTERNATIONAL SRL (390)


VIA CASSANESE, 24

20090 - SEGRATE (MI)

Il giorno 13-03-99 nella residenza Comunale
si e' riunita la Commissione di cui sopra nelle persone di :

- 1) dott. De Gruttola Rosalino - Presidente
- 2) dott. Sessa Sabato - Componente
- 3) dott. Esposito Michele - Componente

Constata la legalita' della riunione, la Commissione,
tratta l'argomento in oggetto.



Vista la deliberazione dichiarativa dello stato di dissesto
adottata dal C.C. del COMUNE DI BENEVENTO

con atto n. 37 del 15-09-93

Visto il D.P.R. 24.8.1993, n. 378;

Visti i Decreti Legislativi 25.2.1995, n. 77, 11.6.1996, n. 336
e 15.9.1997, n. 342, nelle parti recanti norme in materia di dissesto
finanziario degli Enti Locali;

Considerato che l'eventuale ricorso alla procedura semplifica-
ta, prevista dall'art. 90/bis del D.Lgs. 77/95 introdotto dall'art.
16 del D.Lgs. 342/97, non impedisce la prosecuzione dell'esame delle
partite creditorie al fine della formazione del piano di rilevazio-
ne di cui all'art. 87;

Esaminata la pratica iscritta al numero d'ordine 403
relativa al credito vantato da RESTHOTEL INTERNATIONAL SRL


Vista la documentazione acquisita agli atti ;

Rilevato che la seguente partita creditoria presenta i requisiti
di ammissibilità alla massa passiva, rientrando nell'ipotesi di cui
alla lett. a- del 3° comma dell'art. 87 del D.Lgs. 77/95, come
sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 342/97, limitatamente all'importo
di L. 738.831.319

Rilevato, inoltre, che per la differenza di lire 442.140.335
la partita creditoria non presenta i requisiti di ammissibilità
alla massa passiva richiesti per le motivazioni riportate nel
dispositivo;

Unanime per voti resi in forma di legge;

D E L I B E R A



1) Di ammettere alla massa passiva della liquidazione e nella misura parziale di L. 738.831.319 la partita creditoria vantata dal seguente :

Creditore : RESTHOTEL INTERNATIONAL SRL
Indirizzo : VIA CASSANESE, 24
Cap. - localita' : 20090 - SEGRATE (MI)
Partita IVA : 01821120159
Oggetto : FORNITURA PASTI

Importo del credito : 738.831.319 (A1)
Totale partita ammessa : 738.831.319

- in quanto :

A1 - Trattasi di debito di bilancio compreso nei residui ritenuti sussistenti dall'Ente;

2) Di inserire il suddetto debito nel "piano di rilevazione" che sara' trasmesso al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 89, 1° comma, del D.Lgs. 77/95, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 90/bis del D.Lgs. 342/97;

3) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione l'importo differenziale di L. 1.442.140.935 vantato dal predetto creditore, in quanto :

E1 - Risulta mancante la scheda di rilevazione della partita debitoria;

4) Di includere il suddetto debito nell'elenco "delle passività non inserite nel piano di rilevazione" che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 89, 1^a comma, del D.Lgs. 77/95, come sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 336/1996.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge, e successivamente notificata al creditore.

- | | | | | |
|----|----------------------------|---|------------|----------------|
| 1) | dott. De Gruttola Rosalino | - | Presidente | <u>FIRMATO</u> |
| 2) | dott. Sessa Sabato | - | Componente | <u>FIRMATO</u> |
| 3) | dott. Esposito Michele | - | Componente | <u>FIRMATO</u> |

doc 4

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 07/07/1994

Data Finale: 05/06/2014

Capitale Iniziale: € 866.980,81

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Luglio 1994

Scadenza Rivalutazione: Giugno 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
07/07/1994	07/07/1995	€ 915.531,74	10,00%	365	€ 91.553,17
07/07/1995	07/07/1996	€ 949.343,99	10,00%	366	€ 95.194,49
07/07/1996	31/12/1996	€ 964.949,64	10,00%	177	€ 46.793,45
01/01/1997	07/07/1997	€ 964.949,64	5,00%	188	€ 24.850,76
07/07/1997	07/07/1998	€ 982.289,26	5,00%	365	€ 49.114,46
07/07/1998	31/12/1998	€ 998.761,89	5,00%	177	€ 24.216,56
01/01/1999	07/07/1999	€ 998.761,89	2,50%	188	€ 12.860,77
07/07/1999	07/07/2000	€ 1.024.771,32	2,50%	366	€ 25.689,47
07/07/2000	31/12/2000	€ 1.052.514,70	2,50%	177	€ 12.759,94
01/01/2001	07/07/2001	€ 1.052.514,70	3,50%	188	€ 18.974,10
07/07/2001	31/12/2001	€ 1.076.790,17	3,50%	177	€ 18.275,93
01/01/2002	07/07/2002	€ 1.076.790,17	3,00%	188	€ 16.638,62
07/07/2002	07/07/2003	€ 1.103.666,57	3,00%	365	€ 33.110,00
07/07/2003	31/12/2003	€ 1.126.208,07	3,00%	177	€ 16.384,01
01/01/2004	07/07/2004	€ 1.126.208,07	2,50%	189	€ 14.578,99
07/07/2004	07/07/2005	€ 1.146.148,63	2,50%	365	€ 28.653,72
07/07/2005	07/07/2006	€ 1.169.557,11	2,50%	365	€ 29.238,93
07/07/2006	07/07/2007	€ 1.187.763,71	2,50%	365	€ 29.694,09

07/07/2007	31/12/2007	€ 1.235.447,65	2,50%	177	€ 14.977,69
01/01/2008	07/07/2008	€ 1.235.447,65	3,00%	189	€ 19.191,75
07/07/2008	07/07/2009	€ 1.234.580,67	3,00%	365	€ 37.037,42
07/07/2009	31/12/2009	€ 1.255.388,21	3,00%	177	€ 18.263,32
01/01/2010	07/07/2010	€ 1.255.388,21	1,00%	188	€ 6.466,11
07/07/2010	31/12/2010	€ 1.289.200,46	1,00%	177	€ 6.251,74
01/01/2011	07/07/2011	€ 1.289.200,46	1,50%	188	€ 9.960,40
07/07/2011	31/12/2011	€ 1.326.480,64	1,50%	177	€ 9.648,78
01/01/2012	07/07/2012	€ 1.326.480,64	2,50%	189	€ 17.171,56
07/07/2012	07/07/2013	€ 1.342.953,27	2,50%	365	€ 33.573,83
07/07/2013	31/12/2013	€ 1.345.554,22	2,50%	177	€ 16.312,54
01/01/2014	05/06/2014	€ 1.345.554,22	1,00%	156	€ 5.750,86

Indice alla Decorrenza: 108,4

Indice alla Scadenza: 107,4

Raccordo Indici: 1,566

Coefficiente di Rivalutazione: 1,552

Totale Rivalutazione: € 478.573,41


Capitale Rivalutato: € 1.345.554,22

Totale Colonna Giorni: 7273

Totale Interessi: € 783.187,46

Rivalutazione + Interessi: € 1.261.760,87

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 2.128.741,68



Per i nostri servizi utilizziamo cookie anche di terze parti. Se vuoi saperne di più sulla navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da

Annualmente

Data Finale [Home](#) [Applicazioni](#) [Risorse](#) [Informazione](#) [Consulenze](#) [Collaborazioni](#) [Contatti](#)

Capitale Iniziale: € 866.980,81

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Luglio 1994

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
07/07/1994	07/07/1995	€ 915.531,74	10,00%	365	€ 91.553,17
07/07/1995	07/07/1996	€ 949.343,99	10,00%	366	€ 95.194,49
07/07/1996	31/12/1996	€ 964.949,64	10,00%	177	€ 46.793,45
01/01/1997	07/07/1997	€ 964.949,64	5,00%	188	€ 24.850,76
07/07/1997	07/07/1998	€ 982.289,26	5,00%	365	€ 49.114,46
07/07/1998	31/12/1998	€ 998.761,89	5,00%	177	€ 24.216,56
01/01/1999	07/07/1999	€ 998.761,89	2,50%	188	€ 12.860,77
07/07/1999	07/07/2000	€ 1.024.771,32	2,50%	366	€ 25.689,47
07/07/2000	31/12/2000	€ 1.052.514,70	2,50%	177	€ 12.759,94
01/01/2001	07/07/2001	€ 1.052.514,70	3,50%	188	€ 18.974,10
07/07/2001	31/12/2001	€ 1.076.790,17	3,50%	177	€ 18.275,93
01/01/2002	07/07/2002	€ 1.076.790,17	3,00%	188	€ 16.638,62
07/07/2002	07/07/2003	€ 1.103.666,57	3,00%	365	€ 33.110,00
07/07/2003	31/12/2003	€ 1.126.208,07	3,00%	177	€ 16.384,01
01/01/2004	07/07/2004	€ 1.126.208,07	2,50%	189	€ 14.578,99
07/07/2004	07/07/2005	€ 1.146.148,63	2,50%	365	€ 28.653,72
07/07/2005	07/07/2006	€ 1.169.557,11	2,50%	365	€ 29.238,93
07/07/2006	07/07/2007	€ 1.187.763,71	2,50%	365	€ 29.694,09
07/07/2007	31/12/2007	€ 1.235.447,65	2,50%	177	€ 14.977,69
01/01/2008	07/07/2008	€ 1.235.447,65	3,00%	189	€ 19.191,75
07/07/2008	07/07/2009	€ 1.234.580,67	3,00%	365	€ 37.037,42
07/07/2009	31/12/2009	€ 1.255.388,21	3,00%	177	€ 18.263,32
01/01/2010	07/07/2010	€ 1.255.388,21	1,00%	188	€ 6.466,11
07/07/2010	31/12/2010	€ 1.289.200,46	1,00%	177	€ 6.251,74
01/01/2011	07/07/2011	€ 1.289.200,46	1,50%	188	€ 9.960,40
07/07/2011	31/12/2011	€ 1.326.480,64	1,50%	177	€ 9.648,78
01/01/2012	07/07/2012	€ 1.326.480,64	2,50%	189	€ 17.171,56
07/07/2012	07/07/2013	€ 1.342.953,27	2,50%	365	€ 33.573,83
07/07/2013	31/12/2013	€ 1.344.687,24	2,50%	177	€ 16.302,03
01/01/2014	07/07/2014	€ 1.344.687,24	1,00%	188	€ 6.926,06
07/07/2014	31/12/2014	€ 1.342.953,27	1,00%	177	€ 6.512,40
01/01/2015	07/07/2015	€ 1.342.953,27	0,50%	188	€ 3.458,56
07/07/2015	31/12/2015	€ 1.340.352,33	0,50%	177	€ 3.249,90

Indice alla Decorrenza: 108,4

Indice alla Scadenza: 107

Raccordo Indici: 1,566

Coefficiente di Rivalutazione: 1,546

Totale Rivalutazione: € 473.371,52

Capitale Rivalutato: € 1.340.352,33

Totale Colonna Giorni: 7847

Totale Interessi: € 797.573,01

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno - 1 GIU. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li - 1 GIU. 2016

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
(Sergio GAGLIARDI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudia Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti